

Sent. n.	58/2021
Del	17.02.2021
R.G.N.R. n.	958/2019
R.G. GUP n.	1595/2019



Funzionario Giudiziario F. II
 (dott. Antonio Maria Podda)
 Stato depositato 07.05.2021

Data irrevocabilità
R. Esec. N°
N° Campione penale
Redatta Scheda il

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
 SEZIONE PENALE

UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
 E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, dott. Jacopo Rocchi, nella udienza in camera di consiglio del giorno **17 febbraio 2021**, con la presenza del Pubblico Ministero, dott.ssa Magnini dei difensori degli imputati, avv. ti Biotti e Cipriani dei patroni di parte civile, avv. ti Passione, Tucci e Nardone e con l'assistenza dell'assistente giudiziario Iadevaia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio con rito abbreviato nei confronti di:

_____ , nato il _____ , a _____ , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Manfredi BIOTTI, in data 20.09.2019, assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 20.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

_____ , nato il _____ , a _____ , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Manfredi BIOTTI, in data 20.09.2019, assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 20.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

_____ , nato il _____ , a _____ , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Manfredi BIOTTI, in data 20.09.2019, assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 20.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

_____ , nato il _____ , a _____ , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Manfredi BIOTTI, in data 20.09.2019,

M

assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 20.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

, nato il , a , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Manfredi BIOTTI, in data 20.09.2019, assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 20.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

, nato il , a , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Manfredi BIOTTI, in data 20.09.2019, assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 20.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

nato il , a , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Manfredi BIOTTI, in data 20.09.2019, assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 20.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

, nato il , a , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Manfredi BIOTTI, in data 20.09.2019, assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 20.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

, nato il , a , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Manfredi BIOTTI, in data 20.09.2019, assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 20.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

nato il , a , con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Stefano CIPRIANI, in data 16.09.2019, assistito e difeso dall'avv. Manfredi BIOTTI, del foro di Siena, di fiducia, nominato anche procuratore speciale il 13.09.2019,

LIBERO – PRESENTE

IMPUTATI

A) per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1), 613 bis, comma 1 e 2 e 4 c.p., perché
nella qualità di assistenti capo e

nella qualità di agenti scelti, dunque
nella qualità di pubblici ufficiali effettivi presso il corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa di Reclusione di S. Gimignano, fornendo supporto morale e materiale e dunque agendo in concorso con i Colleghi
Ispettore Superiore, e Ispettori Capo, Assistenti Capo (separatamente giudicati), abusando dei poteri o comunque violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio svolto, con il pretesto di dover trasferire da una cella ad un'altra il detenuto , che si trovava in regime di isolamento illegittimamente disposto dalla stessa polizia penitenziaria, in violazione 78 DPR 230/2000, con condotte di violenza, di sopraffazione fisica e morale e comunque agendo con crudeltà e al solo scopo di intimidazione nei confronti del medesimo e degli altri detenuti in isolamento, cagionavano a quest'ultimo acute sofferenze fisiche e lo sotto-

ponevano ad un trattamento inumano e degradante, con conseguente trauma psichico.

Fatto commesso attraverso una pluralità di condotti, poste in essere avvalendosi della forza intimidatrice correlata al numero elevato di concorrenti e segnatamente:

- riunendosi volontariamente in 15 unità, fra ispettori, assistenti e agenti, presso il reparto isolamento, dietro invito degli Ispettori e per poi dirigersi — tutti previamente indossando guanti di lattice — presso la cella dell.

- il . e il contornati da tutti gli altri soggetti intervenuti, cogliendolo di sorpresa, prendevano per le braccia il detenuto che usciva dalla cella munito degli accessori per fare la doccia e lo sospingevano brutalmente verso il corridoio, facendogli anche perdere le ciabatte;

- l'assistente , facendosi largo tra i colleghi, sferrando un pugno sulla testa dell

- gettando il detenuto a terra, circondandolo (in modo tale da creare una sorta di parziale scerme rispetto alle telecamere) e colpendolo con i piedi in varie parti del corpo;

- minacciando . che gemeva e gridava per la violenza che stava ricevendo, ed ingiuriandolo con frasi del seguente tenore: "Figlio di puttana!"; "Perché non le ne torni al tuo paese!"; "Non ti muovere o ti strangolo!"; "Ti ammazzo!" e al tempo stesso urlando contro tutti i detenuti presenti nel reparto: "infami, pezzi di merda, vi facciamo vedere chi comanda a San Gimignano!";

- rialzandolo da terra e continuando a spintonarlo per farlo camminare per poi, di nuovo, gettarlo a terra;

- il e il immobilizzandolo mentre si trovava a terra, tenendolo rispettivamente per il braccio e per collo, ponendolo con la faccia a terra;

- lo : montandogli addosso con il suo peso e ponendogli un ginocchio sulla schiena all'altezza del rene sinistro;

- rialzandolo, togliendogli i pantaloni e iniziando a trascinarlo, mentre il afferrava nuovamente per la gola e lo Strianese gli torceva un braccio dietro la schiena, per poi trascinarlo nella nuova cella;

- lo continuando a picchiarlo con schiaffi e pugni all'interno della cella di destinazione assieme altri 5 poliziotti;

- lasciandolo nella cella di destinazione senza i pantaloni e senza fornirgli coperto e il materasso della branda, almeno fino al giorno seguente.

Con le aggravanti:

- dell'aver commesso il fatto da parte di 15 persone riunite tra loro (art. 112 n. 1 c.p.);

- Dell'aver cagionato alla persona offesa una lesione consistente in una ferita lacerocontusa di circa 3 cm all'altezza dell'occhio sinistro.

In San Gimignano il 11.10.2018

B) per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 comma 1 e 585, 577 n. 4 con riferimento all'art. 61 n. 4, 61 n. 5 e 9 c.p., perché, in concorso tra loro e con il supporto morale e materiale di

(separatamente giudicati), abusando dei poteri inerenti alla funzione di ispettori, agenti e assistenti, effettivi presso il reparto di Polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano, riunendosi in 15 unità, colpendolo con calci, pugni e comunque attraverso atti di aggressione fisica, cagionavano al detenuto in isolamento lesioni personali, consistite quantomeno in una ferita lacero contusa di 3 cm all'occhio sinistro.

Con le aggravanti:

- dell'aver commesso il fatto da parte di più persone riunite (art. 585, comma 1, ultima parte c.p.);

- dell'aver commesso il fatto con crudeltà;

- dell'aver abusato dei poteri e in violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale;

- dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, trattandosi di soggetto detenuto in isolamento, di corporatura minuta.

In San Gimignano, il 11.10.2018

In cui risulta persona offesa:

, nato il in , costituito parte civile con l'assistenza dell'avv. Raffaella NARDONE, del foro di La Spezia,

NON COMPARSO

In cui risultano danneggiati costituiti parte civile:

GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Mauro PALMA, costituito parte civile con l'assistenza dell'avv. Michele PASSIONE, del foro di Firenze,

NON COMPARSO

Associazione "L'ALTRO DIRITTO. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ", nella qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sofia CIUFFOLETTI, costituita parte civile con l'assistenza dell'avv. Raffaella TUCCI, del foro di Firenze,

PRESENTE

CONCLUSIONI

PM per la posizione di contestate, considerata la riduzione per il rito prescelto, chiede la condanna ad un anno e 10 mesi; per la posizione di riduzione per il rito, chiede la condanna ad una pena finale di due anni di reclusione; per tutti gli altri chiede, previa equivalenza delle circostanze attenuanti con le aggravanti contestate, considerata la riduzione per il rito, la condanna a tre anni di reclusione

PARTE CIVILE come da conclusioni scritte depositate e nota spese

PARTE CIVILE GARANTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE DETENUTE come da conclusioni scritte depositate e nota spese

PARTE CIVILE ASSOCIAZIONE "L'ALTRO DIRITTO" come da conclusioni scritte depositate e nota spese

DIFESA assoluzione perché il fatto non sussiste o in subordine perché non costituisce reato

DIFESA ALTRI IMPUTATI assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché non costituisce reato, in estremo subordine, ove fosse ritenuta la responsabilità penale, previa riqualificazione in diversa fattispecie meno grave, concesse le attenuanti generiche e i benefici di legge

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti degli imputati

è stato chiesto il rinvio a giudizio con atto depositato dal Pubblico Ministero nella cancelleria GIP/GUP di questo Tribunale in data 7.12.2020 e, in seguito, è stata fissata l'udienza preliminare con decreto emesso in pari data.

Nel corso dell'udienza preliminare del giorno 7.01.2021, dichiarata l'assenza dell'imputato, non comparso ma ritualmente citato mediante notifica del decreto di fissazione dell'udienza presso il domicilio eletto, preso atto della dichiarazione di costituzione di parte civile della persona offesa e delle persone giuridiche danneggiate GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE e associazione "L'ALTRO DIRITTO. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ" in persona dei rispettivi legali rappresentanti, il procuratore speciale dell'imputato MOTTOLA Carlo (giusta procura speciale già in atti) e tutti gli imputati personalmente hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato.

Ammesso il rito, la discussione si è articolata nelle udienze del 27.01.2021 (in cui è stata revocata la dichiarazione di assenza dell'imputato presente), del 10.02.2021 e odierna, in cui le parti hanno svolto repliche e controrepliche e successivamente, lo scrivente Giudice si è ritirato in camera di consiglio e in esito ha pubblicato la sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nei termini indicati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ricostruzione del fatto: lo spostamento di cella del detenuto.

1.1 Premessa

Il presente processo penale ha ad oggetto un'ipotesi di tortura aggravata e lesioni aggravate commesse dagli odierni imputati il giorno 11.10.2018 presso il reparto isolamento della Casa Circondariale di San Gimignano.

Gli odierni imputati sono tutti appartenenti al corpo della Polizia Penitenziaria e, all'epoca dei fatti, in servizio presso la Casa Circondariale di San Gimignano (SI), e hanno commesso i fatti descritti nel capo di imputazione in concorso con altri cinque imputati (separatamente giudicati), in danno di all'epoca dei fatti detenuto presso quella Casa Circondariale.

Il fatto è avvenuto il giorno 11.10.2018, poco dopo le ore 14.50, nel reparto isolamento ed è stato portato all'attenzione del Magistrato di Sorveglianza di Siena, che ha trasmesso per conoscenza gli atti alla locale Procura della Repubblica, a partire dal 19.10.2018, quando presso il suddetto Ufficio di Sorveglianza sono state protocollate in arrivo delle lettere manoscritte da alcuni detenuti che erano presenti nel reparto isolamento, che hanno assistito ai fatti e li hanno denunciati con tale modalità.

I detenuti in questione, che si sono rivolti all'Autorità Giudiziaria per denunciare i fatti oggetto di questo processo (e altri commessi in quello stesso frangente, in danno di alcuni di essi e che formano oggetto di separati procedimenti), sono

Questi soggetti hanno avuto un colloquio, il giorno dopo i fatti, con l'educatrice BRUNO Ivana, alla quale hanno riferito quel che hanno scritto anche nelle missive indirizzate all'Autorità Giudiziaria, ossia di aver assistito ad un pestaggio e di aver udito anche gridare aiuto, oltre a quanto subito direttamente ad opera degli agenti della Polizia Penitenziaria intervenuti (per quel che riguarda, in particolare, il detenuto BARONE Fabio). In merito, in particolare, all'individuazione degli autori di questo pestaggio, già in

questa fase preliminare i testimoni oculari del fatto si sono riferiti ad un folto gruppo di agenti intervenuti, che avevano picchiato un detenuto ristretto presso il reparto isolamento.

L'educatrice BRUNO Ivana ha parlato della questione con la Funzionaria BEVILACQUA Maria, la quale, stante l'assenza in sede del comandante della Polizia Penitenziaria e della Direttrice della Casa Circondariale in quel giorno, ha interessato direttamente il Provveditorato Regionale competente (per questo salto gerarchico, poi, è presente in atti traccia di richieste di chiarimenti da parte della direttrice, una volta giunta a conoscenza della notizia).

Anche una componente del personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di San Gimignano, la dott.ssa ILARI, ha depositato una relazione, in cui attesta che in data 12.10.2018, un detenuto, BARONE Fabio, le riferì che il giorno precedente c'era stato un *pestaggio* effettuato da diversi agenti e ispettori della Polizia Penitenziaria, in occasione dello spostamento di cella del detenuto (di cui, sulle prime, il BARONE non riferisce il nome, ma solamente la nazionalità tunisina).

Le indagini preliminari si sono avviate, dunque, mediante la tempestiva acquisizione dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza installate nei lati A e B del reparto isolamento della Casa Circondariale, avvenuta in data 9.11.2018.

Sono state poi acquisite le copie delle relazioni di servizio sull'accaduto redatte dall'ispettore _____, dall'assistente capo coordinatore _____ (separatamente giudicati) e dall'agente scelto _____, nonché copie dei certificati relativi alle visite effettuate nei confronti dei detenuti coinvolti dai fatti e, per quanto interessa l'odierno processo, è stato acquisito il certificato della visita effettuata il giorno 13.10.2018 dalla dott.ssa POLATO Elena, nei confronti di _____, il detenuto tunisino oggetto dei fatti sin qui descritti, individuato nelle relazioni di servizio citate.

1.2 L'analisi del filmato delle videocamere di sorveglianza: la descrizione del trasferimento di cella

Il filmato delle telecamere di videosorveglianza installate nel corridoio del reparto di isolamento della Casa Circondariale è stato acquisito in tempo utile prima che fosse sovrascritto dalle registrazioni successive ed è stato prodotto agli atti, versato su supporto cd-rom.

Il filmato è suddiviso in quattro tracce video, senza audio, riprese dalle telecamere, individuate con i nn° 69, 70, 71 e 72. Le tracce video hanno ad oggetto tutte la stessa frazione temporale e si distinguono per la visuale che offrono: le tracce 69 e 70 riprendono, rispettivamente, le zone A1 e A2 del reparto isolamento, mentre le tracce 71 e 72 riprendono le zone B1 e B2 del medesimo reparto (cfr., sul punto, l'annotazione di servizio del NIC – Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, pp. 98 ss., faldone I, fascicolo del Pubblico Ministero).

Dall'esame del video può evincersi come il reparto isolamento della Casa Circondariale, oggetto dei fatti del presente processo, fosse strutturato come un corridoio, con le singole celle disposte tutte su un lato: la suddivisione con le cancellate al centro del corridoio separa il reparto A dal reparto B.

Come indicato da tutti gli atti disponibili per la decisione (e, in particolare, anche nelle annotazioni di servizio redatte dagli imputati e coimputati separatamente giudicati) i fatti sono avvenuti il giorno 11.10.2018, poco dopo le ore 14.50, quando il detenuto _____ è stato spostato dalla cella che occupava, la n° 3 del reparto A, alla cella n° 19, nel reparto B.

Dal filmato si vede che poco prima dell'inizio delle operazioni di spostamento, un gruppo di agenti della Polizia Penitenziaria si raduna nei pressi della cancellata che separa la zona A dalla zona B del reparto di isolamento.

I soggetti in servizio presso la Polizia Penitenziaria di San Gimignano intervenuti nella vicenda sono stati immediatamente identificati nella prima annotazione di servizio trasmessa alla Procura della Repubblica e sono gli odierni imputati

(cfr. la precisa individuazione degli odierni imputati, tra l'altro, nell'annotazione conclusiva del N.I.C. della Polizia Penitenziaria – Nucleo Regionale Firenze del 12.04.2019, fol. 617 ss. faldone III, fascicolo del Pubblico Ministero).

Poco dopo, precisamente alle ore 14.58, quattordici agenti in gruppo, tutti con i guanti, si avvicinano alla cella occupata dal detenuto nel reparto A, con l'agente scelto leggermente in testa al gruppo che chiude alcuni spioncini delle porte blindate delle celle che precedono quella di

Una volta che tutti e quattordici sono assiepati dinanzi alla porta blindata della cella occupata dalla persona offesa, l'agente scelto apre la porta e il detenuto esce immediatamente dalla cella, qualche frazione di secondo dopo che l'ispettore fa al detenuto un repentino gesto con la mano destra, inequivocabilmente segnalante l'ordine di uscire che, come detto, è stato adempiuto in maniera istantanea, spontanea e pacifica da parte di

Il carattere pacifico, tranquillo e più che collaborativo di (gli aggettivi non rendono giustizia alle immagini direttamente apprezzabili: traccia 69, minutaggio 14.59.00 in avanti) era dovuto ad una circostanza emersa in maniera chiara e non seriamente contestabile dagli atti disponibili per la decisione. Il detenuto era in attesa di essere condotto al reparto docce. Egli, dunque, non era in attesa di uno spostamento di cella, ma era in attesa di andare a fare la doccia e ciò, ancor prima che dalle dichiarazioni del medesimo (che saranno diffusamente analizzate più avanti) emerge dalla mera visione del filmato.

Dai fotogrammi del fatto si può verificare come la persona offesa tenesse in mano una bottiglia di sapone per la doccia e un asciugamano. Ancora, che dovesse fare la doccia emerge altresì dalla visione di fotogrammi del filmato precedenti l'orario dei fatti, da cui si vede che il detenuto espone dallo spioncino della propria cella il sapone per la doccia.

La predisposizione più che mansueta della persona offesa, appena uscita dalla cella, si è scontrata immediatamente con il numero degli agenti intervenuti e con l'atteggiamento aggressivo e violento degli agenti medesimi che, nonostante sia uscito in maniera pacifica, tranquilla e collaborativa, non hanno semplicemente condotto lo stesso verso la nuova cella, se del caso accompagnandolo mediante contatto fisico come in una ordinaria traduzione. Dopo due secondi dall'uscita dalla cella (non un modo di dire: esattamente *due secondi*), infatti, viene afferrato violentemente per le braccia dall'ispettore e dall'assistente capo e condotto in maniera aggressiva verso il lato corridoio B.

Che non sia stata una ordinaria traduzione da una cella all'altra emerge, anche qui, in maniera plastica dalla visione del video ma, comunque, oltre all'iniziale, violento e repentino gesto della presa delle braccia, si può vedere chiaramente l'assistente capo rivolgersi urlando al detenuto, mentre camminano lungo il corridoio. JR

La scena prosegue in maniera molto rapida, poiché il gruppo di agenti si muove in maniera compatta – come si vedrà diffusamente, anche oltre nella presente motivazione – e alcuni si accalcano a ridosso della persona offesa che, spinto dalla folla degli agenti presenti cade una prima volta prima di giungere alla cancellata che suddivide il blocco A dal blocco B.

Si vede, in particolare, l'assistente capo che si avvicina proprio addosso al corpo della persona offesa (il coimputato è immediatamente identificabile in ragione della stazza e, soprattutto, perché è l'unico, insieme all'assistente capo, ad avere la maglietta chiara a mezze maniche e non la divisa blu scura a maniche lunghe) e alle 14.59.09 si vede limpidamente un pugno che dall'alto si scaglia verso il basso. È un pugno chiuso ben visibile, che si scaglia dall'alto del gruppo in maniera *del tutto ingiustificata* e verso il quale, in quell'esatto frangente, sono girati con lo sguardo tutti i quattordici soggetti presenti che, dunque, hanno sicuramente e senza dubbio alcuno visto esattamente e senza ostacoli il gesto violento.

La persona offesa viene fatta cadere a terra a causa delle spinte provocate dalla massa di agenti che si spostava e quando cade, prima delle cancellate di separazione tra il lato A e il lato B del re-

parto di isolamento, si vedono distintamente e chiaramente numerosi calci che vengono sferrati in danno del corpo a terra, che viene ivi mantenuto per almeno venti secondi.

La persona offesa cade a terra e si vedono i calci dal minutaggio 14.59.14 e sino al minutaggio 14.59.43: dopodiché, viene rialzato privo dei pantaloni che nel frattempo gli si erano tolti, e viene condotto nella sezione B del reparto.

Quanto sin qui esposto si evince esaminando, come anticipato, la traccia video n° 69, le cui telecamere riprendono in maniera diretta, nitida e frontale il momento del trascinarsi della persona offesa al di fuori della cella, e, poi, dal retro l'ulteriore segmento dell'azione sino al raggiungimento del cancello di separazione tra i due reparti.

La telecamera collocata a ridosso della cancellata di separazione del reparto A e B, la cui ripresa è versata nella traccia video n° 70, non offre la possibilità di apprendere elementi aggiuntivi per la ricostruzione del fatto, poiché la frazione di condotte che riprende è già visibile grazie alla telecamera di cui alla traccia n° 69 e il resto della vicenda si svolge, invece, una volta superato il raggio di azione della telecamera n° 70.

Quel che tale traccia può aggiungere, però, è il dettaglio della aggressività dello stratonamento del detenuto al di fuori della cella e il pugno che viene sferrato quando il gruppo si avvicina alla soglia del cancello di separazione dei due settori del reparto isolamento. La traccia consente di vedere, altresì, come tale contegno aggressivo e tale gesto violento siano del tutto privi della benché minima giustificazione, poiché la persona offesa non aveva posto in essere alcuna condotta né aggressiva, né tantomeno astrattamente minatoria per giustificare una reazione siffatta.

Ancora, dall'esame di tale traccia video, può vedersi nei minuti precedenti lo svolgimento del fatto, che il detenuto esponeva dallo spioncino della porta blindata della sua cella il bagnoschiuma: ulteriore conferma che in quel momento il detenuto era pronto per andare a fare la doccia.

La traccia video n° 71 contiene l'estratto delle riprese della telecamera collocata nel settore B del reparto isolamento, nella zona finale del corridoio e, pertanto, offre una visuale frontale sull'arrivo del gruppo dal settore A del reparto.

Dal minutaggio 14.53.50 si vede il gruppo dei soggetti della Polizia Penitenziaria mentre si trovavano a ridosso dei cancelli di separazione dei due reparti: in quel momento, come si vedrà più avanti, era in corso un *briefing* in merito a quel che poco dopo sarebbe accaduto, in danno del detenuto

Al fine della ricostruzione del fatto, rileva quanto può apprendersi dalla visione del minutaggio da 14.59.10 in avanti, ove si vede il sopraggiungere del gruppo degli agenti della Polizia Penitenziaria che spingeva in avanti il detenuto e si può vedere il momento in cui cade a terra e in cui lo stesso viene fatto oggetto di calci (senza che si possa scorgere in maniera precisa chi sia l'autore dei calci, in quanto il raggio di azione della telecamera riprende esclusivamente la parte inferiore dei corpi dei presenti).

Una volta che il detenuto viene fatto rialzare, si vede chiaramente il segmento di azione che era sfuggito all'occhio delle telecamere di cui alle tracce nn° 69 e 70.

Il detenuto cammina a fatica poiché i pantaloni sono calati fin quasi praticamente a terra e pertanto può essere visto mentre viene fatto camminare a forza e a tratti trascinato con i pantaloni quasi alle ginocchia.

A causa del trascinarsi effettuato dagli agenti e del posizionamento dei pantaloni, una volta superato il cancello di divisione ed entrato nel blocco B del reparto (ove, all'estremità, si trova la cella n° 19 in cui era destinato), cade a terra e a questo punto, esattamente al frammento orario 14.59.08, si vede l'assistente capo che si inginocchia di peso sulla schiena del detenuto che giaceva già immobilizzato, a terra, riverso pancia in sotto.

Il punto è di particolare importanza, poiché in questi secondi si può apprezzare come il detenuto cada, infine, a causa delle spinte e della scarsa mobilità indotta dal posizionamento abbassato dei pantaloni, ma – e, lo si ripete, il dato emerge in maniera plastica grazie alla diretta visione del video – il detenuto anche quando cade non è mai lasciato dagli agenti, che hanno sempre mantenuto il contatto tenendolo per le braccia, anche quando il detenuto cadeva a terra, tanto che l'assistente si abbassa

a sua volta, per seguire il corpo di . . . , quando questi cade, evidentemente per non lasciare il corpo del detenuto senza presa.

In questo momento, l'assistente capo . . . , però, avverte la necessità di inginocchiarsi sulla schiena del detenuto che era a terra e sostare con il suo peso non indifferente, sol che si confronti la stazza dell'agente e la corporatura della persona offesa, per quasi quaranta secondi, poiché il detenuto viene fatto rialzare al minuto 15.00.44. In quei quasi quaranta secondi gli agenti sono stati intorno al corpo e l'agente . . . si preoccupa di chiudere velocemente gli spioncini delle porte blindate delle celle che erano ancora aperti, mentre il detenuto . . . tentava di dimenarsi ad esempio alzando la gamba nuda come può vedersi dal video.

Con estrema violenza, il detenuto . . . viene rialzato, mentre l'assistente capo . . . gli stringe una mano intorno al collo, quasi per soffocarlo, e l'assistente capo . . . gli torce con forza il braccio sinistro dietro la schiena.

Velocemente, il gruppo – tutti gli agenti si muovono sempre attaccati e dietro al detenuto, seguendo *a sciame*, come è stato esemplificativamente detto, lo svolgimento dei fatti – si reca verso la cella.

Mentre era a terra, al detenuto sono stati dati altri calci e nel parapiglia ha definitivamente perso i pantaloni, le ciabatte e tutto ciò che teneva in mano, infatti ora è condotto per il corridoio scalzo e in mutande.

Il detenuto . . . viene fatto camminare con due agenti che gli torcono le braccia dietro la schiena e lo trascinano: particolarmente esemplificativa la condotta dell'assistente capo . . . che, con un gesto netto, "toglie di mezzo" il collega . . . , che stava conducendo il detenuto con il braccio sinistro torto con violenza dietro la schiena, afferra egli stesso il braccio del detenuto, lo torce indietro e al minuto 15.01.06 spinge sulla parte centrale del braccio, all'altezza del gomito, facendo fare – secondo la comune esperienza – un movimento innaturale al braccio, ossia tentando di piegarlo contro-verso, con conseguente notevolissimo dolore sofferto dalla persona offesa che ha subito il trattamento, sol che si ponga la mente, lo si ribadisce, al movimento innaturale e violento impresso al braccio della persona offesa.

Nel minuto in questione, tutto il gruppo è il più vicino possibile alla telecamera n° 70 ed è sufficiente effettuare un fermo immagine nello scorrimento del video, per verificare che tutti gli agenti presenti puntavano con lo sguardo esattamente sul corpo del detenuto, essendo ivi presenti e seguendo, dunque, attentamente lo svolgimento dell'azione.

La telecamera che ha ripreso la traccia video n° 71 è puntata *verso* la cella di destinazione del detenuto . . . e riprende, dal lato inferiore, il corridoio del settore B del reparto isolamento.

Prima dell'inizio dell'azione, alle ore 14.52.50, si vede l'agente . . . che giunge dinanzi alla cella in questione, apre la porta con la chiave ed effettua la c.d. bonifica della cella, ossia un'operazione di ricognizione della cella e di messa in sicurezza della stessa, ripulendola e gettando fuori della sporcizia *prima* dell'arrivo del nuovo ospite e senza che vi sia *alcuno* all'interno.

L'agente . . . si intrattiene per circa un minuto all'interno della cella, quando sopraggiunge di corsa l'agente . . . i due parlano brevemente e . . . consegna a . . . la chiave della cella, dopodiché il primo si avvia a passo svelto nel settore A.

L'agente . . . rimane di fronte alla cella di destinazione del detenuto . . . e, dopo essersi sporto per controllarla, indossa i guanti e attende davanti alla cella l'arrivo del gruppo, con il detenuto (dopo essersi brevemente allontanato e poi rimesso in posizione): l'agente . . .

. . . mentre attende l'arrivo del gruppo, si preoccupa di richiudere lo spioncino della cella posta nelle vicinanze di quella ove era destinato il detenuto.

Al minuto 15.00 compare l'agente . . . che continua a chiudere gli spioncini che ancora erano socchiusi delle celle, prima che passasse il gruppo con il detenuto . . . Poco dopo, intorno al minuto 15.01 si vede il gruppo arrivare, compatto, ripreso di schiena, con in testa i coimputati . . . e tutti gli altri che camminavano attaccati, *a sciame*, dietro.

Giunti presso la cella, gli agenti spingono dentro il detenuto e poi, per due minuti circa, quasi tutti entrano nella cella (non ripresa dalle telecamere). In questa fase viene tirato fuori un tavolino dalla cella,

che poi l'agente . porta via, ma *anche* dopo la rimozione del tavolino gli agenti continuano ad entrare e uscire *senza portare fuori alcunché*, fin quando alle ore 15.03.36 la porta della cella blindata viene chiusa e nessuno – fino alla fine delle riprese – si recherà più presso il detenuto .

Tre punti meritano di essere sottolineati nella descrizione di questo segmento del fatto (rinviano al sotto-paragrafo successivo per l'analisi di quanto avvenuto, in quei due minuti, all'interno della cella):

- 1) il detenuto . viene spinto nella cella di destinazione mentre era in mutande;
- 2) l'agente . , ad un certo punto, prende i pantaloni da terra, nel corridoio, forse con l'intento di riportarli al detenuto (che, giova ripeterlo, era in mutande, nel mese di ottobre), quando l'ispettore . , con violenza e aggressività, glieli toglie di mano e li ributta a terra;
- 3) l'assistente . esce dalla cella di . dopo esservi rientrato diverse volte, e si dirige verso il settore A. con la conseguenza di essere pienamente ripreso dalla telecamera n° 71: ebbene, l'assistente . mostra chiaramente segni di affaticamento che, secondo la comune esperienza, non possono che essere ricondotti al compimento di attività che hanno determinato uno sforzo fisico (altrimenti non giustificandosi il gesto, la postura e l'espressione del co-imputato inequivocabilmente ripresi e mostrati dal video).

Dall'analisi del video della telecamera n° 72 si può vedere il gruppo degli agenti di Polizia Penitenziaria che si allontana dalla cella di destinazione del detenuto . , alle ore 15.03: che l'azione sia completata è reso evidente, oltre che dall'allontanamento, dalla circostanza per cui i presenti iniziano, solo in questo momento, a togliersi i guanti.

È significativo sottolineare come gli animi fossero tutt'altro che calmi, in questo frangente: gli agenti, infatti, perfezionano la chiusura degli spioncini delle porte blindate che erano rimaste aperte e l'assistente capo . urla, dopo aver battuto, in direzione della cella occupata da . e, poi, infila un pugno dentro (per questi fatti, il . è separatamente giudicato).

Tale elemento qui rileva per l'indicazione del clima di quella fase successiva alla conclusione del trasferimento del detenuto .

L'altro dato fondamentale che emerge dall'analisi della traccia video n° 72 è che nessuno degli agenti si è recato – fino all'orario in cui sono disponibili le riprese – nella cella di . che, come visto, era stato lasciato in mutande dentro la cella medesima.

Si vede solamente l'agente . alle ore 15.11 che va a prendere i pantaloni del detenuto che erano stati lasciati per terra, ma non li porta nella cella di . : si allontana, semplicemente, verso la direzione opposta, dopo averli raccolti da terra.

Compare, poi, nel filmato, alle ore 15.49 l'agente . che controlla le porte blindate delle celle, ne apre qualcuna, colloquia brevemente con qualche detenuto, ma non con .

L'agente esce dal campo di visuale della telecamera senza recarsi oltre la stessa, nel margine superiore della schermata e, dunque, senza recarsi in prossimità della cella occupata dal detenuto . finché è disponibile la registrazione.

1.3 I fatti accaduti all'interno della cella, tra le 15.01 e le 15.03 del 11.10.2018: la versione offerta dalla persona offesa.

In un primo momento, la contestazione provvisoria elevata, in fase di indagine, dal Pubblico Ministero in danno di tutti e quindici gli indagati e in virtù della quale, nei confronti di quattro di essi, vi è stata applicazione della misura cautelare, si arrestava (a livello fattuale) in questo momento (cfr. capo di incolpazione provvisorio alla base della richiesta di applicazione della misura cautelare personale). Come premesso, infatti, gli accadimenti dell'11 ottobre 2018 sono stati portati all'attenzione dell'autorità inquirente dai detenuti presenti nel reparto isolamento, tramite lettere inviate al Magistrato di Sorveglianza, e dalle relazioni di servizio e dichiarazioni predibattimentali delle educatrici, senza che fosse stata ancora sentita la versione della persona offesa.

La fondamentale escussione della persona offesa [redacted] ha costituito oggetto del successivo sviluppo delle indagini: la persona offesa è stata sentita dal Pubblico Ministero a sommarie informazioni testimoniali, in data 16.10.2019, alla presenza anche dell'ausiliario del Pubblico Ministero – nominato per il successivo svolgimento di una perizia nei confronti del dichiarante, volta ad accertarne la capacità a testimoniare – nonché dell'esperta psicologa.

Rispondendo alla seconda domanda posta dal Pubblico Ministero – dopo una prima domanda generica, introduttiva – relativa al periodo dell'isolamento a San Gimignano, senza che la domanda fosse in alcun modo suggestiva, né che l'argomento fosse stato altrimenti introdotto, la persona offesa ha fornito una risposta chiara ed inequivoca sull'accaduto.

Pur nell'eloquio estremamente semplificato e semplicistico che contraddistingue la personalità e le capacità intellettive del dichiarante, questi ha riferito che un giorno voleva andare a fare la doccia, *"poi sono arrivati in quindici e mi hanno ammazzato"*. Il dichiarante ha proseguito, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero e chiarendo di essere stato picchiato anche dentro la cella di destinazione, specialmente dall'agente che lo aveva schiacciato durante il percorso (che, sempre secondo l'eloquio semplicistico del dichiarante, gli aveva *"spaccato le costole"*), ma anche da altri.

Il detenuto [redacted] ha riferito, poi, di essere rimasto in mutande nella cella, finché verso le 4 del mattino non è stato illuminato con una torcia da parte di un agente, che gli ha dato una sigaretta.

[redacted] ha descritto i dolori percepiti nel suo corpo, sulla schiena e all'altezza della clavicola sinistra, a causa del pestaggio subito nel corridoio e anche nella cella di destinazione, ove ha dichiarato di essere stato picchiato da 5/6 persone diverse.

Il soggetto informato sui fatti [redacted], poi, ha aggiunto di sentirsi impaurito dalle "guardie", per la reazione avuta quando, credendo di dover andare a fare la doccia, si è ritrovato davanti quindici agenti che l'hanno picchiato, invece, nel modo descritto.

Infine, il dichiarante ha manifestato la volontà di *non* sporgere querela, dicendo una frase abbastanza significativa *"Non sono il tipo da fare denuncia contro le guardie, perché mi viene in mente che con loro non posso vincere. Perdo io"* (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [redacted], pp. 2277 ss. faldone VI, fascicolo del Pubblico Ministero).

La persona offesa [redacted] è stata escussa, poi, in incidente probatorio all'udienza in camera di consiglio del 12.11.2019 (cfr. verbale di incidente probatorio e supporto dvd con registrazione audio/video dell'esame testimoniale, pp. 2634 ss., faldone VIII, fascicolo del Pubblico Ministero).

Nel corso dell'incidente probatorio, il dichiarante [redacted] ha ripercorso brevemente le premesse della sua permanenza a San Gimignano, dichiarando al Giudice anche di aver avuto dei litigi con altri detenuti, a causa di uno dei quali si trovava, il giorno 11.10.2018, nel reparto isolamento.

Il dichiarante [redacted] poi, sempre in premessa ha ammesso al Giudice di aver avuto degli scontri verbali con gli agenti della Polizia Penitenziaria: il dichiarante ha ammesso di averli aggrediti verbalmente, in occasione di normali confronti che possono accadere nella quotidianità delle relazioni carcerarie, ma ha sottolineato di *non* aver mai lanciato oggetti in danno degli agenti della Polizia Penitenziaria di San Gimignano.

In merito ai fatti dell'11.10.2018 (benché collocati in mattinata, mentre, come visto, sono avvenuti nel primo pomeriggio: ogni riflessione in merito alla valutazione della credibilità soggettiva e della attendibilità del dichiarante viene rinviata al paragrafo 3 che seguirà), il testimone ha riferito che in maniera improvvisa, mentre doveva andare a fare la doccia ed era munito di ciabatte, asciugamento e bagnoschiuma, gli agenti della Polizia Penitenziaria l'hanno aggredito e picchiato, dapprima lungo il corridoio che dal settore A giunge al settore B del reparto isolamento e, successivamente, nella cella di destinazione.

Il dichiarante [redacted] ha riferito in merito al pestaggio subito fuori e dentro la cella in senso sostanzialmente analogo a quanto riferito in sede di sommarie informazioni testimoniali, aggiungendo alcuni dettagli in merito alle percosse ricevute, al dolore patito, alle zone del corpo interessate dal pestaggio e al momento in cui è stato picchiato in cella (ossia, subito al momento dell'entrata, secondo quanto riferito).

Ancora, il dichiarante ha descritto la paura e la sofferenza avvertite in quella serata, anche e soprattutto in virtù dell'essere stato lasciato in mutande in cella, dopo l'accadimento dei fatti (cfr. *dich.* ; verbale di incidente probatorio, p. 11 ss., aff. 2644 ss., faldone VIII, fascicolo del Pubblico Ministero).

Nel corso dell'incidente probatorio, poi, è stato ripreso ed affrontato il tema della mancata visita: il dichiarante ha ribadito di non essere stato visitato e, dinanzi alla presenza in atti del certificato di visita a firma della dott.ssa POLATO non ha saputo riferire alcunché.

1.4 Lo spostamento di cella del detenuto : le ragioni dichiarate dagli imputati e dai coimputati separatamente giudicati

Occorre, ora, affrontare brevemente la questione concernente la causa dello spostamento di cella del detenuto e le modalità di svolgimento dello spostamento stesso.

Lo spostamento di cella è stato organizzato dal coimputato ispettore del coordinamento generale, che ha reso interrogatorio anche nel corso dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 421, co. 2° c.p.p. (con atti acquisiti al presente procedimento).

era, all'epoca dei fatti, inquadrato nel ruolo degli Ispettori e aveva la carica di ispettore della sorveglianza generale – una sorta di figura di raccordo tra i vari settori della Casa Circondariale – mentre i coimputati e erano, rispettivamente, Ispettore capo dell'Alta Sicurezza e della Media Sicurezza.

La posizione esposta dal coimputato viene analizzata, per quanto di interesse, in questa sede poiché le argomentazioni esposte nei suoi interrogatori corrispondono, sostanzialmente, alle tesi snocciate dalla difesa degli imputati (tranne la difesa, a sostegno della tesi principale dell'insussistenza del fatto (dunque, ancor prima della tematica concernente l'affermazione a titolo di concorso della responsabilità degli imputati odierni). Ancora, la posizione dell'imputato – così come il ruolo avuto dagli altri coimputati – è fondamentale poiché questi soggetti (come si avrà modo di affermare diffusamente *infra*) sono gli autori materiali dei reati oggetto di questo processo, in cui hanno concorso gli imputati odierni, ragion per cui per affermare la responsabilità penale a titolo di concorso, è necessario chiarire e comprendere, preliminarmente, *in cosa* hanno concorso i concorrenti. E poiché gli argomenti esposti dal co-imputato sono stati posti a fondamento della richiesta principale di assoluzione *perché il fatto non sussiste*, tali argomenti – legittimamente presenti in atti – debbono essere qui esposti e successivamente analizzati.

Tracciata questa premessa di metodo, nel corso del suo interrogatorio svolto in data 15.10.2019 – e aliunde all'interno dei molti faldoni di cui si compongono gli atti – è emerso che in data 23.08.2018, nel reparto isolamento, è stato trovato un telefono cellulare nella cella del detenuto BARONE, e altri componenti nelle celle di altri tre detenuti al momento presenti nel reparto:

(si tratta, quindi, dei quattro detenuti che hanno scritto le lettere da cui è partita la segnalazione alla base delle indagini da cui è scaturito l'odierno procedimento penale).

Oltre ai detenuti già menzionati, in isolamento erano presenti i detenuti (, entrambi tunisini, che erano in continuo contrasto tra di loro: contrasto fomentato addirittura dai detenuti italiani, per creare quel clima di insostenibilità come "vendetta" nei confronti dell'autorità, a seguito del ritrovamento del telefonino in cella e delle denunce che ne erano scaturite.

In questa sede non si andrà nello specifico, sui molti temi introdotti nelle carte di questo processo poiché tali temi sono in parte assolutamente inconferenti e in parte non specificamente relativi alle posizioni degli odierni imputati. Per quel che interessa questo processo, basti sottolineare come secondo il coimputato e la difesa degli imputati odierni (tranne) vi era un clima insostenibile nel reparto isolamento.

La mattina del giorno 11.10.2018, il detenuto GIANICHI era stato mandato a fare la doccia, quale occasione per ripulire la cella dalle devastazioni che aveva posto in essere (quale ordinario esempio della

condotta dal medesimo mantenuta). Nella mattinata in questione e nei giorni precedenti, vi erano stati forti contrasti con il detenuto , anche per motivi religiosi: praticamente, i due si insultavano in continuazione.

Molto rilevante il discorso di in merito alla descrizione dei due personaggi, GIANICHI e il primo è stato dipinto come aggressivo, intelligente, strutturato e – pur animato da intenti autolesionisti – era uno che “*si voleva imporre*”. Il detenuto invece, pur aggressivo, era una persona instabile moralmente, non strutturato, con strumenti cognitivi “*estremamente limitati*”, con cui si poteva relazionare solamente per elementari occasioni di comunicazione e proprio in ragione di tale sua condizione di essere “*meno strutturato*” (l’indagato ha ripetuto molte volte questo specifico aggettivo, parlando del detenuto), l’odierna persona offesa è stata scelta per essere spostata di cella e ripristinare, così, una controllabile calma nel reparto.

Detto in altri termini: la scelta di spostare dalla cella vicino a GIANICHI, per ridurre o azzerare le occasioni di contatto e litigio tra questi due detenuti, era caduta su perché, sostanzialmente, meno pericoloso di GIANICHI.

L’intervento, come già detto, è stato organizzato dall’ispettore dopo che l’agente (in servizio, insieme a presso il reparto isolamento) aveva contattato telefonicamente l’ispettore lamentando “*un po’ di agitazione*” in reparto (cfr. *interrogatorio imputato* p. 2044 ss. V faldone. fascicolo del Pubblico Ministero).

Secondo quanto riferito dal coimputato , lo spostamento è stato organizzato poiché il detenuto non voleva spontaneamente cambiare cella (sebbene in tal senso richiesto, sino a circa le 13.30) e, nell’ambito di una situazione definita più volte come “*esplosiva*”, nella sua qualità il coimputato ha organizzato lo spostamento di cella, coordinandosi con i capireparto, ispettori e avvalendosi degli agenti in servizio presso l’isolamento (e chiedendo via radio l’ausilio di altri colleghi, sino ad arrivare al complessivo numero di quindici che secondo la valutazione effettuata dall’ispettore , era, evidentemente, un numero adeguato.

Raccolti tutti e quindici i presenti, che erano giunti per via dell’emergenza segnalata via radio, è stato svolto, sotto la supervisione e il coordinamento dell’ispettore un *briefing*, di cui vi è spesso traccia negli atti di questo processo.

Nel corso di questo *briefing*, il superiore gerarchico ha descritto l’atto che in ragione dell’emergenza i presenti avrebbero dovuto compiere: in occasione di questo incontro organizzativo, l’ispettore ha comunicato ai presenti che sarebbero andati in prima linea lui stesso, e – in qualità di superiori gerarchici – e che gli altri sarebbero rimasti dietro.

Successivamente, il coimputato ha descritto lo svolgimento dei fatti, e quanto accaduto nei momenti e nei giorni successivi: non rilevando ai fini del presente processo (riguardando, sul punto, le dichiarazioni di esclusivamente la sua responsabilità per i fatti a lui ascritti), tale – corposo – segmento non verrà affrontato in questa sede.

Sempre rimanendo sul punto dell’analisi dei fatti relativi alla frazione precedente l’accaduto, nel corso dell’interrogatorio e nel corso dell’incidente probatorio, l’imputato ha fornito dichiarazioni grosso modo collimanti con quelle rese dal coimputato In occasione dell’incidente probatorio svolto nel procedimento penale connesso n° 3878/2019 RGNR – 456/2020 RG GIP (i cui atti sono stati integralmente acquisiti a questo procedimento), l’odierno imputato ha risposto, dopo essere stato anche interrogato in fase di indagine dal Pubblico Ministero.

Per ciò che qui rileva, l’imputato ha confermato di essere assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio dal 1996, all’epoca dei fatti in servizio presso la Casa Circondariale di San Gimignano, presso il Centro Comando (dunque, con funzioni amministrative).

Il giorno dei fatti, l’imputato i ha incontrato nel piazzale della struttura l’ispettore mentre egli (il) si avviava all’uscita dalla struttura, per la conclusione del suo turno di lavoro (che quel giorno prevedeva l’orario 8-15). Mentre i due parlavano, l’ispettore .

ricevuto una chiamata sulla radio che aveva nella qualità di ispettore, con una espressione in codice, con cui si richiedeva ausilio presso il reparto isolamento.

In quel frangente, l'imputato ha dichiarato di non ricordare se si propose lui stesso, spontaneamente, di recarsi insieme a all'isolamento, o se fu richiesto dall'ispettore medesimo: l'assistente, comunque, si recò all'isolamento poiché questa tipologia di chiamate denuncia "9 volte su 10" (per citare l'espressione adoperata dallo stesso i una situazione di emergenza.

Giunto nel reparto isolamento, ha partecipato al *briefing* informativo svolto dal coimputato, in occasione del quale erano presenti tutti e quindici i soggetti coinvolti in questa vicenda.

Secondo quanto riferito dall'imputato, in occasione di quell'incontro, l'ispettore comunicò che sarebbe avvenuto un trasferimento di cella del detenuto, definito dall'ispettore come un soggetto pericoloso; l'ispettore aggiunse – sempre secondo la narrazione del – che il trasferimento sarebbe stato effettuato in prima persona da lui, (ossia, i più alti in grado), mentre loro, cioè gli altri, secondo quanto dichiarato da sarebbero stati "di supporto".

Ai fini dello snodo della motivazione della presente sentenza, quanto dichiarato da in merito allo svolgimento del più volte citato *briefing* è di cruciale importanza e, pertanto, appare opportuno attardarsi sul punto e riportare i passi di quanto riferito dal medesimo imputato.

In merito allo svolgimento di questo *briefing*, e all'organizzazione del trasferimento di cella, ha dichiarato che il tutto è stato coordinato e supervisionato dall'ispettore, che ha descritto ciò che sarebbe avvenuto di lì a poco.

L'imputato ha chiaramente ed inequivocabilmente dichiarato di non aver ricevuto alcun ordine: 'PUBBLICO MINISTERO: vi ha licenziato e voi siete rimasti lì. No no non ha detto andate via, o non ha detto questo PUBBLICO MINISTERO: contro l'ordine di ; o siete... No, no, ha dato, non ha dato un ordine, lui ha detto "si fa un cambio di cella, e facciamo noi il cambio di cella" nel senso materialmente' (cfr. *dich. imp.*, incidente probatorio del 5.11.2020, p. 19, fol. 4407, faldone XI, fascicolo del Pubblico Ministero).

D'altra parte, non può non notarsi già in questa sede – ma il punto sarà ripreso anche *infra* – come la presenza dell'imputato nel reparto isolamento, per stessa ammissione del medesimo secondo quanto indicato all'inizio di questa pagina, non sia derivata dall'imposizione di un ordine di *presenziare*: il punto, dunque, si lega più che logicamente anche all'assenza di qualsivoglia ordine di *permanere* non imposto dall'ispettore.

In merito al ruolo dei soggetti diversi dai tre che, secondo quanto comunicato dall'ispettore, alla luce delle dichiarazioni di, avrebbero materialmente eseguito il trasferimento, il medesimo dichiarante ha affermato che "noi eravamo lì di supporto" e specificamente richiesto dal Pubblico Ministero, sul se fossero state impartite delle direttive su cosa avrebbero dovuto fare gli altri dodici presenti, l'imputato ha risposto "no, io no...Io personalmente non me lo ricordo e quindi non ho avuto disposizioni" (cfr. *dich. imp.*, incidente probatorio del 5.11.2020, pp. 19-21, fol. 4407-4405 [la numerazione delle pagine del fascicolo del Pubblico Ministero è, relativamente al verbale dell'incidente probatorio di, erronea, poiché procede al contrario: *nda*], faldone XI, fascicolo del Pubblico Ministero).

Un altro aspetto del lungo esame assistito dell'imputato che merita di essere affrontato è il seguente: pur con la prudenza, al limite di una vera e propria ritrosia (come verrà approfonditamente esposto nel paragrafo dedicato alla valutazione dei mezzi istruttori: cfr. *infra*) che ha caratterizzato il suo esame assistito con le forme dell'incidente probatorio, l'imputato ha confermato alcuni elementi di fatto importanti (che potevano anche essere apprezzati dalla mera visione del video, ma che appaiono ancor più significativi alla luce delle dichiarazioni dei presenti).

Nel momento in cui e gli altri – molti dei quali, come lui, non appartenenti al reparto isolamento – sono giunti *in loco* la situazione era tranquilla.

La difficoltà dell'imputato nel pronunciare l'aggettivo "tranquillo" in relazione al reparto isolamento se, da un lato, può essere compresa nel senso che definire tranquillo il reparto isolamento di una Casa Circondariale come San Gimignano può apparire ingenuo, dall'altro non elide il rilievo per cui, in quel momento (e il punto sarà ampiamente ripreso anche più avanti) *la situazione nel reparto isolamento era tranquilla e non c'era nessuna emergenza*.

Come detto, questo è riconosciuto anche – seppure con difficoltà e non esplicitamente per il rilievo che tale elemento assume ai fini del giudizio di penale responsabilità nei confronti degli odierni imputati, ivi incluso il dichiarante – dallo stesso imputato nel corso del suo incidente probatorio.

Allo stesso modo, l'imputato conferma che il detenuto non ha posto in essere alcun comportamento aggressivo nei confronti degli agenti, non appena è stata aperta la porta blindata della sua cella (la "conferma" viene, da questo Giudice, intesa come conferma rispetto a quanto si può percepire dall'esame del documento video).

Fondamentale è un altro dato, dichiarato dall'imputato il detenuto appena aperta la porta della sua cella, aveva in mano il sapone ed era, dunque, con tutta evidenza, pronto a recarsi presso il reparto docce, così come emerge dal video e come dichiarato a più riprese dal medesimo detenuto (nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero e nel corso del suo incidente probatorio).

C'è stato un aspetto, poi, nel corso dell'incidente probatorio che ha costituito oggetto di approfondimenti e momenti di tensione nel corso dell'esame, relativamente alla necessità o meno che quindici persone prendessero parte ad un'operazione del tipo di quella posta in essere.

L'imputato ha dichiarato di aver svolto quasi sempre mansioni amministrative nel corso della sua carriera e, dunque, non ha svolto molte mansioni operative come i trasferimenti di cella.

Pur in questa sua "inesperienza" sul punto, egli ha confermato di non aver mai avuto notizia di spostamenti coattivi di cella di detenuti posti in essere in quindici unità (evidentemente senza che si tratti di spostamenti di cella coattivi di detenuti particolarmente pericolosi o in condizioni di particolare emergenza: ossia, ciò che assolutamente non ricorreva nel caso oggetto del presente processo).

Sul punto specifico, nel corso dell'incidente probatorio, l'imputato non ha espressamente dichiarato che quindici unità per svolgere un atto del tipo di quello posto in essere fossero eccessive, con ciò correggendo parzialmente il tiro rispetto all'interrogatorio, ove aveva dichiarato, sul punto, la seguente frase "ho avuto la percezione, una volta che ero già lì, che non fosse necessaria tale presenza" (cfr. interrogatorio del 16.09.2019, p. 1988, faldone V, fascicolo del Pubblico Ministero).

Nel corso dell'incidente probatorio – su questo, così come su molti altri aspetti – l'imputato ha introdotto una distinzione tra ciò che poteva affermare mentre rendeva le dichiarazioni (dunque, col senno del poi) e ciò che gli appariva chiaro nel momento e nell'immediatezza del fatto (su questo specifico aspetto si tornerà, con tutta evidenza, nel paragrafo dedicato alla valutazione delle prove); nel corso dell'incidente probatorio, sostanzialmente, l'imputato ha affermato che quindici unità potevano anche essere tante, ma in quel momento tale, eventuale, eccesso numerico non fu percepito.

Un elemento ulteriore delle dichiarazioni rese dall'imputato in incidente probatorio, che merita di essere approfondito, riguarda, poi, l'utilizzo dei guanti e la modalità di gestione dei movimenti dei detenuti.

Per quel che attiene all'utilizzo dei guanti, l'imputato ha dapprima dichiarato che gli stessi vengono dati in uso a ciascun agente e l'utilizzo degli stessi veniva indicato nei corsi di formazione, per poi affermare che in quel frangente lui non aveva i guanti di ordinanza. Perciò, ne prese altri monouso ivi disponibili: tutto ciò perché c'era il rischio, evidentemente, che dovessero intervenire venendo a contatto con il detenuto, nonostante – come dichiarato e come sostenuto dal difensore sino alla fine – avesse detto (ma, come visto, questa comunicazione in realtà non è stata confermata da

che solo lui. [...] dovevano materialmente toccare il detenuto: delle due l'una, o solo [...] dovevano toccare il detenuto, per spostarlo o (come è ragionevole) tutti i presenti hanno indossato i guanti per intervenire nel momento in cui ce ne fosse stato bisogno, perché non vi fu nessuna disposizione per cui tutti gli agenti (tranne [...] e [...] non dovessero toccare la persona offesa.

Ancora, l'imputato [...] ha dichiarato che per andare a fare la doccia, i detenuti si possono spostare liberamente all'interno dei reparti e non necessitano di alcuna scorta. L'imputato, poi, ha confermato che non appena aperta la porta il detenuto [...] aveva in mano il bagnoschiuma e, dunque, in quel momento (nel momento dell'apertura della porta blindata) non poteva che essere chiaro all'imputato [...] - in virtù delle sue stesse dichiarazioni - che si stava compiendo un qualcosa di profondamente anomalo, poiché i detenuti non venivano scortati alle docce.

Nel corso del suo lungo incidente probatorio, poi, l'imputato [...] ha descritto lo svolgimento del fatto, rispetto al quale la sua posizione è stata quella di non aver mantenuto una corretta e completa visuale dell'accaduto durante lo spostamento nel corridoio, da una cella all'altra. Egli ha, inoltre, affermato di aver visto "mani" che si dirigevano verso la posizione della persona offesa, pur non avendo visto sferrare pugni in danno della medesima persona offesa; ha dichiarato, poi, di aver visto "movimenti di scarpe", verso la persona offesa, ma non dei calci; infine, ha dichiarato di essere entrato non per primo nella cella di destinazione del detenuto [...] in cui lui e gli altri agenti sono entrati esclusivamente per bonificare gli ambienti, senza che alcuna violenza sia stata perpetrata in danno della persona offesa.

Concludendo per quel che riguarda le dichiarazioni dell'imputato [...] (, relative alla ricostruzione dei fatti (che saranno approfonditamente valutate nel paragrafo 3), nel corso dell'incidente probatorio l'imputato non ha ripetuto con la certezza mantenuta nel corso dell'interrogatorio, di aver udito la frase "fermi così lo ammazza", avendo dichiarato, al contrario, di aver udito una frase, forse, del tipo "fermo così lo ammazzi" (cfr. dich. imp. [...], incidente probatorio del 5.11.2020, p. 31, fol. 4395, faldone XI, fascicolo del Pubblico Ministero).

Pur nell'incertezza delle dichiarazioni dell'incidente probatorio, alla fine - anche rispondendo a specifiche sollecitazioni, sul punto, di uno dei difensori di parte civile - l'imputato ha confermato di aver udito una frase del genere, provenire da qualcuno degli agenti presenti, pur non avendo avuto ricordanza in merito alla esatta provenienza della frase (chi l'ha detta), alla fine l'imputato ha collocato tale frase grosso modo nel momento in cui [...] si inginocchia sulla schiena della persona offesa (cfr. dich. imp. [...], incidente probatorio del 5.11.2020, pp. 57-58, fol. 4369-4368, faldone XI, fascicolo del Pubblico Ministero).

In merito allo svolgimento dei fatti sono stati escussi in interrogatorio, in fase di indagine, gli imputati [...] e [...] (tutti gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere).

Nel corso dell'interrogatorio svolto in data 16.09.2019, l'agente [...] ha riferito che lo spostamento di cella del 11.10.2018 si rese necessario a causa di alcuni disordini che si erano verificati nel reparto isolamento, al mattino. Tali disordini avevano riguardato, in particolare, il detenuto GIANI-CHI, tanto che gli agenti (tra cui [...], allertato insieme a [...] dallo stesso [...] gli avevano bonificato la cella mentre il detenuto era in doccia. Molto interessante sottolineare la dinamica dell'intervento dei quindici agenti protagonisti di questa vicenda, secondo le parole dell'agente [...]. L'imputato, infatti, ha riferito che l'ispettore [...] (presente in reparto perché, a seguito dei più volte menzionati disordini fu allertata la Sorveglianza generale) lanciò una frase in codice via radio del tipo "Lince e Falco in isolamento", laddove i nomi si riferiscono al personale in servizio presso l'Alta e Media Sicurezza.

Secondo le esatte parole dell'imputato, in presenza di frasi del genere *non* vi era un obbligo giuridico, *recte*, un ordine di intervento, bensì un obbligo che lo stesso imputato ha definito "*morale*", tanto che il non esita ad inferire, logicamente e consequenzialmente, il carattere *spontaneo* dell'intervento dei soggetti accorsi in isolamento (cfr. *interrogatorio* del 16.09.2019, p. 2045, faldone V, fascicolo del Pubblico Ministero).

Successivamente, l'imputato ha ribadito la legittimità dell'operato suo e dei colleghi, nello svolgimento dell'azione oggetto di questo processo, dovuta all'aggressività del detenuto ribadendo, altresì, la legittimità del "contenimento fisico" nei confronti del detenuto.

Nel corso del suo interrogatorio, reso in data 23.07.2019, l'imputato ha fornito elementi molto rilevanti, poiché a differenza dei suoi colleghi, l'imputato non ha esitato a descrivere la situazione nel reparto isolamento, nel pomeriggio del giorno 11.10.2018, come tranquilla.

Ancora, l'imputato ha chiarito che gli spostamenti di cella, quando il detenuto è agitato, si potevano eseguire in due/tre agenti e, comunque, il detenuto in quel frangente *non* era agitato.

Sempre rimanendo sulle caratteristiche dell'operazione effettuata, l'imputato ha dichiarato di non aver mai preso parte ad operazioni *così*, cioè connotate da un numero evidentemente spropositato di partecipanti, anche quando ha effettuato spostamenti di cella.

Infine, per quel che riguarda le caratteristiche fisiche del detenuto, l'imputato ha adoperato una espressione particolarmente evocativa e più volte menzionata nel corso della discussione del presente processo: il detenuto a "*un fucellino*" (cfr. *interrogatorio* del 23.07.2019, p. 2052, faldone V, fascicolo del Pubblico Ministero).

1.5 Il racconto dei detenuti presenti nel reparto isolamento

Come già anticipato, il presente processo penale sorge da alcune lettere inviate dai detenuti presenti nel reparto isolamento della Casa Circondariale di San Gimignano, il giorno 11.10.2018, al Magistrato di Sorveglianza e al Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, in cui i detenuti invece di avanzare istanze relative alla pena in esecuzione o al titolo esecutivo, hanno denunciato il fatto oggetto del processo, oltre ad altre condotte che alcuni dei protagonisti della vicenda oggi *sub iudice* avrebbero commesso in loro danno.

Oltre a quanto scritto nelle lettere in questione – acquisite agli atti – alcuni dei detenuti presenti hanno parlato nei giorni successivi con le educatrici della Casa Circondariale (sul punto, si tornerà più avanti) e tutti sono stati sentiti a sommarie informazioni da parte del Pubblico Ministero nel corso delle indagini. I detenuti ascoltati dal Pubblico Ministero sono (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali del 13.12.2018), BARONE Fabio (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali del 13.12.2018), CRISCUOLO Ciro (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali del 13.12.2018) (per i quali cfr. pp. 249 ss., faldone I, fascicolo del Pubblico Ministero), GIANICHI Abdelraouf (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali del 16.01.2019) e SOLIMANDO Vincenzo (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali del 18.01.2019) (per i quali cfr. pp. 324 ss., faldone II, fascicolo del Pubblico Ministero).

Dinanzi al Pubblico Ministero, i detenuti escussi hanno confermato quanto riferito sin dal momento successivo al fatto, con le missive indirizzate all'autorità giudiziaria.

I detenuti, in particolare, hanno raccontato fatti esattamente coincidenti – nei loro contenuti essenziali – con il decisivo riscontro fornito dal video e, in particolare, hanno riferito di aver udito i classici rumori propri di un pestaggio e di minacce rivolte in danno del detenuto oggetto delle condotte degli agenti della Polizia Penitenziaria.

La deposizione dei detenuti, poi, è fondamentale pure per dimostrare una frazione di eventi ulteriori, che, però, non costituiscono oggetto di questo procedimento penale; per quel che riguarda l'oggetto di tale processo, seppur con le minime differenze che possono sussistere rispetto a dichiarazioni rese da diversi soggetti, comunque i proponenti hanno reso al Pubblico Ministero dichiarazioni esattamente coincidenti nel loro nucleo essenziale.

Tutti i detenuti – in particolare, tutti quelli di nazionalità italiana – hanno riferito (limitatamente a ciò che interessa l'oggetto del presente procedimento) in merito ai litigi che erano intercorsi tra GIANICHI e [redacted] nella mattinata, al carattere intemperante del GIANICHI e, poi, in merito agli insulti che [redacted] rivolgeva anche a loro, nella sua lingua.

Per quel che riguarda lo svolgimento dei fatti che occupano il presente procedimento, tutti i detenuti hanno riferito di aver avuto contezza diretta mediante percezione visiva (attraverso gli spioncini rimasti aperti) e uditiva dell'azione posta in essere dagli agenti della Polizia Penitenziaria. In particolare, tutti i detenuti hanno dichiarato al Pubblico Ministero in sede di sommarie informazioni testimoniali di aver visto e sentito l'arrivo del gruppo di agenti diretti verso la cella del detenuto [redacted] e di aver visto e sentito l'esecuzione di un violento spostamento di cella, condito da aggressioni fisiche, pugni e calci. Sul punto, nello specifico, i detenuti hanno dichiarato di aver udito frasi minatorie proferite dagli agenti (riportate in imputazione) e, soprattutto, espressioni di dolore del detenuto mentre veniva picchiato.

A seguito della conduzione del detenuto [redacted] nella cella di destinazione, poi, i detenuti hanno dichiarato di aver temuto che fosse morto o comunque versasse in gravi condizioni, perché non rispondeva, né emetteva alcun segnale di vita, tanto che fu chiamato a voce alta anche dagli agenti della Polizia Penitenziaria dei turni successivi, da fuori la porta blindata, per verificare se fosse in grado di rispondere.

I detenuti, poi, hanno dichiarato di aver riferito l'accaduto alle educatrici e hanno, altresì, chiarito di non aver mai visto un'azione così da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria, per ciò che concerne il numero dei soggetti intervenuti e il tipo di operazione posta in essere.

Infine, il detenuto BARONE Fabio ha aggiunto di aver parlato con [redacted] giorni dopo: secondo quanto dichiarato dal soggetto informato sui fatti, il detenuto gli avrebbe riferito di non aver volontà di denunciare alcunché, di essere spaventato ma di stare bene (dopo i fatti), poiché "le guardie" gli facevano dei piccoli favori come la concessione di sigarette (cfr. *sommarie informazioni testimoniali BARONE Fabio*, p. 259, faldone I, fascicolo del Pubblico Ministero).

1.6 La condizione del detenuto

dopo i fatti

Come anticipato, nel capo di imputazione è contestato agli imputati in concorso di aver cagionato, in occasione della commissione del reato di cui al capo A), anche lesioni consistite nella ferita lacerocontusa, derivante da un taglio di circa 3 centimetri all'occhio sinistro.

Nell'immediatezza dei fatti occorsi nel pomeriggio del giorno 11.10.2018, il detenuto [redacted] è stato lasciato seminudo nella cella n° 19 del blocco B del reparto isolamento e, sino al giorno successivo, non è stato visitato da alcuno.

Il primo che avrebbe dovuto effettuare una visita completa e approfondita al detenuto è stato uno dei medici in servizio, il dott. GIACHI che il 12.10.2018 ha visto il detenuto senza notare alcun segno particolare.

Sul punto, GIACHI ha dapprima reso sommarie informazioni testimoniali nel corso delle indagini che poi l'hanno visto indagato, imputato e condannato con rito abbreviato, in primo grado, per omissione di atti d'ufficio con riguardo alla omessa visita del detenuto [redacted].

Il richiamo di quanto fatto (o non fatto) nell'immediatezza dal dott. GIACHI vale poiché sovente nel corso della discussione si è fatto riferimento a testimoni che avrebbero visto e/o visitato il detenuto [redacted] senza che questi riportasse alcun segno visibile delle violenze subite secondo l'enunciazione accusatoria.

Occorre tuttavia rilevare sin d'ora, però, che il detenuto [redacted] non è stato sottoposto ad alcuna visita munita di un minimo grado di approfondimento tale, da poter essere ritenuta e definita una visita effettiva e utile allo scopo: sicuramente non poteva essere qualificata una visita effettiva quella effettuata

da : l'indomani (di cui al capoverso precedente), né può essere ritenuta effettiva la visita effettuata dalla dott.ssa POLATO Elena.

La dott.ssa POLATO ha visitato il detenuto in data 13.10.2018, senza rilevare, però, alcuna ferita come rilevato, al contrario, della dott.ssa D'URSO che aveva visto il detenuto il giorno prima (il punto sarà affrontato subito dopo).

Nel corso delle sommarie informazioni testimoniali, la dott.ssa POLATO ha ridimensionato l'occasione del suo incontro con il detenuto, giungendo anche a non definirlo una "visita", poiché il detenuto è stato visto attraverso la porta blindata, a distanza di circa tre metri, con una luce bassa che neanche consentiva di scorgere bene eventuali segni presenti in volto (così come specificato dalla POLATO stessa), per un tempo standard di circa 30 secondi.

In questo lasso di tempo, la dott.ssa POLATO ha certificato di non aver visto nulla degno di segnalazione indosso al detenuto. il quale, tra l'altro, ha rifiutato visite più approfondite "in presenza degli agenti" (cfr. *cartella clinica detenuto* annotazione del 13.11.2018 a firma della dott.ssa POLATO Elena, p. 869, faldone III, fascicolo del Pubblico Ministero).

Tale frase ha costituito oggetto di ampio dibattito nel corso della discussione, ma il soggetto informato sui fatti POLATO Elena non ha fornito dinanzi al Pubblico Ministero una spiegazione certa riguardo all'aggiunta di questa frase, non avendo chiarito se essa sia stata conseguenza di un rifiuto della visita manifestato da una volta visto che erano presenti anche gli agenti della Polizia Penitenziaria (che erano comunque presenti, seppure a distanza tale da garantire il rispetto della riservatezza del detenuto, secondo quanto riferito dalla POLATO), oppure se tale rifiuto sia conseguito ad una richiesta di visita avanzata dagli agenti stessi.

Nel corso delle sue dichiarazioni al Pubblico Ministero, quindi, la dott.ssa POLATO non ha esposto in maniera chiara e precisa i fatti, avendo mancato di ricordare molti dettagli e avendo, comunque, reso l'idea della genericità, dell'approssimazione e della rapidità dell'incontro con il detenuto (che, appunto, non può neanche essere definito una *visita*).

La presenza della ferita lacerocontusa all'altezza dell'occhio destro del detenuto emerge dall'annotazione della dott.ssa D'URSO sulla cartella clinica del detenuto in cui la medesima dà atto della presenza di questa ferita di circa tre centimetri, per la quale il detenuto aveva indicato, come causa, una caduta in un posto imprecisato, rifiutando altre visite e approfondimenti (cfr. *cartella clinica detenuto* annotazione del 13.11.2018 a firma della dott.ssa D'URSO, p. 868, faldone III, fascicolo del Pubblico Ministero).

La ferita è stata vista, poi, nell'immediatezza anche dal funzionario pedagogico BRUNO Ivana Luisa, che aveva appreso l'accaduto parlando con i detenuti il giorno successivo e aveva visto con un taglio sull'occhio (cfr. *verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da BRUNO Ivana Luisa il 23.11.2018*, pp. 10 ss. faldone I, fascicolo del Pubblico Ministero e *verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da BRUNO Ivana Luisa il 18.10.2019*, pp. 2306 ss., faldone VI, fascicolo del Pubblico Ministero).

Il riscontro sulla sussistenza della ferita emerge, infine, anche dalla relazione a firma della comandante FANTOZZI, datata 17.10.2018 e nelle dichiarazioni rese in fase di indagine (cfr. pp. 57 ss., faldone I, fascicolo del Pubblico Ministero e *verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da FANTOZZI Morgana il 1.02.2020*, pp. 4092 ss. faldone XI, fascicolo del Pubblico Ministero) e dalle dichiarazioni della funzionaria giuridico-pedagogica IACHINI Sabrina (cfr. *sommarie informazioni testimoniali rese da IACHINI Sabrina il 12.03.2019*, pp. 741 ss. faldone III, fascicolo del Pubblico Ministero).

Ebbene, sia nella relazione della comandante FANTOZZI (con concetto ribadito anche nelle sommarie informazioni testimoniali rese al Pubblico Ministero in fase di indagine), che nelle dichiarazioni della funzionaria IACHINI si dà atto della diretta visione, da parte delle due donne, il giorno dopo i fatti, del taglio sopra all'occhio destro del detenuto.

In entrambe le circostanze, tra l'altro, il medesimo detenuto, rispondendo alle due donne che gli chiedevano come si fosse procurato la ferita, ha dichiarato di essersela procurata da solo, specificando alla

comandante FANTOZZI, in particolare, di essersela provocata cadendo e sbattendo contro il letto e di non essersi fatto visitare perché il suo medico era Dio.

1.7 I risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali

Nel corso del presente procedimento penale, a far data dal 4.12.2018 sono state disposte intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali nei confronti, tra gli altri, di tutti gli odierni imputati e dei co-imputati, e i risultati delle captazioni sono stati utili specialmente nei confronti dei coimputati separatamente giudicati (tutti i risultati delle captazioni, comunque, sono agli atti di questo processo).

Le conversazioni intercettate riguardano, in particolare, i coimputati separatamente giudicati, mentre tra gli imputati in questo procedimento, è l'imputato _____ che ha effettuato conversazioni di maggiore interesse.

Al fine della corretta contestualizzazione delle conversazioni intercettate, occorre sottolineare come nei primi mesi dell'anno 2019, erano in corso indagini preliminari svolte a Firenze in merito alla vicenda del ritrovamento del telefono cellulare nella cella del reparto isolamento, di cui si è più volte discusso nelle pagine precedenti.

Ebbene, dalla lettura delle intercettazioni di conversazioni telefoniche effettuate dall'odierno imputato _____ emerge una certa preoccupazione *prima* di recarsi a Firenze – ricevuta la convocazione – poiché non conosceva l'oggetto dell'atto di indagine cui avrebbe dovuto presenziare.

La medesima preoccupazione emerge anche dall'esame delle conversazioni che riguardano altri soggetti imputati: tutti erano preoccupati, perché *non* sapevano ancora *se* a Firenze si sarebbe parlato *anche* o *solo* dei fatti accaduti l'11.10.2018.

La rappresentazione plastica della *preoccupazione* in questione (ossia, di essere chiamato anche per riferire in merito ai disordini del giorno 11.10.2018) emerge dalla conversazione di cui al RIT n° 58/2019, progressivo n° 184 del 17.01.2019, tra l'imputato _____ e _____ Quest'ultimo è in servizio presso la Polizia Penitenziaria di San Gimignano, con il grado di Assistente, presso l'Ufficio Segreteria, competente a trattare, tra le altre cose, tutto ciò che riguarda la posizione di stato dei dipendenti e tutta la corrispondenza della Casa Circondariale, ivi compresa la corrispondenza del Direttore.

Le indagini hanno consentito di appurare come il _____ era conoscente dei protagonisti di questa vicenda e con alcuni di essi fosse particolarmente intimo, tanto da intrattenere diverse conversazioni con essi (anche attraverso l'applicativo di messaggistica istantanea *whatsapp*, sul quale il LARI faceva parte di un gruppo con alcuni degli imputati e co-imputati, chiamato *Mangiatoia*).

Nella conversazione citata, l'imputato _____ appare preoccupato di dover essere chiamato a riferire anche sui fatti dell'11.10.2018 perché la sua presenza emerge dalla visione dei video e, soprattutto, perché *"qualcuno che allunga il braccio e la gamba c'è! Quindi, anche noi siamo lì... e che non si è fatto nulla"*. Dalla conversazione, dunque, oltre alla convinzione di non aver fatto nulla, emerge la chiara consapevolezza (con riduzione tipica del momento colloquiale della conversazione) della possibilità di essere chiamato a riferire perché c'è stata violenza.

Nella conversazione, poi, l'imputato aggiunge che la prossima volta che lo chiamano *"si chiuderà in bagno"*: pur con molte difficoltà e poca spontaneità, nel corso dell'incidente probatorio l'imputato _____ ha confermato che la frase in questione era riferita ai fatti accaduti in data 11.10.2018.

Ancora, la condizione di preoccupazione dell'odierno imputato _____ sui possibili risvolti dei fatti dell'11.10.2018 emerge, altresì, dalla conversazione telefonica avuta con il coimputato _____, di cui al RIT n° 29/2019, progressivo n° 1038, del 1.02.2019.

In questa conversazione, l'imputato _____ appare visibilmente preoccupato della convocazione a Firenze, chiede cosa sia stato chiesto al collega, si dimostra convinto che l'oggetto dell'atto investigativo sia, nello specifico, *"l'altro fatto"*, cioè quello oggetto del presente processo (*altro* rispetto

alla vicenda del ritrovamento del telefonino nella cella) e, poi, pronuncia la seguente frase "è un po' difficile, poi, secondo me che tutte e 14 le persone dicano le stesse cose".

La maggior preoccupazione per la convocazione che si ritiene relativa anche ai fatti dell'11.10.2018, da parte dell'imputato, emerge dalla conversazione di cui al RIT n° 58/2019, progressivo n° 478, del 1.02.2019, in cui il [] parla con la compagna BERNARDESCHI Barbara.

In tale conversazione, l'imputato si lascia andare a commenti di forte agitazione per l'oggetto della convocazione e, soprattutto, a commenti di rabbia e sdegno per l'ingiustizia – percepita – di dover pagare per colpe altrui e, in particolare, di un collega al quale "bisognerebbe pigliare la tamica di benzina, buttargliela addosso e dargli fuoco". Ancora, la conversazione in questione si conclude con delle esternazioni dell'imputato, secondo il quale lui potrebbe parlare e rivelare "l'impossibile", comprese "notizie di reato".

Sul punto, incalzato nel corso dell'interrogatorio, l'imputato [] non ha fornito una versione convincente, essendo rimasto evidentemente generico rispondendo alla richiesta del Pubblico Ministero di circostanziare il destinatario delle sue espressioni aggressive.

Nel corso dell'incidente probatorio, invece, l'imputato [] ha ammesso, sempre a seguito di domande incalzanti anche rivolte dal Giudice e senza spontaneità, quel che aveva negato in sede di interrogatorio: ossia, che il destinatario delle espressioni in questione era il collega []

Occorre, infine, richiamare in merito alla posizione dell'imputato [] la conversazione telefonica avuta con il co-imputato [] di cui al RIT n° 248/2019, progressivo n° 110, del 1.02.2019 in cui, sempre a proposito della convocazione a Firenze, l'imputato [] dice al suo interlocutore di voler "tenere la linea". Il [] gli risponde di prepararsi su "più fronti" e di leggersi le relazioni.

Se il riferimento al prepararsi su più fronti è innegabilmente rivolto alla possibilità che la tanto temuta – da parte di [] – convocazione a Firenze avesse ad oggetto anche i fatti oggetto del presente procedimento (oltre a quelli relativi ai fatti conseguenti al ritrovamento del telefono cellulare in cella), molto si è discusso sul significato da attribuire all'espressione "tenere la linea".

L'intercettazione non è stata ripresa direttamente nel corso dell'incidente probatorio di [] poiché era stata già oggetto di contestazione e commento nel corso dell'interrogatorio, in occasione del quale l'imputato aveva spiegato la sua versione al Pubblico Ministero, chiarendo che quel "tenere la linea" era da intendersi come tenere la "sua" linea, nel senso di ribadire la sua versione dei fatti, conforme a quel che aveva visto e percepito.

Inoltre, incalzato dal Pubblico Ministero, l'imputato ha negato di aver concordato una versione da riferire agli inquirenti, se del caso previa lettura delle relazioni di servizio predisposte, *in primis*, proprio dall'ispettore []

Come premesso, le numerose altre intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche hanno avuto ad oggetto le posizioni dei co-imputati separatamente giudicati, anche per profili attinenti alla contestazione di reati ulteriori rispetto a quelli per i quali qui si procede.

Rinviando, dunque, all'esame che di quelle intercettazioni sarà effettuato nella sede processuale propria, non può, in questa sede, tuttavia, non richiamarsi – in ragione della valutazione giuridica dei fatti e della loro consistenza: elementi, questi, comuni che verranno necessariamente affrontati in questa sede processuale – il contenuto della conversazione telefonica di cui al RIT n° 248/2018, progressivo n° 837 del 17.01.2019, tra [] e []

In questa conversazione, avente ad oggetto i fatti dell'11.10.2018, [] rivolge la seguente domanda: "ma... voi vi eravate coperti, sì?" e [] risponde: "ess... ma c'eravamo coperti fino a un certo punto e poi... le immagini so' quelle, ma tutto può essere interpretato in tante maniere".

Riservando, come detto, ogni valutazione in merito alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità a carico di soggetti non imputati dinanzi a questo Giudice alla Autorità Giudiziaria investita del relativo procedimento, la conversazione in questione appare emblematica poiché fa emergere un dato: i conversanti erano ben consci della illiceità del gesto, poiché al di là delle acrobazie verbali che possono accompagnare i commenti, le difese e le argomentazioni, la "necessità di coprirsi" non sussiste rispetto ad []

un fatto lecito, legittimo e conforme alle leggi e regolamenti che disciplinano l'attività della Polizia Penitenziaria, altrimenti rispetto ad ogni condotta si chiederebbe se gli autori si siano coperti o meno.

2. Le indagini difensive

Prima della celebrazione dell'udienza preliminare e, dunque, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 419, comma 2° c.p.p., la difesa comune di nove imputati (con ciò riferendocisi, in questa sede e più avanti, alla difesa di tutti gli imputati eccetto _____ ha depositato un corposo fascicolo di investigazioni difensive.

Le investigazioni in questione consistono nell'acquisizione di numerosissimi documenti (cfr. pp. 1-1883 e pp. 2073-2215, fascicolo del difensore) relativi alla vita carceraria di tutti i soggetti detenuti coinvolti nella presente vicenda processuale, ivi incluso il detenuto _____, e, in particolare, documentazione concernente ogni vicenda che ha potuto concernere e riguardare la permanenza dei detenuti in questione presso la Casa Circondariale di San Gimignano e, nello specifico e per ciò che concerne il detenuto _____, anche documenti relativi allo storico delle infrazioni disciplinari del detenuto, nonché atti relativi alla permanenza dello stesso presso la Casa Circondariale di Sollicciano, nel periodo successivo ai fatti.

Il difensore, poi, ha depositato una *consulenza forense* sul reparto isolamento effettuata dal consulente tecnico di parte MINERVINI Paride (cfr. pp. 1948-2000, fascicolo del difensore) e, infine, una serie di informazioni documentate da soggetti informati sui fatti, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. (cfr. pp. 2001-2072, fascicolo del difensore).

Occorre, preliminarmente, confutare le eccezioni alla utilizzabilità della *consulenza forense* a firma del dott. MINERVINI, sollevate dal Pubblico Ministero nel corso della sua discussione.

Secondo il Pubblico Ministero, tale *consulenza forense* non sarebbe assimilabile ad una *consulenza tecnica fuori dei casi di perizia* di cui all'art. 233 c.p.p., trattandosi, invece, di un esperimento giudiziale di cui all'art. 218 c.p.p., eseguito dal difensore al di fuori della cornice legale in cui l'esperimento giudiziale è ammesso dalle disposizioni codicistiche che lo disciplinano: ossia, il dibattimento, essendo annoverato tra i mezzi di prova.

La deduzione della Parte Pubblica ha poggiato sulla circostanza in virtù della quale il consulente MINERVINI non avrebbe proceduto a svolgere valutazioni che richiedono competenze tecnico/scientifiche, ma avrebbe ricreato la scena del crimine, riproducendo le modalità con cui il fatto si sarebbe svolto, secondo l'enunciazione accusatoria, al fine di esporre argomenti a sostegno della tesi difensiva.

In effetti, la *consulenza forense* a firma del dott. MINERVINI consiste in un elaborato scritto in cui si dà atto delle risultanze di un sopralluogo effettuato – previa autorizzazione del Giudice – nella Casa Circondariale di San Gimignano, in data 12.06.2020, in occasione del quale il consulente e il difensore hanno scattato fotografie, hanno effettuato misurazioni e hanno riprodotto la scena dei fatti (adoperando un manichino che impersonasse la persona offesa _____ durante il percorso dalla vecchia alla nuova cella), per poi consentire al consulente di concludere sulla possibilità o meno che i detenuti dall'interno delle celle vedessero o meno quel che hanno riferito di aver visto, previo calcolo delle traiettorie di visibilità attraverso gli spioncini delle porte blindate delle singole celle in cui erano ristretti. Tanto a significare che, con le forme di una consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, il difensore ha effettivamente svolto e documentato una riproduzione dei fatti, al fine di accertare se gli stessi si fossero svolti nel modo decritto dai testimoni escussi in fase di indagine (con ciò, apparentemente, integrando, secondo il Pubblico Ministero, il disposto dell'art. 218 c.p.p.).

Tuttavia, a prescindere dall'esatta qualificazione dello strumento di indagine difensiva in esame, non può non osservarsi come gli esiti siano, allo stato, pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto. A prescindere dall'assenza di qualsivoglia rilievo od eccezione da parte del Pubblico Ministero, al momento dell'acquisizione del fascicolo delle indagini difensive formalizzata all'udienza del 7.01.2021, ad ogni buon conto il rito abbreviato preclude la possibilità di eccepire nullità diverse da quelle assolute e inuti-

lizzabilità diverse da quelle derivanti dalla violazione di divieti probatori (ai sensi dell'art. 438, comma 6-*bis* c.p.p.).

Orbene, l'eventuale inesatta articolazione di una consulenza tecnica fuori dei casi di perizia non integra una nullità assoluta (non versandosi in alcuno dei casi previsti dall'art. 178-179 c.p.p.), né integra un caso di inutilizzabilità derivante da divieto probatorio, non essendovi un espresso divieto in tal senso violato dal difensore.

Tanto chiarito e precisato, lo scrivente Giudice non può non rilevare come le indagini difensive articolate dalla difesa dei nove imputati non siano idonee a fornire elementi utili per la decisione nel senso patrocinato dalla difesa e, dunque, a favore degli imputati.

Per quel che riguarda, nello specifico, l'incidenza della *consulenza forense*, non può non chiarirsi, in questa sede, un punto che verrà ripreso anche nel paragrafo dedicato alla valutazione degli atti disponibili per la decisione: la presenza del video non consente logicamente, ragionevolmente e giuridicamente di affermare che i fatti (per quel che riguarda, ovviamente, la parte di fatti caduti sotto le lenti delle telecamere) si siano svolti in maniera difforme da quanto risultante dal video medesimo.

Detto in altri termini, ogni deduzione difensiva e ogni mezzo di prova (in senso lato) volti a sostenere uno svolgimento dei fatti diverso da quanto risulta nel video sono privi di rilievo, poiché l'efficacia esplicativa del video è tale, da relegare all'irrilevanza ogni elemento istruttorio di segno opposto (come anticipato, il punto è di cruciale importanza e verrà ribadito anche più avanti, poiché le numerosissime carte di questo processo, gli atti dell'indagine difensiva e le argomentazioni spese in discussione sono costellati di tentativi di veicolare una versione dei fatti diversa da quella oggettivamente ed inequivocabilmente emergente dalla visione dei filmati acquisiti agli atti).

Nello specifico, le deduzioni difensive basate sulla consulenza MINERVINI, volte a screditare le dichiarazioni dei detenuti, non colgono nel segno, poiché i fatti oggetto del presente processo, che costituiscono (come visto), oggetto delle prime denunce inviate dai detenuti al Magistrato di Sorveglianza e al Tribunale di Siena sono confermate dal video e, pertanto, qualora ci fossero delle imprecisioni nel narrato dei detenuti escussi a sommarie informazioni testimoniali o delle contraddizioni, queste (come si vedrà) sono frutto della fisiologica diversità che può cogliere le dichiarazioni di più soggetti, ma *non* sono frutto di un complotto dei detenuti ai danni degli agenti della Polizia Penitenziaria poiché, lo si ribadisce, il narrato dei detenuti sentiti come soggetti informati sui fatti è confermato, nel suo nucleo essenziale, dal video e, pertanto, la consulenza MINERVINI nulla aggiunge.

Né, si ritiene, che siano aggiunti elementi utili ai fini della decisione, dall'impressionante mole di documenti acquisiti dal difensore, relativi alla storia carceraria di tutti i soggetti detenuti coinvolti in questo procedimento e, in particolare, relativi alla storia carceraria, personale e sanitaria di 

Anche rispetto all'analisi dell'incidenza di tale frazione delle indagini difensive svolte si anticipano giudizi che verranno ripresi e analizzati nelle parti successive della presente sentenza.

I documenti acquisiti dalla difesa offrono al patrimonio della decisione una serie di elementi che benché veri e riscontrati, non sono in grado di spostare nella maniera più assoluta il giudizio sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Per quel che riguarda, in particolare, i documenti relativi alla storia dei detenuti sentiti come soggetti informati sui fatti a sommarie informazioni testimoniali, come visto, il video costituisce il riscontro oggettivo e insuperabile della credibilità delle loro dichiarazioni e, pertanto, documenti attestanti la storia personale e le vicende che hanno condotto gli stessi in isolamento nulla aggiungono rispetto al giudizio prima esposto.

Discorso simile (che, anche qui, sarà ripreso più avanti) rispetto ai dati conoscitivi offerti dalla consistente mole di documenti riguardanti la vicenda personale, disciplinare e carceraria del detenuto

I dati conoscitivi che emergono dagli atti acquisiti dal difensore dei nove imputati, infatti, sono dati che certamente vengono valorizzati dallo scrivente Giudice, ma che non aggiungono nulla rispetto alla rico-

struzione dei fatti per cui è processo, riferendosi a momenti precedenti e successivi rispetto al fatto, e che non hanno alcuna incidenza *diretta* con il fatto, sì che la sussistenza di quanto dimostrato da questi documenti *non* è incompatibile con la ricostruzione dei fatti nel senso descritto nel capo di imputazione. Detto in altri termini: se il detenuto _____ è stato prima o dopo i fatti, a San Gimignano o a Sollicciano o in qualsiasi altra Casa Circondariale, soggetto che può aver avuto problemi disciplinari, ciò *non* può incidere sulla dimostrazione di quanto *oggettivamente* dimostrato dal video, ossia che l'11.10.2018 _____ era un detenuto più che pacifico, un "fucellino" (come definito dall'imputato TALAMANCA) che voleva andare a fare la doccia e che non c'era *nessuna* situazione di allarme nel reparto.

Come anticipato, il terzo nucleo di indagini difensive prodotte prima dell'udienza del 7.01.2021 contiene numerosi verbali di dichiarazioni ex art. 391-bis c.p.p., da parte di persone informate sui fatti. In generale, si tratta di dichiarazioni rese da soggetti non presenti allo svolgimento dei fatti, che non hanno fornito elementi utili per ricostruire i fatti oggetto del capo di imputazione in senso diverso da quanto indicato.

Nello specifico e riprendendo talune dichiarazioni su cui la difesa ha maggiormente insistito nel corso della discussione, possono richiamarsi le dichiarazioni rese da POLATO Elena, sentita anche dal Pubblico Ministero (cfr. *verbale di dichiarazioni rese da POLATO Elena il 26.02.2020*, pp. 1886 ss. fascicolo del difensore).

In particolare, alla dott.ssa POLATO (medico in servizio presso la Casa Circondariale di San Gimignano) è stato chiesto, tra le altre cose, di specificare l'inciso del referto sulla cartella clinica di _____

datato 13.10.2018, in cui la dottoressa scrisse a penna che il detenuto rifiutava qualsiasi valutazione clinica "*in presenza degli agenti*"; sul punto, la dottoressa POLATO ha chiarito che l'inciso significava che il detenuto non voleva farsi visitare e dichiarò ciò a lei e agli agenti presenti.

Nel prosieguo delle dichiarazioni, la dott.ssa POLATO ha riferito di non aver riscontrato particolarità degne di nota rispetto al solito nel detenuto _____ e ha descritto la modalità di svolgimento della visita: la visita si è svolta presso il reparto isolamento, con la dott.ssa POLATO che intervistava il detenuto attraverso lo spioncino della porta e a circa due metri di distanza, il detenuto girato sul fianco destro, girava la testa per rispondere e diceva di non voler essere visto, di non aver bisogno di una visita e di non voler essere visitato (cfr. p. 1889).

Ancora, la difesa ha, poi, più volte richiamato le dichiarazioni rese dall'ispettore BONFITTO e di altri soggetti in servizio presso la Casa Circondariale di San Gimignano. Non si tratta di soggetti presenti ai fatti, ma si tratta di soggetti che sono intervenuti successivamente e che non hanno notato alcunché di particolare.

Infine, merita essere richiamato il contenuto delle dichiarazioni rese da IBRAHIMI Eteva, infermiera professionale in servizio, all'epoca dei fatti, a San Gimignano.

La dichiarante IBRAHIMI ha riferito al difensore di non ricordare bene chi fosse _____, poiché nel periodo in esame (ottobre 2018) "*vi sono stati più detenuti con cognome _____ al momento non so se quello che ricordo sia la persona di cui mi chiedete*". Ancora, richiesta di fornire una descrizione dell'_____ che ha in mente lei, l'infermiera risponde "*non ricordo di preciso*".

Poco dopo, però, l'infermiera è in grado di ricordare di essere passata per il giro di consegne dei medicinali nel reparto isolamento alle ore 16.00 e di non aver avuto nulla da segnalare, né di aver assistito alla scena oggetto del presente processo, né di aver visto il detenuto _____ senza pantaloni: anche se, come rammentato più volte, che il detenuto sia stato lasciato *in mutando e senza pantaloni* è dato di fatto processualmente acquisito grazie alle immagini del video.

L'infermiera, poi, nega che ci fosse alcunché da segnalare, anche con riguardo alla posizione specifica del detenuto _____

È chiaro, dunque, come dalle dichiarazioni di questi soggetti e dagli altri sentiti (che, si ribadisce, non erano presenti ai fatti) non emergano elementi utili ai fini della ricostruzione del fatto e, in particolare, non emergano elementi idonei a scalfire i dati probatori emergenti dai mezzi di prova raccolti dal Pubblico Ministero. Le dichiarazioni della dott.ssa POLATO sono state già analizzate ed è già stato sottolineato come l'intervista da essa svolta attraverso lo spioncino della porta, con la persona offesa girata (non a caso, non può parlarsi di una visita) non offre alcun elemento utile per la decisione, né tali ele-

menti possono essere tratti dalle dichiarazioni dell'infermiera IBRAHIMI Eteva, in ragione della genericità delle stesse.

3. Valutazione dell'istruttoria

3.1 La valutazione delle dichiarazioni dei soggetti informati sui fatti

Nel corso delle indagini, sono stati sentiti – come visto – numerosi soggetti informati sui fatti da parte del Pubblico Ministero e del difensore e, a seguito dell'esame delle dichiarazioni rese, ritiene lo scrivente Giudice che le dichiarazioni rese dai soggetti escussi da parte del Pubblico Ministero siano attendibili e condivisibili.

In particolare, per quel che attiene alle dichiarazioni rese dalle educatrici/funzionarie BRUNO, BEVILACQUA e IACHINI, si tratta di dichiarazioni precise, che trovano aderenza nelle relazioni di cui alle cartelle cliniche della persona offesa (per quel che attiene alla dimostrazione della consistenza della lesione occorsa alla medesima persona offesa).

Parimenti condivisibili devono essere ritenute le dichiarazioni rese dai detenuti CRISCUOLO, BARONE, DURACCIO e SOLIMANDO.

Sul punto, sovente si è fatto riferimento, nel corso della discussione finale, ad un *deficit* di credibilità che meriterebbero tali dichiaranti, poiché le loro provalazioni sarebbero frutto di un complotto ai danni della Polizia Penitenziaria, quale vendetta a seguito del già discusso episodio del rinvenimento del telefono cellulare.

Ritiene lo scrivente che le dichiarazioni dei soggetti in questione siano credibili e condivisibili, in ragione dei seguenti elementi:

- a) la spontaneità delle dichiarazioni e l'immediatezza delle stesse: i detenuti, infatti, mentre si trovavano all'isolamento hanno tutti rivolto lettere scritte al Magistrato di Sorveglianza e al Tribunale (quale Giudice dell'esecuzione) narrando i fatti accaduti nel pomeriggio del giorno 11.10.2018 pochissimo tempo dopo la verifica del fatto stesso;
- b) la precisione nel tempo delle dichiarazioni: il Pubblico Ministero ha personalmente escusso i detenuti in questione, che sono rimasti in stato di detenzione senza soluzione di continuità rispetto al fatto e sono stati trasferiti, a seguito dello stesso, in diverse Case Circondariali e, nondimeno, hanno tutti mantenuto la medesima posizione originariamente espressa in quelle lettere manoscritte;
- c) il riscontro: come già anticipato nel paragrafo 2 che precede, le dichiarazioni rese dai soggetti in questione, per quel che attiene ai fatti oggetto del presente processo, hanno trovato un insuperabile ed oggettivo riscontro nel filmato. Il filmato, infatti, conferma in tutto e per tutto le dichiarazioni rese dai soggetti in questione, per quel che attiene allo svolgimento del trasferimento di cella del detenuto e, pertanto, ogni contraria deduzione si arresta allo stato della mera illazione, poiché inidonea a superare un punto: le dichiarazioni dei detenuti sentiti come soggetti informati sui fatti trovano conferma (per quel che attiene al centro, al nocciolo duro delle loro dichiarazioni) da una fonte di prova oggettiva, come il filmato.

Né, ritiene lo scrivente, possono in alcun modo considerarsi fondate le deduzioni difensive volte a scardinare il giudizio di credibilità che si va affermando nei confronti di tali soggetti.

Se, infatti, vien meno la teoria del "complotto" (ossia, che le dichiarazioni accusatorie dei soggetti in esame fossero animate da un senso di vendetta nei confronti del personale della Polizia Penitenziaria) perché generica e priva di riscontri, devono essere disattese, altresì, le critiche fondate sulle contraddizioni insite nelle dichiarazioni rese dai soggetti in questione.

Deve sottolinearsi, invero, che le contraddizioni e le imprecisioni che emergono dalle dichiarazioni dei soggetti detenuti sono minime, non attengono ad elementi essenziali per la ricostruzione dei fatti e, dunque, non sono idonee a pregiudicare la conferma di un giudizio di piena credibilità delle stesse.

Anzi, nella temuta ottica del complotto dei soggetti detenuti contro il personale in servizio della Polizia Penitenziaria, qualora gli stessi avessero reso dichiarazioni esattamente e perfettamente combacianti,

senza il rischio della benché minima possibilità di divergenza e prive di aporie logiche, allora in quel caso una tale evenienza ben avrebbe potuto essere una spia del previo accordo per dichiarare tutti sempre e comunque esattamente la stessa perfetta versione: le minime divergenze, dunque, oltre a non intaccare la credibilità dei proponenti in merito al contenuto essenziale del fatto esposto, rafforzano la credibilità soggettiva dei dichiaranti stessi.

Venendo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dal difensore dei nove imputati, come in parte annunciato nel paragrafo 2 che precede, tali dichiarazioni pur essendo in sé credibili, ad ogni modo non aggiungono elementi utili per ricostruire la fattispecie oggetto del presente processo in senso alternativo a quanto descritto nel capo di imputazione, né offrono elementi utili per scardinare l'attendibilità e la credibilità dei soggetti sentiti dal Pubblico Ministero.

Tanto vale, in quanto i soggetti sentiti dal difensore ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. *non* hanno assistito ai fatti, ma, nella maggior parte dei casi, sono intervenuti *dopo* la conclusione della vicenda e, dunque, la situazione di calma e normalità che tutti hanno abbondantemente descritto *non* determina la non configurabilità dei fatti per come descritti nel capo di imputazione, poiché dall'esame della prova principale (il video filmato) *non* può apprezzarsi direttamente come a seguito dell'entrata nella cella di destinazione del detenuto tutti gli agenti vanno via e la situazione è obiettivamente calma nel reparto.

Né possono essere addotte, a riprova della non configurabilità del fatto così come descritto nel capo di imputazione, le dichiarazioni rese da POLATO e IBRAHIMI.

La prima, infatti, sentita anche dal Pubblico Ministero, *non* ha riferito di aver effettuato una visita e di *non* aver riscontrato lesioni, echimosi e tutte le altre conseguenze lesive descritte nella domanda postale dal difensore.

La dott.ssa POLATO, invero, ha guardato dallo spioncino della porta blindata, mentre questi si trovava a distanza di due metri, girato, che non voleva farsi vedere né visitare: questo fatto sarà ribadito e ripreso più volte, ma qui dev'essere affermato un punto.

Nonostante la legge prescriva che a seguito dell'utilizzo della forza nei confronti dei detenuti, questi siano sottoposti a visita, il detenuto *non* è stato visitato e ciò al di là dell'imputazione per omissione di atti d'ufficio elevata a carico del medico. Anche per quel che riguarda l'ispezione della POLATO (addotta dalla difesa quale prova dell'insussistenza di conseguenze lesive) non può non rimarcarsi l'assoluta e grave mancanza di visite nei confronti di.

La dott.ssa POLATO Elena *non* ha effettuato nessuna visita: ha brevemente e fuggacemente colloquiato dallo spioncino della porta blindata con un detenuto che due giorni prima aveva subito quanto emerso dal video (ossia, un pestaggio) e, al nascondimento e al diniego di farsi visitare da parte del detenuto, è passata oltre, verosimilmente dopo pochi secondi. Perciò, le dichiarazioni della POLATO Elena *non* valgono in *alcun* modo ad introdurre elementi a discarico degli imputati nel patrimonio della valutazione dell'istruttoria compiuta dallo scrivente, in ragione dell'estrema superficialità dell'ispezione/intervista (che non può neanche chiamarsi visita).

Né si può valutare efficacia a discarico alcuna alle dichiarazioni rese da IBRAHIMI Eteleva, in ragione della già accennata genericità e contraddittorietà delle stesse.

Nel medesimo verbale di dichiarazioni, infatti, la IBRAHIMI passa nel giro di poche domande dal non ricordarsi di dal non essere neanche in grado di descriverlo fisicamente, al riferire di *non* averlo visto senza pantaloni (quando è, invece, documentato dal video che la persona offesa fu lasciata senza pantaloni), al ricordarsi l'assenza di qualsivoglia elemento da segnalare rispetto al detenuto

Per queste ragioni, dunque, alle dichiarazioni di IBRAHIMI Eteleva non può essere riconosciuta alcuna efficacia a discarico.

3.2 Le dichiarazioni della persona offesa

Come già esposto nelle pagine che precedono, la persona offesa è stata escussa a sommarie informazioni testimoniali per la prima volta successivamente all'ordinanza di applicazione delle misure cautelari, in data 16.10.2019, mentre in data 12.11.2019 la sua deposizione è stata assunta in incidente probatorio.

Sin dalle dichiarazioni degli altri soggetti coinvolti a qualsiasi titolo in questa vicenda, sono emerse delle peculiarità nella personalità della persona offesa descritto da tutti come un soggetto molto chiuso, introverso, talvolta per questo motivo aggressivo.

Tali caratteristiche della personalità di sono state indicate anche dal co-imputato VENIENTI Valerio nel corso del suo interrogatorio in udienza preliminare, quando ha definito spesso l. come *non strutturato*, ma sono evincibili anche dall'esame delle dichiarazioni rese, da cui emergono dei deliri e delle difficoltà di orientarsi nello spazio.

Il Pubblico Ministero ha svolto degli accertamenti in merito alla capacità a testimoniare della persona offesa. da cui è emerso che il soggetto risulta affetto da una personalità schizoide e lieve deficit cognitivo, con una visione infantile del mondo e molto vulnerabile, ma comunque "sufficientemente lucido, orientato nel tempo e nello spazio" con "buona capacità mnemonica e di rievocazione dei ricordi", con la conseguente emanazione di un giudizio clinico di capacità a testimoniare, seppure con modalità protette (cfr. relazione tecnica prof. PATERNITI, pp. 2446-2447, faldone VI, fascicolo del Pubblico Ministero: sul punto, tali valutazioni sono state confermate dagli esiti della consulenza psichiatrica depositati all'udienza del 7.01.2021).

In questo contesto, come detto, la persona offesa è stata dapprima escussa a sommarie informazioni testimoniali e successivamente è stata sentita in incidente probatorio, e le dichiarazioni complessivamente rese dalla persona offesa non possono che essere reputate, da questo Giudice, credibili e attendibili.

Per quel che riguarda il requisito della credibilità soggettiva del dichiarante, non può non essere evidenziato, in questa sede, come la persona offesa non abbia mai denunciato i fatti e i fatti oggetto di questo processo sarebbero rimasti per sempre sepolti, se i detenuti compagni di cella (con cui non aveva, tra l'altro, un rapporto particolarmente idilliaco) non avessero inviato le lettere di cui si è più volte discusso e, ovviamente e soprattutto, se non si fosse proceduto all'acquisizione del video.

La persona offesa, infatti, non si è mai rivolta all'autorità per denunciare questi fatti e anche quando, infine, non per sua scelta, si è ritrovato dinanzi ad un Magistrato, in un contesto protetto e a distanza di tempo dai fatti, non ha voluto denunciare nessuno, con risposta resa al Pubblico Ministero che merita di essere integralmente trascritta: "*non sono il tipo di fare denuncia contro le guardie, perché mi viene in mente che con loro non posso vincere. Perdo io*" (cfr. *sommarie informazioni testimoniali di del 16.10.2019*, pp. 2247 ss., faldone VI, fascicolo del Pubblico Ministero).

Tale posizione del dichiarante esprime, a giudizio dello scrivente, una massima credibilità soggettiva, poiché tradisce la radicale assenza di risentimento, vendetta, avversione verso l'autorità, impersonata, nel caso di specie, nel personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale.

In un contesto – come quello del presente processo – caratterizzato dai continui riferimenti a presunti (e comunque non creduti) complotti in danno della Polizia Penitenziaria da parte dei detenuti presso la Casa Circondariale di San Gimignano, sicuramente ciò non può essere predicato rispetto al detenuto, dalle cui dichiarazioni è emersa la radicale non volontà di contrapporsi alla Polizia Penitenziaria.

Ciò chiarito sul punto, si ritiene che le dichiarazioni della persona offesa rese in incidente probatorio oltre che credibili, siano anche attendibili, poiché non smentite da contraddizioni intrinseche, né contraddette da elementi esterni ed ulteriori, presenti negli atti processuali.

Per quel che riguarda l'assenza di contraddizioni intrinseche, deve rilevarsi la sostanziale sovrapposibilità tra il narrato in sede di incidente probatorio e quanto riferito in sede di interrogatorio e, dunque, l'assenza di contestazioni decisive nel corso dell'incidente probatorio, volte ad evidenziare problematici pregiudizi di attendibilità.

Né, come si diceva, vi sono contraddizioni con quanto emerso *altronde* negli atti processuali su elementi o aspetti decisivi del narrato della persona offesa.

In tal senso, non possono essere apprezzati i numerosissimi documenti acquisiti in sede di indagini difensive dalla difesa dei nove imputati, volti a dimostrare l'assenza di qualsivoglia mutamento nelle abitudini o nella vita carceraria del detenuto .

a seguito del fatto, o volti a dimostrare una particolare aggressività del detenuto medesimo in virtù dei pregressi provvedimenti disciplinari presi.

I documenti acquisiti dal difensore di nove degli odierni imputati non sono utili ad infirmare le dichiarazioni rese da

in merito allo svolgimento dei fatti, e in particolare, in merito al sentimento di sofferenza e forte paura e angoscia provato a seguito delle condotte poste in essere dagli odierni imputati e co-imputati separatamente giudicati.

Come si vedrà nel paragrafo dedicato alla qualificazione giuridica dei fatti e, in particolare, come si vedrà al momento dell'analisi della sussistenza dell'evento del reato descritto dall'art. 613-bis c.p., la persona offesa

ha descritto un senso di forte angoscia e paura conseguente ai fatti per cui è processo (seppure con parole dal significato talvolta non adeguato, in virtù della fragilità e dei limiti cognitivi di cui s'è detto: ad esempio, la persona offesa ha dichiarato di sentirsi, a seguito dei fatti *scioccato*, chiarendo poi, però, che il sentimento era di paura e angoscia e non di stress improvviso e molto intenso, comunemente associato alla nozione di *shock*), nonché del dolore provato che non sono in alcun modo scalfiti da elementi di segno opposto emersi in istruttoria.

Ad esempio, l'acquisizione documentale dei passeggi nel reparto docce, effettuata dalla difesa, non è documento idoneo a scalfire la *paura di andare a fare la doccia* (descritta, lo si ripete, nei limiti cognitivi ed espressivi riconosciuti alla persona offesa), perché la persona offesa non ha detto (né sarebbe ipotizzabile) di *non aver più fatto la doccia a seguito (e a causa) delle condotte poste in essere dagli odierni imputati*, ma ha semplicemente descritto ed argomentato un senso di disagio e paura assolutamente compatibile (e comprensibile), comunque, con la fruizione della doccia.

Concludendo, infine, sulla attendibilità non può non sottolinearsi come le dichiarazioni rese dalla persona offesa

trovino conferma nel video.

Il dichiarante, invero, ha argomentato e chiarito lo svolgimento dei fatti così come emergente dal video e quando ha descritto, anche con enfasi, gli effetti delle condotte poste in essere dagli imputati e dai co-imputati, tali descrizioni trovano diretta conferma nei momenti del video (come, ad esempio, la dichiarazione sul momento in cui era schiacciato e non respirava: effettivamente, quello è il momento in cui il co-imputato

si inginocchia sulla schiena della persona offesa).

In ragione di tali considerazioni, dunque, si ritiene che il narrato della persona offesa sia complessivamente credibile e attendibile, non smentito da elementi di segno opposto emergenti dagli atti e, dunque, pienamente valorizzabile a base della ricostruzione dei fatti oggetto del processo.

Tale giudizio di credibilità e condivisibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa determina, concludendo sul punto, la logica conseguenza di ritenere dimostrata anche la frazione di eventi accaduti all'interno della cella di destinazione, non carpitati dal video.

Sul punto, la persona offesa ha dichiarato di essere stato picchiato, mentre la versione degli imputati è che sono entrati tutti, in maniera concitata, alla fine del trasferimento di cella per operare la bonifica della cella di destinazione.

Ebbene, la divergenza delle due tesi è insanabile e lo scrivente – in virtù del giudizio di attendibilità e credibilità riconosciuto alle dichiarazioni di

– ritiene che si sia verificata anche la frazione di evento ulteriore, descritta nel capo di imputazione e avvenuta nella cella.

La teoria della bonifica è priva di riscontri, sol che si pensi che se fosse vero che il detenuto

era così pericoloso da necessitare un trasferimento coattivo con complessive quindici unità, la bonifica della cella sarebbe stata effettuata *prima* dell'ingresso del detenuto.

Si aggiunga, poi, che la teoria della bonifica della cella è smentita dalla circostanza di fatto per cui dal video emerge come e aprano la cella *prima* del trasferimento e entrino nella stessa: gli agenti, dunque, hanno avuto la chiara occasione di bonificare la cella *prima* dell'ingresso del detenuto.

Infine, occorre sottolineare le modalità concitate di entrata pressoché di tutti gli agenti nella cella: dall'esame delle modalità di entrata e di uscita (ci si riferisce, sul punto, al coimputato che

esce visibilmente affaticato dalla cella, come già analizzato) denotano, secondo un giudizio di comune esperienza, e tenuto conto della condizione in cui versava la persona offesa, lo svolgimento più che probabile di condotte violente del tipo di quelle descritte nel capo di imputazione.

3.3 Le dichiarazioni rese dagli imputati

Come già anticipato, nel presente procedimento solamente gli imputati _____, _____ e _____ hanno reso dichiarazioni, mentre tutti gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Benché non sia questa la sede processuale della valutazione delle dichiarazioni rese dal co-imputato _____, comunque alle stesse si farà un riferimento, in chiusura di tale sotto-paragrafo, poiché le argomentazioni spese dal _____ nel suo interrogatorio in udienza preliminare (che comunque fa parte degli atti di questo procedimento) hanno costituito, sostanzialmente, la base della linea difensiva propugnata nel corso della discussione del presente giudizio abbreviato e, perciò, limitatamente agli aspetti che rilevano in questa sede processuale, non ci si può esimere dal compiere le valutazioni più opportune sul punto.

Gli imputati hanno reso dichiarazioni sostanzialmente coincidenti, normalmente ispirate ad esigenze di auto-difesa, in occasione delle quali hanno negato una ricostruzione del tipo di quella descritta nel capo di imputazione.

In particolare, i tre imputati che hanno scelto di rendere dichiarazioni in questo procedimento hanno escluso di aver partecipato ad un pestaggio violento in danno del detenuto _____, sebbene per ragioni diverse.

Ad esempio, l'imputato _____ ha escluso ogni addebito ascrivendo (invero, non con molta decisione, spontaneità e convinzione, al limite della reticenza e della ritrosia) ogni eventuale profilo di illiceità esclusivamente agli altri co-imputati.

Parzialmente diversa la linea tenuta dall'imputato _____, che ha escluso ogni addebito dichiarando espressamente, però, che a suo modo di vedere nell'episodio dell'11.10.2018 non fu fatto uso di violenza.

Nel corso del suo interrogatorio, l'imputato _____ nega radicalmente che lo spostamento di cella di _____ sia stato un pestaggio, poiché a suo giudizio quelle condotte non furono condotte violente. L'imputato, poi, dichiara alcuni elementi che, nel compendio della presente motivazione, come si vedrà, rivestiranno un ruolo fondamentale.

Il _____ infatti, concordando, sul punto, con _____, dichiara che in quel frangente non vi fu *nessun ordine* di intervenire: intervenire, a seguito della chiamata radio, fu esclusivamente la conseguenza di un *obbligo morale* (così testualmente definito). Conseguenzialmente a ciò, l'imputato _____, poi, afferma di non essersi sentito *costretto* dall'imputato _____ (o dai superiori gerarchici presenti, gli ispettori _____ e _____) a partecipare a quello che (a suo dire) rimaneva un legittimo spostamento coattivo di cella.

L'imputato _____, nel corso del suo interrogatorio del 23.07.2019, pur trincerandosi dietro diversi *non ricordo* in merito allo svolgimento dei fatti, ha chiarito alcuni elementi che gli altri imputati non hanno riferito o non hanno riferito con la medesima precisione e decisione.

Il primo elemento chiarito dall'imputato _____ è che la situazione all'isolamento era *tranquilla* prima che fosse organizzato il trasferimento di cella del detenuto _____ e che le quindici unità radunate dall'ispettore _____ erano eccessive e sovrabbondanti, per compiere un atto che ne avrebbe impiegate due o tre.

La situazione era talmente tranquilla, che anche il detenuto GIANICHI (quello pericoloso, rispetto ai cui movimenti era vigente un ordine di servizio o comunque una disposizione che prevedeva che ci fossero sempre agenti di servizio nei corridoi) era tranquillamente tornato *da solo* in cella dopo la doccia e le agitazioni tra GAINCHI e _____ c'erano state solamente al mattino.

Infine, l'imputato _____ ha definito la persona offesa _____ come un *fuscolino*, in ragione della sua minutezza fisica: l'espressione è stata più volte, significativamente, evocata nel corso del processo.

A questo punto, è necessario effettuare alcune puntualizzazioni in tema di valutazione dell'istruttoria che, prima di muovere verso la qualificazione giuridica dei fatti, appaiono necessarie.

Nel corso del processo e nelle diverse migliaia di pagine di atti disponibili per la decisione, sovente compare il tentativo di far passare una linea, un'interpretazione dei fatti che a giudizio dello scrivente semplicemente *non* trova il benché minimo riscontro in istruttoria.

Si tratta, grosso modo, della linea esposta in maniera compiuta ed articolata dal co-imputato _____ nel corso del suo interrogatorio (acquisito agli atti), alla quale si è rifatto, sostanzialmente e in parte, l'imputato _____ e a cui si è richiamato anche il difensore dei nove imputati che, nell'invocare richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste, ha escluso ogni uso della forza e ha ribadito la piena legittimità dell'operato degli agenti della Polizia Penitenziaria.

Così non è.

Al di là delle acrobazie verbali nel descrivere gli accadimenti del pomeriggio dell'11.10.2018 nel reparto isolamento del Carcere di San Gimignano, c'è un video che fornisce elementi chiari ed inequivocabili che non possono neanche essere astrattamente scalfiti dalle teorie difensive a qualsiasi titolo propugnate. Pertanto, in conclusione del paragrafo dedicato alla *valutazione* degli atti disponibili per la decisione e prima di affrontare il critico nodo della qualificazione giuridica dei fatti, occorre esprimere con chiarezza e nettezza, in maniera definitiva, i seguenti punti:

- a) nel reparto isolamento del Carcere di San Gimignano, nel pomeriggio del giorno 11.10.2018 non c'era *nessuna emergenza*, poiché i detenuti erano ognuno nella propria cella, non c'erano situazioni particolari da fronteggiare e anche il più pericoloso dei detenuti, GIANICHI, era rientrato camminando *da solo* nella propria cella dopo la doccia;
- b) il detenuto _____ non sapeva del trasferimento di cella, e infatti era pronto per andare a fare la doccia, tenendo in mano il bagnoschiuma e avendo l'asciugamano pronto, né può ipotizzarsi (mediante lettura del labiale nel video) che l'imputato _____ avesse detto al detenuto _____ che di lì a poco ci sarebbe stato il cambio di cella, come sostenuto dalla difesa, poiché tale elemento *non* è percepibile dal video e, soprattutto, la circostanza è stata radicalmente smentita dal medesimo _____ nel corso del suo interrogatorio (*D: quante volte ha invitato l' _____ a cambiare cella? R: io non ho mai rivolto inviti in tal senso né io e nel collega, cfr. interrogatorio di del 16.09.2019, p. 2046, faldone V, fascicolo del Pubblico Ministero*);
- c) il detenuto _____ non ha posto in essere *nessun atteggiamento aggressivo, né una forma di resistenza attiva o passiva* come sostenuto dal co-imputato _____, dall'imputato _____, dal difensore nel corso della sua discussione: dall'esame del video si vede chiaramente e senza dubbio alcuno che la persona offesa, una volta aperta la porta blindata della cella, è stata repentinamente e con violenza trascinata fuori dalla moltitudine di agenti della Polizia Penitenziaria che le si era presentata davanti, mentre lui credeva di dover andare a fare la doccia;
- d) nel pomeriggio dell'11.10.2018, nel reparto isolamento della Casa Circondariale di San Gimignano, gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno adoperato *violenza* nei confronti della persona offesa _____, a dispetto di quanto sostenuto dall'agente _____ e a dispetto di quanto timidamente asserito dall'imputato _____, che ha parlato di scarponi e braccia che si muovevano: gli agenti hanno usato violenza nei confronti della persona offesa, prendendolo a calci quando era a terra e colpendolo con pugni, stringendogli la mano intorno al collo, torcendogli le braccia dietro la schiena in posizione innaturale e, sì, schiacciandogli il torace con l'inginocchiamento del co-imputato _____, che secondo quanto riferito dal medesimo _____ gli ha provocato un dolore inaudito perché, lo si ripete, gli ha schiacciato con il suo peso la cassa toracica: tutto ciò emerge dalle dichiarazioni credibili di _____

- her e, lo si ripete, dall'esame del video e ogni acrobazia verbale volta a sostenere il contrario *non* trova riscontro negli atti disponibili per la decisione da cui emerge, lo si ripete, l'uso di *violenza* senza *alcuna giustificazione* nei confronti del detenuto . . . r;
- e) il detenuto . . . ha posto in essere alcuna forma di resistenza attiva o passiva nei confronti degli agenti durante tutto il tragitto lungo il corridoio del reparto isolamento della Casa Circondariale di San Gimignano e, pertanto, la violenza adoperata *non* ha trovato alcuna legittimazione in chiave di difesa, da parte degli agenti;
- f) il detenuto . . . era effettivamente un *fucellino*, come significativamente esposto dall'imputato . . . e ciò emerge in maniera più che pacifica dal video: la specificazione non è astrusa, poiché – sempre nell'economia della ricostruzione della vicenda – il co-imputato . . . aveva definito in altri modo la fisicità di . . .
- g) gli imputati . . . e . . . hanno entrambi dichiarato che *non* vi fu nessun ordine di recarsi nel reparto isolamento: entrambi hanno usato, a distanza di tempo uno dall'altro, l'espressione *obbligo morale* di rispondere alla chiamata e di rimanere nel reparto, pure a fronte dell'evidente, radicale, insuperabile dimostrazione dell'*assenza* di qualsivoglia situazione di emergenza e, in particolare, l'imputato . . . ha dichiarato esplicitamente che *nessun ordine* fu impartito dai superiori gerarchici, per svolgere le mansioni attinenti al trasferimento di cella del detenuto
- h) il video consente di apprezzare il non esiguo lasso di tempo in cui la cella di destinazione del detenuto . . . rimane aperta, in attesa del trasferimento e in questo lasso di tempo l'agente . . . entra nella cella e l'agente . . . staziona fuori dalla stessa e, pertanto, avevano tutto il tempo, i mezzi, la possibilità e – finanche – l'obbligo di effettuare la c.d. bonifica della cella (dunque, di effettuare la bonifica della cella *prima* che il nuovo ospite fosse ivi tradotto).

4. Qualificazione giuridica dei fatti

Alla luce degli elementi sin qui esposti, ritiene lo scrivente che gli imputati

debbano essere giudicati colpevoli dei reati indicati nel capo di imputazione, con i chiarimenti, le motivazioni e le punteggiature che saranno di seguito esposte.

4.1 Il reato di tortura contestato al capo A): caratteri generali e struttura del reato

Il reato di tortura, di cui all'art. 613-*bis* c.p. (contestato al capo A dell'imputazione) è stato introdotto dall'art. 1, comma 1° legge 14 luglio 2017, n° 110, al fine di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi di natura internazionale scaturenti dalla legge 3 novembre 1988, n° 498, di autorizzazione alla ratifica della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, firmata a New York (Stati Uniti d'America), il 10 dicembre 1984.

Sino al 14 luglio 2017, dunque, l'ordinamento italiano era rimasto inadempiente ad un obbligo assunto in sede internazionale (e sorretto da apposita legge di autorizzazione alla ratifica, ai sensi dell'art. 117 Cost.), e non si era munito di una normativa che sanzionasse gli «atti di tortura», così come specificamente imposto dall'art. 4 della Convenzione ratificata (secondo taluni commentatori, la proposizione testé indicata andrebbe parzialmente corretta alla luce dell'art. 2 della legge 31 gennaio 2002, n° 6, che ha modificato il codice penale militare di guerra, introducendovi l'art. 185-*bis*, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è penalmente sanzionato il militare che «che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime»).

Oltreché dal diritto internazionale pattizio, spinte per l'adeguamento interno con l'adozione di una legge contro la tortura sono venute, anche in anni più recenti, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che con diverse decisioni ha condannato lo Stato Italiano per violazione dell'art. 3 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ai sensi del quale «nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani e degradanti» (tra le pronunzie della Corte di Strasburgo sul punto, si citano, tra le altre, la sentenza *Cestaro c. Italia* del 7 aprile 2015 e *Bartasaghi e altri c. Italia* del 22 giugno 2017, entrambe riferite ai fatti del G8 di Genova, accaduti nella scuola Diaz, nonché, benché emanata successivamente all'entrata in vigore della legge, la sentenza *Azzolina e altri c. Italia* del 26 ottobre 2017, sempre relativa ai fatti del G8 di Genova, accaduti nella caserma di Bolzaneto).

L'introduzione del reato di tortura sconta, evidentemente, un forte impulso di natura sovranazionale e, pertanto, non pare un fuor d'opera, a livello metodologico (quando ci si confronta con una norma di nuovo conio) chiarire cosa si intenda per *tortura* a livello sovranazionale (in ambito internazionale e in ambito convenzionale), al fine di verificare se e in che modo tali nozioni si siano, poi, riverberate nella formulazione dell'art. 613-bis c.p. e, se del caso, in che modo possano influenzare l'interpretazione della norma.

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (di cui sopra), la parola tortura «indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate».

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dal canto suo, con giurisprudenza costante formatasi a far data dalla sentenza *Irlanda c. Regno Unito* del 18 gennaio 1978 (espressamente confermata con la sentenza *Irlanda c. Regno Unito* del 10 settembre 2018, quando la Corte fu adita, senza successo, per ottenere una revisione del *dictum* della sentenza precedente), passando per la sentenza *Selmouni c. Francia* del 28 luglio 1999 e finendo con le sentenze emesse relativamente ai fatti del G8 di Genova, ha differenziato tra trattamenti inumani, trattamenti degradanti e tortura.

Secondo la giurisprudenza più che consolidata della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'art. 3 della CEDU non pone sullo stesso piano trattamenti disumani, degradanti e tortura, imponendosi, al contrario, una interpretazione in *crescendo* in termini di gravità, per cui:

- si ha trattamento degradante quando il soggetto viene sottoposto ad umiliazioni, denigrazioni, svilimenti della reputazione e della dignità personale;
- si ha trattamento disumano quando vengono provocate, gratuitamente, sofferenze fisiche e/o mentali;
- si ha tortura in caso di reiterazione di condotte intenzionali e deliberatamente gravi, che cagionano danni morali, fisici, psichici di lunga durata, destinati a segnare la personalità e/o l'integrità fisica del soggetto passivo.

Tanto, sinteticamente, premesso, il legislatore interno, a seguito di un percorso parlamentare non facile, caratterizzato dal confronto aspro tra le varie fazioni politiche coinvolte e dall'esame di diverse proposte di legge sul punto, ha introdotto l'art. 613-bis c.p., rubricandolo come «tortura» e collocandolo nel titolo XII, tra i delitti contro la persona e, nello specifico, nella Sezione III del libro II del codice penale, tra i delitti contro la libertà morale.

La rubrica e la collocazione sistematica appaiono significativi della scelta opportuna effettuata dal nostro legislatore, di annoverare la fattispecie in esame tra i delitti che offendono la libertà morale individuale, quale bene chiaramente distinto dalla (mera) integrità fisica, tutelata dai delitti di percosse o lesioni (magari, variamente aggravate). La libertà morale individuale, infatti, è un bene giuridico che se può

presupporre *anche* l'integrità fisica del titolare (è arduo ipotizzare che un soggetto che subisca profonde lesioni, sia, al contempo, libero di autodeterminarsi nelle scelte individuali e collettive), *tuttavia non* si esaurisce con la stessa: il che significa che può ben esservi lesione della libertà morale di alcuno, senza una corrispettiva menomazione fisica (*id est* lesione dell'integrità fisica).

Rimandando a passi immediatamente successivi della presente motivazione la tematica della natura del reato rispetto ai soggetti che possono commetterlo, nel primo comma è descritta la fattispecie incriminatrice, che appare immediatamente ricca di elementi descrittivi, di non facile ed immediata interpretazione.

Il reato è strutturato come reato di evento, eventualmente abituale, a condotta vincolata, caratterizzato da un prerequisito soggettivo, per quel che riguarda il soggetto passivo del reato.

Il carattere eventualmente abituale del reato deriva dalla formulazione della norma, che prevede l'integrazione del delitto di tortura nelle seguenti modalità alternative:

1. mediante più condotte gravemente minatorie, violente o crudeli;
2. con condotta unitaria, che comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Che questa sia la chiave di lettura della fattispecie (invero, sul punto, non di immediata comprensione) è confermato, oltretutto dai commentatori che hanno studiato questo reato, anche dai primi approdi della giurisprudenza di legittimità che, intervenendo nell'ambito di un procedimento cautelare, ha affermato il seguente principio: *"il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona"* (così Cass. Sez. V, n° 47079/2019, R., Rv. 277544, sul punto confermata anche dalla ancor più recente Cass. Sez. V, n° 4755/2020, U., Rv. 277856).

In merito al carattere eventualmente abituale, in motivazione la sentenza citata ha fornito precisazioni che questo Giudice ritiene condivisibili e a cui intende, in questa sede, dare continuità. È stato affermato, infatti, che *"la tortura è stata, dunque, concepita come reato eventualmente abituale, nel quale caso la condotta è integrata dalla reiterazione di più condotte nel tempo (anche solo due e anche in un minimo lasso temporale, come un'ora o alcuni minuti, potendo mutarsi, sotto tale profilo l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla fattispecie degli atti persecutori, ex art. 612 bis cod. pen., che contiene un'analoga previsione"* (così Cass. Sez. V, n° 47079/2019 cit., pag. 11).

Per quel che attiene alla condotta, la norma ha previsto – come testé notato, nella duplice alternativa della condotta unica o abituale – un reato a condotta vincolata, in cui il disvalore si concentra già sulle modalità commissive del fatto, prima ancora di giungere all'evento finale.

Ritiene lo scrivente che l'aggettivo «gravi» debba essere riferito esclusivamente al sostantivo «minacce» che lo precede, poiché in caso di reiterazione (almeno due) di condotte violente, si raggiunge una soglia di offensività idonea a cagionare gli eventi tipizzati, senza la necessità della dimostrazione ulteriore del grado di *gravità* delle violenze, mentre la minaccia che, di per sé, può anche essere blanda, necessita del requisito della *gravità* per assurgere a condotta del reato di tortura.

Più problematica la terza modalità commissiva del reato, descritta dall'espressione «agendo con crudeltà», poiché in tal caso il legislatore inizia ad indulgere in espressioni descrittive disancorate da parametri oggettivi, come farà per l'evento del reato, che rischiano di creare uno spazio di discrezionalità eccessivo. Ad ogni modo, sul punto, i primi interventi giurisprudenziali hanno ritenuto la possibilità di recuperare l'interpretazione sulla circostanza di aver agito con crudeltà, prevista dall'art. 61, n° 4 c.p. e, dunque, anche per la modalità commissiva del reato in esame è necessario accertare quella manifesta sproporzione tra mezzi e risultato che fa emergere tutta l'inutilità delle sofferenze inferte e dimostra, così, un livello di riprovevolezza dell'agire particolarmente elevato (*"in tema di tortura, la crudeltà della condotta si concretizza in presenza di un comportamento eccedente rispetto alla normalità causale, che determina nella vittima soffe-*

renze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole dell'autore del fatto", così Cass. Sez. V, n° 50280/2019, S., Rv. 277841).

Venendo all'evento del reato, esso è descritto in termini alternativi dal legislatore: «acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico».

Al netto dei commenti sull'abuso degli aggettivi che si affiancano a sostantivi di per sé già forieri di difficoltà interpretativa ed espressivi di una significativa offensività, quel che si rileva, quanto al primo dei due eventi, è che le sofferenze fisiche *non* sono da assimilare alle lesioni, poiché la sofferenza fisica *non* implica una malattia nel corpo e poiché le lesioni costituiscono oggetto di una circostanza aggravante del reato e, perciò, non ne può costituire al contempo anche un elemento descrittivo dell'evento.

La *sofferenza fisica* dev'essere intesa come dimostrazione di patimento di dolore nel corpo, a prescindere dalla successiva verificabilità di una disfunzione fisiologica (l'interpretazione è confortata dai primi approdi giurisprudenziali, in ragione dei quali *"ai fini della ricorrenza delle "acute sofferenze fisiche", quale evento del delitto di tortura previsto dall'art. 613-bis cod. pen., non è necessario che la vittima abbia subito lesioni"*, così Cass. Sez. V, n° 50208/2019, cit.). Il carattere «acuto» di tali sofferenze è elemento descrittivo sganciato da parametri oggettivi, rispetto al quale l'interpretazione che pare preferibile, al fine di non rimettere alla valutazione soggettiva dell'interprete l'individuazione di ciò che sia o non sia acuto, dovrebbe tener conto della tipologia della sofferenza patita, della durata della stessa, delle parti del fisico interessate dalla condotta.

Il *verificabile trauma psichico* è l'altro evento configurabile in via alternativa (come denota la disgiunzione «o») e, secondo i primi commenti giurisprudenziali sul punto, si ritiene che lo stesso *non* debba essere interpretato alla stregua di una patologia psichica documentabile (*"in tema di tortura, il "trauma psichico verificabile", previsto dall'art. 613-bis cod. pen. non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da "trauma psichico strutturato" (PTSD) e può consistere anche in una condizione critica temporanea che risulti, per le sue caratteristiche, non integrabile nel progresso sistema psichico della vittima, sì da minacciarne la coesione mentale e di tale condizione la norma richiede l'oggettiva riscontrabilità, che non esige necessariamente l'accertamento peritale, né l'inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell'agente e dalle concrete modalità di quest'ultima"*, così Cass. Sez. V, n° 47079/2019, cit.). Lo scrivente condivide tale approccio, poiché – similmente a quanto esposto in tema di lesioni – un'interpretazione restrittiva, che riduca l'evento in esame alla necessità di diagnosticare un trauma psichico strutturato escluderebbe da una fattispecie (già invero assai angusta) tutte quelle alterazioni dell'equilibrio interiore provocate da condotte gravemente violente e reiterate, poste in essere nei confronti di soggetti a qualsiasi titolo privati della libertà personale che, dunque, meritano di essere sussunte entro la nozione domestica di tortura.

Venendo alla ulteriore caratterizzazione modale della condotta singola del reato, occorre prendere atto dell'equiparazione – da parte del nostro legislatore – dei trattamenti inumani e degradanti alla nozione di tortura.

Detto in altri termini, quando la condotta del soggetto agente sia *singola* è necessario che essa comporti un trattamento inumano e degradante.

Il nostro legislatore, dunque, da un canto *non* ha distinto – come fa, invece, a partire dalla sentenza *Regno Unito c. Irlanda* del 1978, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – tra trattamento inumano e trattamento degradante (laddove l'utilizzo della congiunzione tra l'aggettivo inumano e l'aggettivo degradante segnala una evidente equiparazione, quanto al significato da riconoscere) e dall'altro ha equiparato i suddetti trattamenti alla tortura, *recte* ha ritenuto che i trattamenti disumani e degradanti *siano* tortura (ancora una volta, non allineandosi con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo).

Fatte queste precisazioni, si ritiene che al fine di integrare il reato di tortura nella sua forma non abituale, sia necessario che la condotta cagioni l'evento e che l'evento cagionato, al contempo, costituisca un trattamento che sia, allo stesso tempo, umiliante e svilente della dignità e della reputazione individuali (degradante) e inflittivo di sofferenze connotate da un particolare grado di gratuità e arbitrarietà (disumano).

Occorre, ora, analizzare l'ulteriore elemento qualificante della fattispecie, costituito dalla condizione del soggetto passivo del reato: elemento, questo, che non può che essere analizzato insieme al tema della natura comune o propria del reato e, quindi, della natura circostanziale o autonoma dell'ipotesi di cui al secondo comma.

Partendo, con ordine, dalla condizione del soggetto passivo della condotta, il primo comma descrive in termini ampi la situazione di privazione della libertà del soggetto passivo, evidentemente *non* ricollegandola alla sola legittima privazione della libertà personale di chi si trovi ristretto per qualsiasi ragione. In tal senso, evidente appare il riferimento all'affidamento in custodia al soggetto attivo del reato (o situazioni analoghe descritte dalla *potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza*) o alla condizione di minorata difesa: l'intenzione del legislatore, nel disciplinare il reato comune di cui al primo comma, è stata quella di estendere la possibilità di configurare ipotesi di tortura in ogni rapporto sbilanciato tra due soggetti. Il soggetto posto in posizione di supremazia in virtù di una delle condizioni modali del rapporto (significativamente concluse dalla clausola di chiusura: chiunque sia in minorata difesa, come a dire in ogni ipotesi in cui il soggetto passivo non debba o non possa autodeterminarsi in maniera compiuta e completa) è un potenziale soggetto attivo del reato.

Il legislatore del 2017, dunque, con ciò distanziandosi *in primis* dalla Convenzione ONU del 1984, *non* ha introdotto la tortura esclusivamente qualificandola come un abusivo esercizio della forza da parte di soggetti da cui promani un'autorità pubblica, ma ha disciplinato – in virtù di una sua insindacabile scelta di politica criminale, variamente commentata dalla dottrina, ma che in questa sede non si commenta e della quale si prende esclusivamente atto, come tutte le scelte di merito che il legislatore compie – anche la c.d. tortura tra privati, ammettendola, come visto, in ogni rapporto che possieda i requisiti di cui al primo comma.

Coerentemente, l'autore di questo tipo di reato non può che essere «chiunque», poiché la struttura della fattispecie (ancor prima del pronome adoperato per descrivere il soggetto della condotta) è strutturata come reato che può essere commesso da chiunque agisca nell'ambito di un rapporto privato dotato delle caratteristiche di cui al primo comma della norma in esame.

L'art. 613-*bis*, comma 2° c.p. prevede l'ipotesi di tortura commessa da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti il servizio e lo scrivente ritiene, in ragione delle argomentazioni che verranno di seguito esposte, che tale fattispecie integri una autonoma ipotesi di reato e non una mera circostanza aggravante dell'ipotesi prevista dal primo comma.

Tralasciando l'articolato dibattito parlamentare e politico concernente l'opportunità della scelta di qualificare il secondo comma come autonomo reato oppure come circostanza, si ritiene che la scelta interpretativa qui accolta si fondi su argomenti letterali e sistematici, relativi alla formulazione della disposizione in commento.

Sul punto, giova brevemente premettere che, allo stato degli atti, la differenza tra autonoma fattispecie di reato e circostanza (al di là della necessaria chiarezza teorica che, vieppiù in una fattispecie complicata come quella in esame, dev'essere sempre assicurata) rileva, essenzialmente, ai fini della possibilità di effettuare il giudizio di bilanciamento tra circostanze e non tra elementi costitutivi di autonome fattispecie di reato. A seguito del mutamento del regime di imputazione soggettiva delle circostanze (ci si riferisce alle modifiche dell'art. 59 c.p., introdotte dalla legge 7 febbraio 1990, n° 19) e in virtù di quanto previsto dall'art. 157, comma 2° c.p. rispetto alla determinazione del tempo necessario a prescrivere, non vi sono ulteriori rilievi pratici della distinzione.

Tanto chiarito, in tema di differenze tra ipotesi autonome di reato e circostanze, la dottrina e la giurisprudenza più avvertite hanno tralasciato argomenti di tipo "sostanzialistico", in favore di argomenti di tipo formale/strutturale.

Secondo un orientamento più risalente, infatti, mentre le norme che prevedono autonomi titoli di reato hanno ad oggetto condotte che determinano un disvalore pieno e diretto al bene giuridico tutelato, le

circostanze ("ciò che sta intorno") disciplinerebbero elementi *non* essenziali per la verifica della fattispecie (i cosiddetti *accidentalia delicti*, mentre le disposizioni che hanno ad oggetto autonomi titoli di reato prevederebbero i cosiddetti *essentialia delicti*). Tale orientamento, come premesso, da un canto non offre all'interprete soluzioni soddisfacenti in molte ipotesi (tra cui, quella oggetto del presente processo) e dall'altro rischia di avvilupparsi in una tautologia che *non* risolve il problema del significato dei due concetti.

Al fine di distinguere tra reato autonomo e fattispecie circostanziale, quindi, occorre comprendere quale sia stata la volontà del legislatore e in assenza di esplicite determinazioni in tal senso (come nel caso di specie), secondo l'approdo giurisprudenziale più condiviso, possono essere richiamati *criteri di natura testuale o topografica, di natura strutturale o di natura teleologica*.

Una delle analisi giurisprudenziali più accurate sul punto è stata effettuata dalle Sezioni Unite in occasione dell'analisi della natura del reato di cui all'art. 640-*bis* c.p. (Sez. Un. n° 26351/2002, Fedì, Rv. 221663).

In tale autorevole precedente, la Corte di Cassazione, riunita nel suo massimo consesso, ha analizzato tutti i criteri che (in assenza di una esplicita presa di posizione da parte del legislatore, come nel caso di specie) soccorrono all'interprete al fine di scorgere la *voluntas legis*.

Senza pretesa di esaustività, sul punto, è appena il caso di osservare come la stessa Corte, dopo l'analisi dettagliata di tutti i criteri summenzionati, ne dimostri, al tempo stesso, la fallacia, poiché nessun criterio è in grado di assicurare la possibilità *generalizzata* di risolvere il dilemma tra figura autonoma di reato e circostanza.

Il criterio che, alla fine, a parere della Suprema Corte resiste al maggior numero di obiezioni (e che viene adoperato per risolvere il dilemma sottoposto alla sua attenzione) è quello *strutturale* della descrizione del precetto mediante rinvio al "*fatto-reato premisto nell'art. 640, seppure con l'integrazione di un oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione patrimoniale (le erogazioni da parte dello Stato, della Comunità europee o di altri enti pubblici)*" (così Sez. Un. n° 26351/2002, cit., in motivazione).

La Corte supera le obiezioni che essa stessa aveva mosso, nella parte precedente (al momento dell'illustrazione dei criteri in astratto), notando che le disposizioni che prevedono sicuramente una autonoma fattispecie di reato mediante rinvio al fatto-reato descritto da altra disposizione sono per lo più reati colposi di danno che, benché descritti nel precetto mediante la suddetta tecnica del rinvio, si distinguono certamente rispetto alla fattispecie astratta cui rinviano, che prevede un reato doloso di danno (cfr. l'art. 251, comma 2° c.p., rispetto alla fattispecie-base dolosa di cui al primo comma dello stesso articolo) e sicuramente *non* può esservi una circostanza colposa su fattispecie base dolosa.

Orbene, chiarito che il criterio di natura strutturale (descrizione del fatto tipico/elementi specializzanti) dovrebbe costituire la modalità di discernimento più sicura per comprendere, in casi dubbi, se una disposizione integri un elemento costitutivo del reato o una circostanza, non può fare a meno di notarsi come la stessa giurisprudenza di legittimità non abbia fatto rigoroso rispetto di tale criterio, in occasioni successive.

Ad esempio, a proposito della differenza tra il delitto di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, la Suprema Corte – con orientamento granitico, non messo in dubbio da alcuno – sostiene che la fattispecie di cui all'art. 609-*octies* c.p. integri un autonomo reato (e non una circostanza aggravante dell'art. 609-*bis* c.p.) in ragione della maggiore gravità dello stesso e della autonoma pregnanza giuridica della fattispecie (cfr., tra le molte, le osservazioni di cui a Cass. Sez. III, n° 17082/2006, S., Rv. 234172).

La "smentita" apparente più eclatante dell'insegnamento delle Sezioni Unite Fedì proviene, tuttavia, dalla giurisprudenza che, in tema di armi, sancisce (anche qui, con orientamento granitico e non dubitato da alcuno) la natura di fattispecie autonoma di reato per l'ipotesi prevista dall'art. 7, legge n° 895/1967, in tema di armi comuni da sparo, valorizzando quali "spie" della natura autonoma di reato elementi (come l'oggetto materiale della condotta, la determinazione della pena *per relationem*) che, però, erano stati valorizzati in senso diametralmente opposto dalla giurisprudenza precedente: "*l'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificato dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati*

dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale, cui corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, che, per le armi comuni, è determinata "per relationem" con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra" (così Cass. Sez. I, n° 49127/2018, M., Rv. 274551).

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, in assenza di specifiche ed univoche indicazioni da parte del legislatore in merito alla natura circostanziale o autonoma dell'ipotesi di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p., ritiene lo scrivente che il quesito debba essere risolto tenendo presenti le caratteristiche strutturali della fattispecie, avuto anche particolare riguardo al complesso normativo in cui la disposizione è inserita e al senso delle disposizioni ad essa collegate.

Prima di affrontare le questioni concernenti la struttura della norma, non può non sottolinearsi come il delitto di tortura sia stato inserito in adempimento a quanto previsto dalla legge n° 498/1988, che impegnava il nostro ordinamento a dare attuazione alla Convenzione ONU sulla tortura che, all'art. 1, disciplina il fenomeno della tortura esclusivamente come tortura commessa dai pubblici ufficiali.

Detto in altri termini, dunque, l'obbligo pattizio cui il nostro ordinamento (con quasi trent'anni di ritardo) si adegua con l'introduzione dell'art. 613-bis c.p. prevedeva la tortura come condotta commessa (esclusivamente) dal pubblico ufficiale.

Ciò chiarito e venendo alla struttura della disposizione, benché non vi sia una nuova descrizione del fatto (poiché la condotta sanzionata è descritta mediante rimando al primo comma), da un canto vi è un elemento di differenziazione *non* relativo all'oggetto materiale, ma alla *modalità della condotta*, e dall'altro vi è la previsione della pena *non* tramite aumento o diminuzione rispetto alla pena prevista dal primo comma, ma in maniera autonoma.

Sotto il primo profilo, occorre segnalare come l'ipotesi in esame *non* sanzioni il mero reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ma il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio «con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio».

La specificazione non appare priva di senso, poiché si tratta di una particolare modalità di svolgimento della condotta, che *non* aggiunge una mera specificazione dell'oggetto materiale della stessa, ma prevede una peculiare modalità commissiva delle condotte (con l'aggiunta di un elemento ulteriore alla già ricca fattispecie descritta dal primo comma), che qualifica in maniera specifica la fattispecie, incidendo sul disvalore della norma e qualificando in maniera difforme la lesione al bene tutelato rispetto all'ipotesi del reato comune descritta nel primo comma.

Ancora, pare opportuno segnalare come la versione vigente dell'art. 613-bis, comma 2° c.p. costituisca una evoluzione rispetto all'ipotesi formulata originariamente, in sede di presentazione e discussione del disegno di legge. La proposta di legge n° 6128/XVII Legislatura, Camera dei Deputati, prevedeva esclusivamente una pena più severa nei confronti del pubblico ufficiale che avesse agito «nell'esercizio delle funzioni» (o dall'incaricato di pubblico servizio, che avesse agito nell'esercizio del servizio). Ebbene, già rispetto a tale formulazione (diversa da quella attuale) è possibile leggere autorevoli commenti intervenuti nel corso del procedimento di formazione della legge, che mettevano in guardia il Legislatore rispetto alla natura del reato previsto dall'art. 613-bis, comma 2° c.p., così formulato. Si ritiene che, a livello strutturale, le ragioni a sostegno della qualificazione della disposizione in esame come reato autonomo, siano ancor di più avvalorate dalla versione *definitiva* approvata dalle Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica, poiché *successivamente* il Legislatore ha specificato ancor di più (come visto sopra e come si vedrà più avanti) i termini e le modalità del reato commesso dal pubblico agente, introducendo l'elemento di distorsione dell'esercizio del pubblico potere, di cui al necessario abuso dei poteri o dei doveri inerenti il servizio o la funzione che, a giudizio di chi scrive, offre argomento ulteriore nel senso dell'autonomia della fattispecie, in virtù della specificazione delle modalità commissive del reato e del conseguente mutamento dell'oggettività giuridica.

Non può non scorgersi, invero, nella fattispecie siffatta una plurioffensività direttamente derivante dalla modalità commissiva, costituita dal distorto esercizio di poteri e funzioni pubbliche. Si ritiene, infatti, che oltre alla libertà morale della persona offesa, ad essere pregiudicato – nel caso del reato di tortura commesso dal pubblico ufficiale – sia anche il bene costituito dal buon andamento dell'Amministrazione di appartenenza dei pubblici agenti autori del reato, irrimediabilmente leso da un suo appartenente che commetta il reato descritto dalla norma in esame, *abusando dei poteri o violando i doveri inerenti il alla funzione o al servizio* (con tutto ciò che ne consegue in tema di individuazione delle persone offese e danneggiate da questo reato).

Sotto il secondo profilo (quello relativo alla descrizione della pena prevista), come si premetteva al secondo comma la pena è prevista in maniera autonoma e non come frazionamento sulla pena prevista per il primo comma. Benché tale elemento *non* sia dirimente per la qualificazione come titolo autonomo di reato (in ragione delle circostanze c.d. autonome o indipendenti), comunque la previsione della pena in via autonoma è indice che, insieme a tutti gli altri, può essere valorizzato nel senso di ritenere che il comma in esame preveda un reato autonomo.

Tanto chiarito in merito alla struttura dell'art. 613-*bis*, comma 2° c.p. e alle ragioni per cui trattasi di autonoma fattispecie di reato, si ritiene che in tal senso militino anche i seguenti e decisivi argomenti di ordine sistematico, che non possono essere ignorati.

L'art. 613-*bis*, comma 3° c.p. prevede una limitazione dell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice, escludendo l'applicazione «del comma precedente» quando le sofferenze risultino da legittime misure privative o limitative di diritti.

Ritiene lo scrivente che il comma in questione altro non sia, se non una concreta esemplificazione di una causa di esclusione dell'antigiuridicità e che lo stesso effetto sarebbe stato conseguito *anche* in assenza del comma in questione, facendo applicazione dell'art. 51 c.p., che esclude l'antigiuridicità rispetto a condotte commesse in esecuzione di un dovere imposto da una norma giuridica.

Tale soluzione si giustifica, a livello letterale, dall'aggettivo «legittime» che compare nel comma in esame, che esprime un giudizio di bilanciamento legislativo in favore della *necessità* di tali misure (previste e consentite dalla legge), poiché l'ordinamento non può consentire misure limitative della libertà o dei diritti e poi prevedere una sanzione per le conseguenze di tali misure, se non violando il fondamentale principio di non contraddizione che, assieme al supremo principio *vim vi repellere licet* costituisce uno dei basilari principi logico/giuridici che reggono l'ordinamento giuridico vigente e stanno alla base delle cause di esclusione dell'antigiuridicità di cui all'art. 50 e seguenti c.p..

Ebbene, ciò chiarito, le cause di esclusione dell'antigiuridicità sono previste rispetto a fattispecie di reato e non rispetto a fattispecie circostanziate, e infatti la lettera dell'art. 613-*bis*, comma 3° c.p. è espressamente riferita *non* al reato di cui al primo comma (aggravato ai sensi del secondo), ma al reato previsto dal comma precedente.

Proseguendo, l'art. 613-*bis*, comma 4° c.p. prevede un aumento di pena in caso di eventi lesivi o mortali occorsi al soggetto passivo del reato, che costituiscano conseguenze non volute della condotta. In tal caso, secondo l'art. 613-*bis*, comma 4° c.p., «de pene di cui ai commi precedenti sono aumentate» [nelle misure poi indicate].

La formulazione dell'art. 613-*bis*, comma 4° c.p. depone inequivocabilmente per la natura autonoma dell'ipotesi di cui al comma 2°, con l'aumento ivi previsto per le circostanze disciplinate. A pensarla diversamente e, dunque, a voler ritenere che l'art. 613-*bis*, comma 2° c.p. preveda una circostanza aggravante, l'effetto dell'art. 613-*bis*, comma 4° c.p. sarebbe quello di prevedere (come è stato autorevolmente scritto in alcuni commenti) «l'aggravante di un'aggravante», cosa evidentemente non prevista nel vigente ordinamento penalistico.

Ancora, qualora si ritenesse che l'art. 613, comma 2° c.p. fosse una mera ipotesi aggravata, allora l'art. 613, comma 4° c.p. porrebbe seri problemi di determinazione della pena, in ragione dell'art. 63 c.p., relativo ai casi di concorso di circostanze ad effetto speciale.

Concludendo sul punto, l'art. 613-ter c.p. prevede il delitto di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura: la condotta di questo delitto ha ad oggetto l'istigazione di un pubblico ufficiale a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso.

L'art. 613-ter c.p. fa espressamente riferimento al delitto di tortura commesso dal pubblico ufficiale e tale delitto non può che essere quello di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p., non essendo prevista nel nostro ordinamento la punibilità di un soggetto per istigazione a commettere un'ipotesi aggravata di un delitto (in tal senso, si vedano le residue e più significative ipotesi di istigazione ancora sanzionate nel codice penale: istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato, art. 301 c.p.; istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.; istigazione a delinquere, art. 414 c.p.). La peculiare e anticipata soglia di punibilità che qualifica la figura teorica dell'istigazione, infatti, trova la sua ragion d'essere nell'estrema gravità di un reato che si istighi a commettere: gravità tale, che l'ordinamento ritiene di prevedere una punizione per la mera istigazione che, invece, non esteriorizzandosi nella realizzazione di minimi atti preparatori la commissione del reato, ai sensi dell'art. 115 c.p., per regola generale, non sarebbe punibile.

Ebbene, la deroga al principio di *materialità* (precipitato del principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost. e 1 c.p.), in tanto è ammissibile, in quanto la gravità del reato sia tale, da rendere necessario l'arretramento della soglia della punibilità sino alla mera istigazione. In tale contesto, confliggerebbe con i postulati di teoria generale del reato sin qui esposti ammettere la punibilità di una istigazione a commettere un reato circostanziato, anche perché, correttamente, l'art. 613-ter c.p. parla espressamente di delitto di tortura commesso dal pubblico ufficiale.

Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui esposte, si ritiene, dunque, che l'ipotesi di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p. integri una ipotesi di reato autonoma, poiché argomenti strutturali ma, soprattutto, sistematici, inducono a qualificare in questo senso tale disposizione (sul punto, la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata, non potendo essere considerato un riconoscimento argomentato della natura circostanziale dell'ipotesi prevista dall'art. 613-bis, comma 2° c.p. il fugace riferimento di cui alle sentenze già menzionate).

4.2 Il reato di tortura contestato al capo A): sussistenza

Tanto precisato e venendo al riscontro degli elementi costitutivi del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p. nel caso di specie, occorre effettuare una breve premessa.

Nel capo di imputazione, il Pubblico Ministero ha contestato pressoché tutte le modalità commissive del delitto di tortura. Come visto, la fattispecie di cui all'art. 613-bis c.p. è munita di numerosi elementi descrittivi che ne rendono particolarmente complicato il riscontro concreto: si è visto, però, altresì che il delitto di tortura è strutturato come reato eventualmente permanente e che le modalità commissive della condotta sono descritte in termini alternativi, così come il riscontro del trattamento inumano e degradante è previsto in via alternativa rispetto alla pluralità di condotte (si rinvia a quanto visto nel paragrafo precedente) e, infine, pure alternativo è l'evento del reato.

A prescindere dalla contestazione *cumulativa* delle varie modalità commissive del reato, effettuata dal Pubblico Ministero, ritiene lo scrivente che dagli atti disponibili per la decisione risulti la commissione, da parte degli imputati, del delitto di tortura mediante condotte reiterate, con violenze e minacce gravi, che hanno cagionato acute sofferenze fisiche e, in particolare:

- a) le condotte sono da considerarsi *reiterate* nel senso descritto nel paragrafo 4.1 che precede, poiché nei confronti della persona offesa sono stati posti in essere più atti di violenza e minaccia, così come riferito (per quel che riguarda, nello specifico delle minacce, dai detenuti che le hanno udite). In particolare, gli imputati – sebbene in un arco di tempo ristretto – hanno posto in essere *più* violenze nei confronti della persona offesa, consistenti nelle plurime

- aggressioni fisiche puntualmente emergenti dalla video-ripresa, idonee ad essere annoverate tra le «più condotte» previste per l'integrazione dell'ipotesi di tortura in esame;
- b) le più condotte, poi, come anticipato sono consistite in violenze e minacce gravi, poiché in ragione del numero dei soggetti, della condizione di minorità (anche fisica) della persona offesa e del carattere improvviso dell'azione, le violenze e le minacce hanno assunto una astratta carica offensiva notevole. La carica offensiva è risultata, poi, anche *concretamente* grave, in ragione di quanto riferito dalla persona offesa e di quanto emerge dal video. La persona offesa, infatti, con le dichiarazioni ampiamente descritte e commentate ha esposto al Pubblico Ministero e al Giudice, durante l'incidente probatorio, la sofferenza patita a causa delle aggressioni poste in essere dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Le espressioni adoperate dalla persona offesa sono indicative dell'elevato grado di sofferenza fisica patita, in ragione delle modalità delle condotte e dell'intensità delle stesse e che, pertanto, integra la nozione di *violenze o minacce gravi* descritta dalla norma;
- c) le condotte poste in essere dagli imputati hanno cagionato alla persona offesa «acute sofferenze fisiche». Come premesso, una delle difficoltà della fattispecie in esame è costituita dall'abbondanza di elementi descrittivi anche attraverso aggettivi che rischiano di rendere difficoltosa e poco oggettiva l'interpretazione. Si ritiene che, nel caso di specie, il carattere *acuto* delle sofferenze fisiche possa essere ritenuto sussistente in ragione di quanto riferito dalla persona offesa ; in riscontro con quanto emerge dall'analisi dei video. Come anticipato anche *sub b*, la persona offesa . ha descritto la sofferenza, il patimento, la paura provate a causa dell'aggressione subita e si ritiene che la sofferenza fisica e, cioè, la sensazione di dolore provata durante la realizzazione delle condotte da parte degli imputati ben possa essere sussunta entro la fattispecie astratta di cui all'art. 613-*bis* c.p., sol che si pensi, tra le altre, alla condotta posta in essere dal co-imputato : che con tutto il suo ingente peso si è inginocchiato sulla schiena della persona offesa, soggetto di corporatura minuta, puntando il ginocchio sulle costole, così come ampiamente descritto nei paragrafi che precedono. Ancora, alla persona offesa è stata messa una mano al collo a stringere, è stato torto il braccio dietro la schiena tenendolo in posizione innaturale e sono stati rivolti molteplici pugni e calci, quando cadeva a terra. Pur non essendovi una scala di gravità e di intensità del dolore per misurare l'acutezza del livello delle sofferenze richieste dal legislatore, si ritiene che le dichiarazioni della persona offesa, che ha illustrato la sofferenza patita, siano riscontrate dal video e offrano, in ragione dell'intensità delle condotte, delle modalità e delle parti del fisico attinte dalle stesse, la dimostrazione dell'evento del reato così come descritto.

Stante la già menzionata e commentata natura alternativa dei molteplici elementi descrittivi previsti dalla fattispecie, quanto esposto nei punti che precedono è sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato di tortura, anche in presenza di elementi ulteriori, pure indicati dal Pubblico Ministero nel capo di imputazione, quale il verificabile trauma psichico, la crudeltà degli imputati e il trattamento inumano e degradante.

Occorre, ora, affrontare due ulteriori elementi della fattispecie oggettiva del reato di tortura posto in essere dagli odierni imputati, concernente la condizione della persona offesa e la modalità commissiva della condotta prevista dal secondo comma della disposizione violata.

La persona offesa , infatti, era privata della libertà personale all'epoca dei fatti, trovandosi reclusa alla Casa Circondariale di San Gimignano.

Quel che preme sottolineare, sul punto, oltre all'integrazione della condizione della persona offesa descritta dall'art. 613-*bis*, comma 1° c.p., è che la persona offesa, all'epoca dei fatti, si trovava nel reparto isolamento per una decisione riconducibile al coimputato ispettore

In particolare, dagli atti non è emersa una specifica infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 38 legge 26 luglio 1975, n° 354 posta in essere dal detenuto , a seguito e in conseguenza della quale sia stata applicata la sanzione dell'isolamento ai sensi del successivo art. 39, comma 1°, n° 4 (per la qua-

le sanzione è, comunque, previsto, un limite massimo di dieci giorni, mentre il detenuto era in isolamento da un tempo maggiore).

Ancora, dagli atti non è emerso il rispetto della procedura di deliberazione della sanzione dell'isolamento, descritta dall'art. 40 Ordinarmento Penitenziario: come anticipato, infatti, non è emersa una decisione del Consiglio di disciplina alla base dell'applicazione della sanzione, frutto, invece, di una decisione dell'Ispettore di Polizia Penitenziaria a capo del reparto isolamento.

L'ulteriore aspetto attiene – come premesso – alla peculiare modalità commissiva della condotta criminosa del reato di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p., laddove il soggetto agente qualificato deve commettere la condotta descritta dal primo comma «con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio».

Il punto è stato già accennato e verrà ripreso anche *infra*, ma in questa sede è necessario sottolinearlo di nuovo.

I protagonisti di questa vicenda hanno concorso ad esercitare, nei confronti del detenuto, i poteri coercitivi che per legge competono al corpo di Polizia Penitenziaria in maniera totalmente avulsa dal contesto normativo di riferimento.

Il potere di cui si discute (e che qualifica la condotta *abusiva* dell'agente qualificato, nel reato di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p.) è, evidentemente, l'utilizzo della forza nello svolgimento di quello che è stato definito, più volte, come un *trasferimento di cella coattivo*.

Ebbene, i casi e le modalità di utilizzo della forza all'interno della struttura carceraria non sono rimessi alla valutazione discrezionale degli agenti in servizio, ma sono rigorosamente fissati dalla legge e, in particolare, dall'art. 41 legge n° 354/1975 (Ordinarmento Penitenziario), a mente del primo comma del quale «non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, nell'esecuzione degli ordini impartiti». Si è dato conto, più volte, delle tesi difensive propugnate, secondo cui il detenuto era un detenuto pericoloso, violento, che resisteva agli ordini, che creava disagi. Al netto di quello che il detenuto può aver commesso nella sua storia carceraria precedente o successiva al giorno 11.10.2018, dev'essere ribadito con ferma decisione che in quel momento, il detenuto non presentava nessun astratto segnale di essere causa di violenza o di resistenza attiva o passiva nei confronti dei detenuti.

Non vi è agli atti di questo processo *nessun* elemento per ritenere fondatamente che l'utilizzo della forza fisica nei confronti del detenuto fosse legittimo, cioè conforme all'art. 41 Ordinarmento Penitenziario.

Al di là di quello che sostengono gli imputati, il detenuto stava *solamente* attendendo di andare a fare la doccia, non ha in alcun modo resistito ad eventuali ordini impartiti dagli agenti di Polizia Penitenziaria e l'evidenza delle proposizioni emerge dall'esame del video e da tutti gli atti già ampiamente commentati nel corso della presente motivazione.

Non può che concludersi, dunque, che gli imputati e i co-imputati separatamente giudicati abbiano agito *abusando* dei poteri connessi alla loro funzione e, in particolare, del potere coercitivo previsto dall'art. 41 O.P., integrando, così, l'ulteriore modalità commissiva della condotta prevista per l'integrazione del delitto di tortura commesso dai pubblici ufficiali.

4.3 Le lesioni contestate al capo B): sussistenza. Rapporto tra aggravante di cui all'art. 613-bis, comma 4° c.p. e reato di lesioni. Le circostanze aggravanti contestate nel capo di imputazione.

Come visto, dalle condotte poste in essere da parte degli imputati all'imputato è derivata una lesione consistente nella ferita lacerocontusa sull'occhio.

Alla luce dell'esposizione dei fatti e della valutazione degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero, si ritiene, come visto, che la ferita sia stata cagionata dagli imputati in occasione del pestaggio commesso durante il trasferimento di cella.

La peculiare condizione personale di paura e stress del detenuto successiva ai fatti, come visto, ha fatto sì che il detenuto si chiudesse in sé stesso, senza chiedere aiuto, né tantomeno pretendere la visita che, in seguito all'uso della forza, sarebbe stata obbligatoria ai sensi della legge di Ordinamento Penitenziario, sul punto oggetto dell'ennesima violazione.

Ancora, non si può invocare a discarico, in merito alla sussistenza del delitto in esame, lo svolgimento di visite quali quella della dottoressa POLATO poiché, come visto, la dottoressa POLATO *non* ha svolto alcuna visita ai sensi dell'art. 41, comma 2° legge di Ordinamento Penitenziario. Ha svolto un fugace colloquio in cui ha a malapena visto la sagoma del detenuto.

Chiarito, dunque, che gli elementi a carico sono sufficienti per ritenere integrato il fatto di lesioni, si ritiene che agli imputati sia ascrivibile l'ipotesi aggravata di cui all'art. 613-bis, comma 4° c.p., poiché dalle condotte da loro poste in essere è derivata una lesione alla persona offesa.

Sul punto, l'utilizzo del verbo «derivare» nella formulazione del comma 4° in esame implica il richiamo ai principi che governano l'accertamento del nesso di causalità, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. e, dunque, occorre accertare se l'evento aggravatore può essere obiettivamente attribuito alle condotte poste in essere dagli imputati (sul punto, può richiamarsi la giurisprudenza formatasi a proposito dell'art. 572, comma 3° c.p., in tema di evento lesivo grave o letale aggravatore dei maltrattamenti in famiglia *"in tema di maltrattamenti in famiglia seguiti da lesioni o morte della vittima, l'espressione "derivare" di cui all'art. 572, comma terzo, cod. pen. deve essere interpretata in relazione ai principi posti dall'art. 41 cod. pen. e, pertanto, impone un rinvio alle regole con cui è regolamentata l'imputazione oggettiva degli eventi causati dall'autore di un reato"*, così Cass. Sez. VI, n° 4121/2020, A., Rv. 278194).

Ebbene, nel caso in esame lo svolgimento dei fatti e, in particolare, le numerose percosse inflitte dagli imputati alla persona offesa durante il trasferimento di cella e all'interno della stessa hanno determinato l'evento lesivo costituito dalla ferita con elevatissima probabilità, col che si consideri il rapporto tra le condotte poste in essere (e, in particolare, i pugni e i calci sferrati nel corridoio della Casa Circondariale, durante il trasferimento) e il tipo di lesione riscontrata.

Sussiste, inoltre, per tutte le ragioni più sopra descritte, anche il reato di lesioni contestato al capo B), che concorre con l'ipotesi aggravata di tortura ai sensi dell'art. 613-bis c.p., poiché i due reati tutelano beni giuridici differenti (l'integrità fisica, il delitto di lesioni, la libertà morale, il delitto di tortura). Il reato di lesioni è procedibile in ragione della sussistenza della circostanza aggravante dell'essere il fatto stato commesso da più persone riunite (art. 585, comma 1° c.p., che rende il reato di lesioni procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 582, comma 2° c.p.).

Si ritiene che il reato di tortura e quello di lesioni possano astrattamente concorrere, poiché si tratta di reati posti a tutela di beni giuridici diversi, la cui struttura prevede, tra l'altro, elementi non completamente sovrapponibili per l'integrazione delle due fattispecie.

Per quel che attiene alle molte circostanze aggravanti contestate nei due capi di imputazione, si ritiene di dover escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n° 4 c.p., contestata al capo B), sulla scorta dei medesimi argomenti che hanno indotto lo scrivente ad escludere la sussistenza dell'elemento costitutivo dell'aver agito con crudeltà, di cui al capo A) (la cui esclusione, però, essendo prevista come modalità *alternativa* di realizzazione della condotta, come visto, non incide sulla sussistenza del reato).

Più nello specifico, la «crudeltà» richiamata come modalità di realizzazione del delitto di tortura deve essere valutata alla stregua dei medesimi indici e delle medesime caratteristiche previsti, tradizionalmente, per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n° 4 c.p. contestata al capo B) e, perciò, il punto viene trattato unitariamente (non essendovi, rispetto alla «crudeltà» richiamata come modalità esecutiva alternativa del reato di cui al capo A) elementi che inducano a ritenere di dover interpretare la nozione ivi prevista in senso difforme da quello riconosciuto per l'interpretazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n° 4 c.p.).

Tanto precisato, la costante giurisprudenza di legittimità, a proposito della nozione di «crudeltà», afferma che *“la circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà, di cui all’art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo”* (così Cass. Sez. I, n° 20185/2018, Q., Rv. 272827). Ebbene, nel caso di specie, il fatto non mostra quella “eccedenza” rispetto allo scopo, delle violenze adoperate dagli imputati in danno della persona offesa né vi sono indici sintomatici del carattere particolarmente riprovevole dell’elemento soggettivo tale, da poter ritenere che la tortura e le lesioni siano state cagionate con crudeltà, con conseguente esclusione della circostanza aggravante in questione.

Detto in altri termini, la condotta posta in essere complessivamente dagli imputati e dai co-imputati (pur grave *in sé*, altrimenti non avrebbe integrato il delitto di cui all’art. 613-bis, comma 2° c.p.), non mostra quel necessario e indefettibile *quid pluris* di veemenza, cattiveria, atrocità e riprovevolezza necessari per integrare la nozione di crudeltà.

Proseguendo, secondo quanto già accennato, sussiste la circostanza aggravante dell’aver agito in più persone riunite di cui all’art. 585, comma 1° c.p. (per il capo B), poiché il fatto è stato commesso da quindici soggetti: il che integra anche la circostanza aggravante di cui all’art. 112, n° 1 c.p., contestata al capo A).

I soggetti in questione erano tutti presenti *in loco* durante lo svolgimento dell’azione criminosa e, secondo quanto può essere apprezzato mediante la visione del video e secondo quanto riferito dalla persona offesa il numero dei presenti è stato direttamente percepibile quale condizione di maggiore gravità del fatto, direttamente connessa al dato dell’elevato numero dei soggetti agenti.

Si ritengono, inoltre, sussistenti le circostanze aggravanti della c.d. minorata difesa e dell’abuso di poteri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale (sempre contestate al capo B), poiché le condizioni oggettive e soggettive della persona offesa il numero degli agenti hanno determinato una sopraffazione tale nei confronti della persona offesa, al momento della realizzazione della condotta (e, dunque, nello specifico, anche della realizzazione delle lesioni), da determinare un sicuro e maggiore ostacolo della difesa del medesimo.

In ragione di tutto quanto detto più sopra – e di tutto quanto sarà detto *infra* – ricorre, poi, anche la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n° 9 c.p., poiché il delitto di lesioni è stato cagionato mediante una condotta che ha violato i doveri inerenti alla posizione di pubblici ufficiali degli imputati odierni.

5. Responsabilità degli odierni imputati a titolo di concorso di persone nel reato

5.1 Il contributo degli imputati alla realizzazione dei reati

Il fatto oggetto del presente processo è stato, sin qui, esposto in maniera sufficientemente approfondita ed è emerso, in maniera pacifica, che le azioni materiali che hanno integrato le condotte e gli eventi descritti dalle norme incriminatrici di cui al capo di imputazione non siano state poste in essere dagli odierni imputati, che hanno presenziato allo svolgimento dei fatti senza picchiare direttamente la persona offesa (tranne l’imputato e altri che hanno sicuramente tirato calci alla persona offesa mentre era a terra: ma i volti associati a quegli scarponi non sono ben individuabili nel video).

Nondimeno, nonostante ciò, gli imputati odierni vengono condannati con la presente sentenza, poiché si ritiene abbiano concorso a commettere i reati descritti nel capo di imputazione.

Nel vigente ordinamento penale, come noto, le imputazioni di cui alle fattispecie incriminatrici sono strutturate come imputazioni mono-soggettive e l’art. 110 c.p. svolge la essenziale funzione di estendere l’incriminazione alla realizzazione in forma pluri-soggettiva dei fatti sanzionati dalle norme che prevedono i singoli reati.

Affinché sussista una ipotesi di concorso di persone nel reato, è necessaria una pluralità di soggetti (e, in particolare, per le ipotesi di reato non a concorso necessario, un numero di almeno due individui); la realizzazione di un fatto tipico previsto da una fattispecie incriminatrice; il contributo dei concorrenti alla realizzazione dello stesso; l'elemento soggettivo del reato concorsuale.

Nulla quaestio, a questo punto, per quel che riguarda i primi due elementi, poiché nel caso di specie era presente sicuramente una pluralità di soggetti agenti e, in ragione di tutte le osservazioni di cui alle pagine che precedono, è stato posto in essere un fatto concreto sussumibile entro le fattispecie astratte dei reati previsti nei due capi di imputazione descritti in epigrafe.

La quasi totalità della discussione del rito abbreviato si è concentrata sugli ulteriori due elementi necessari per poter affermare la sussistenza di una fattispecie di reato concorsuale: al di là delle argomentazioni relative alla insussistenza del fatto, le difese hanno sostenuto che, comunque, anche a voler ammettere che dei reati siano stati realizzati, gli odierni imputati non avrebbero potuto e dovuto esserne chiamati a rispondere, poiché erano semplicemente in reparto, a svolgere le loro legittime e doverose mansioni.

Lo scrivente non concorda con l'impostazione difensiva e ritiene che gli odierni imputati debbano essere chiamati a rispondere dei reati dolosi realizzati in forma commissiva concorsuale, così come descritto nel capo di imputazione (il riferimento alla forma *commissiva* non è peregrino, poiché le parti, soprattutto nelle controrepliche, hanno affrontato anche la questione della eventuale natura omissiva della responsabilità degli odierni imputati: il tema della responsabilità omissiva non è conferente e, al tema verrà dedicato *infra* un breve riferimento).

Lo scrivente Giudice ritiene che tutti gli imputati odierni debbano essere chiamati a rispondere dei reati descritti nel capo di imputazione, poiché tutti hanno fornito un chiaro, evidente e non seriamente discutibile contributo agevolatore alla migliore riuscita dell'operazione.

Come noto, pur non prevedendo l'art. 110 c.p. una tipizzazione dei ruoli dei concorrenti nel reato, suole distinguersi tra gli autori della condotta e gli ausiliatori: i primi realizzano gli atti esecutivi del reato, mentre gli altri contribuiscono alla realizzazione della fattispecie, fornendo un apporto, un aiuto, un qualsiasi contributo alla realizzazione del fatto.

Alla stregua delle migliori coordinate dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene che il coefficiente minimo per poter affermare la responsabilità a titolo di ausilio alla realizzazione del fatto tipico, debba essere apprezzato alla stregua del contributo di *agevolazione* da ciascuno fornito alla migliore riuscita della commissione del reato: non è necessario, dunque, un apporto causale, nel senso di escludere quei contributi senza i quali il reato *non* si sarebbe verificato, essendo sufficiente, al contrario, anche il contributo meramente agevolatore e che, dunque, renda più facile, sicura, certa la realizzazione del fatto.

Il punto trova conforto nel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà"* (così, tra le molte, Cass. Sez. IV, n° 52791/2018, B., Rv. 274521).

Ancora, *"per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato"* (così Cass. Sez. VI, n° 1986/2017, S., Rv. 268972).

Ebbene, entro le coordinate ermeneutiche testé tracciate, si ritiene possa essere iscritto il contributo offerto dagli odierni imputati che, senza dubbio, è un *comportamento esteriore* che ha materialmente inciso nella realizzazione *materiale* della vicenda, poiché gli imputati odierni erano *presenti* sul luogo, si sono mossi tutti a "sciame" e, cioè, mantenendo un livello di compattezza oggettivo tale, per cui gli stessi si muovevano come un'unica macchia sullo schermo; l'imputato ha torto un braccio dietro la

schiena della persona offesa e alcuni degli odierni imputati hanno sicuramente preso a calci la persona offesa, poiché al momento della prima caduta (e in occasione delle interruzioni successive) si vedono diversi calci che vengono tirati alla persona offesa (pur non essendo inquadrati i volti); infine, gli odierni imputati entrano nella cella di destinazione della persona offesa.

Poiché uno degli elementi *essenziali* per la realizzazione dell'evento delle *acute sofferenze fisiche* è stato individuato – come visto più sopra – nell'evidente sopraffazione, paura e senso di annichilimento cagionato dalla improvvisa presenza di quattordici agenti della Polizia Penitenziaria dinanzi alla persona offesa che credeva solamente di uscire per andare a fare la doccia, è più che evidente l'*esteriorità* del comportamento degli odierni imputati. Ognuno dei quattordici presenti dinanzi alla cella della persona offesa ha contribuito – con la sua presenza lì davanti, al momento dell'apertura della porta blindata e con la presenza durante tutto lo svolgimento del fatto, quando non siano stati sferrati colpi in danno dell'imputato – e nel momento *itinerante* successivo, ad integrare il fatto tipico, poiché la presenza stessa di tutte quelle persone è stato un elemento *essenziale* per realizzare il fatto tipico descritto dall'art. 613-*bis* c.p. che, nella sua pregnante e peculiare offensività, trova nel *numero degli agenti presenti* un irrinunciabile comportamento esteriore e commissivo che ha *contribuito* a realizzare la fattispecie.

Ancora, è dalle stesse parole del co-imputato _____ che può percepirsi la rilevanza del contributo di tutti i presenti.

Nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza preliminare e acquisito agli atti di questo procedimento, l'imputato _____ ha più volte dichiarato che la presenza di tutti era necessaria per fronteggiare le intemperanze (inesistenti) della persona offesa _____; delle due l'una, o la presenza di tutti e quattordici i presenti era necessaria (per le stesse ammissioni del co-imputato _____) e dunque è innegabile che, dal punto di vista *strettamente materiale*, vi sia un contributo esteriore alla realizzazione del reato (poiché la presenza di quindici agenti ha fornito la sicurezza logistica reputata necessaria per il migliore completamento dell'operazione), oppure la presenza non era necessaria e allora tutta la teoria della *necessità* di chiamare in soccorso i colleghi, da parte del sottufficiale in comando, sostenuta dal co-imputato _____ e ribadita e fatta propria dalle difese nel corso dell'odierno rito abbreviato, si smonta da sola.

Prima di concludere sul punto, preme svolgere alcune ulteriori riflessioni.

Gli atti disponibili per la decisione hanno consentito di affermare senza ombra di dubbio che tutti gli odierni imputati siano responsabili a titolo di concorso, per aver posto in essere un comportamento esteriore materialmente apprezzabile per la realizzazione dei reati descritti nel capo di imputazione.

Gli odierni imputati *non* erano meramente presenti ai fatti, come pure si è affermato (il punto, comunque, sarebbe indifferente alla stregua di tutta la copiosa giurisprudenza che qualifica come concorso morale il contributo fornito dal soggetto meramente presente ai fatti: il c.d. palo. Si veda, sul punto Cass. Sez. II, n° 28855/2013, B., Rv. 256465, secondo cui "*la presenza fisica allo svolgimento dei fatti integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale*"). Essi hanno *materialmente* agevolato la realizzazione dei reati, rendendo la realizzazione del fatto tipico previsto dagli artt. 613-*bis* e 582 c.p. di migliore, più agevole e più pronta realizzazione, poiché la presenza in gruppo compatto al momento dell'apertura della cella ha determinato un impatto notevole ben descritto dalla persona offesa _____ nelle sue dichiarazioni, nel senso di infondere un immediato senso di paura davanti al "muro blu" delle divise.

Detto in altri termini, il senso di immediata sopraffazione provato dalla persona offesa al momento dell'apertura della porta blindata non sarebbe in alcun modo stato lo stesso, qualora *non* vi fosse stato lo "sciame" degli agenti della Polizia Penitenziaria che con violenza lo ha prelevato e lo ha pestato nel condurlo alla nuova cella. È in ciò che può plasticamente apprezzarsi l'*esteriorità* e la percepibilità del contributo materiale offerto da tutti gli imputati alla migliore e più efficiente realizzazione dell'operazione.

Lo spostamento in sciame, sempre compatti, ha determinato, concludendo sul punto, un rafforzamento della sicurezza nella realizzazione delle condotte violente da parte del gruppo che non può essere discusso in questa sede, poiché sotto ogni punto di vista la realizzazione delle condotte previste assume una facilità differente rispetto alla realizzazione monosoggettiva delle stesse.

In ragione di quanto sin qui detto, ben si comprende come i riferimenti ad una asserita responsabilità a titolo omissivo, ai sensi dell'art. 40, comma 2° c.p., non abbiano ragion d'essere nel presente processo.

Pur essendo certamente ascrivibile un rimprovero agli odierni co-imputati per non essersi attivati per impedire che i colleghi pestassero un detenuto indifeso (il punto verrà affrontato nelle pagine che seguiranno), ad ogni modo la natura schiettamente commissiva del concorso, così come descritto nel capo di imputazione, toglie dal tavolo ogni riferimento al reato omissivo.

Si pensi, infatti, che anche la mera presenza sulla scena del reato, come visto, viene costantemente qualificata dalla giurisprudenza di legittimità, come concorso morale commissivo e, pertanto, nel presente processo ove, come visto, non di mero concorso morale, ma di vero e proprio concorso materiale si parla, ogni riferimento alla natura omissiva del contributo causale offerto non può esser condivisa.

5.2 L'elemento soggettivo del c.d. dolo di concorso

Ancor più rispetto alla tematica dell'apporto materiale alla realizzazione del reato, è stata oggetto di accesa discussione ad opera delle parti la sussistenza o meno del c.d. dolo di concorso.

Sul punto, occorre svolgere brevi premesse sull'elemento soggettivo del delitto di tortura (posto che, senza dubbi di sorta, pacificamente, il delitto di lesioni è sanzionato a titolo di dolo generico).

Nel testo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura – più volte richiamata – a proposito della genesi di questo titolo di reato nel nostro ordinamento, compare l'avverbio «intenzionalmente» che conferisce una forte caratterizzazione dell'elemento volitivo: l'intenzionalità della tortura disciplinata dalla CAT è, invero, chiaramente concentrata sull'approfondimento dello scopo della volontà, volto ad ottenere confessioni o a svolgere pressioni o intimidazioni da parte del soggetto qualificato che è autore del reato.

La versione della tortura disciplinata nel nostro ordinamento, invece, non prevede alcuna caratterizzazione dell'elemento soggettivo dell'autore dei reati disciplinati nel primo e nel secondo comma, tanto che, più che pacificamente, può affermarsi che l'art. 613-*bis* c.p. prevede ipotesi di reato sanzionate a titolo di dolo generico, in cui è sufficiente la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi della fattispecie (tra le varie versioni del disegno di legge in discussione si erano avvicendate versioni diverse, con la previsione di ipotesi di dolo intenzionale o specifico, che sono state poi abbandonate: il legislatore, come visto, ha preferito inserire diversi elementi descrittivi nella fattispecie *oggettiva* della norma, rinunciando ad una forte tipizzazione sul piano dell'elemento *soggettivo* del reato).

Tanto chiarito, ritiene lo scrivente Giudice che in capo a tutti gli odierni imputati sia sussistente l'elemento soggettivo di realizzare i reati descritti nel capo di imputazione e, in particolare, il dolo generico dei reati di tortura e lesioni, nella forma concorsuale descritta nel capo di imputazione.

Come noto, nel caso del reato commissivo doloso, l'elemento soggettivo in capo ai singoli concorrenti si articola su un doppio livello, essendo necessaria: a) la configurazione del dolo della fattispecie criminosa prevista (con particolari differenziazioni ulteriori, nel caso in cui il reato realizzato sia punito a titolo di dolo specifico, ma, come visto, non è questo il caso) e b) il c.d. dolo di concorso.

Sotto il primo aspetto è necessario che i singoli concorrenti agiscano con la coscienza e la volontà, quantomeno nelle forme del dolo eventuale (e, dunque, secondo la nota formula della accettazione del rischio), di realizzare gli elementi costitutivi del reato e, sotto il secondo aspetto, è necessario che essi agiscano rappresentandosi la realizzazione comune – in concorso, appunto – del reato.

Per quel che attiene, nello specifico, al secondo aspetto, il dolo di concorso può consistere in un previo accordo – che costituisce evidentemente la massima forma di reciproca consapevolezza di collaborare con altri nella realizzazione della condotta criminosa – ovvero in forme di intesa o adesione istantanea che, dunque, *prescindono totalmente* da un preventivo accordo finalizzato alla realizzazione del reato.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che *“in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui”* (così Cass. Sez. V, n° 25894/2009, C., Rv. 243901).

Più di recente, sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che *“in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui”* (così Cass. Sez. II, n° 18745/2013, A., Rv. 255260), ancor più di recente confermata da Cass. Sez. I, n° 28794/2019, P., Rv. 276820, secondo cui *“ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso”*.

È evidente, dunque, che tutte le deduzioni difensive incentrate sull'assenza di un previo accordo tra gli odierni imputati e i cinque co-imputati separatamente giudicati, volto a commettere i reati descritti nel capo di imputazione, è semplicemente irrilevante, perché qualora tale previo accordo ci fosse stato (e fosse stato dimostrato), come visto, saremmo di fronte ad una delle ipotesi di maggior intensità del dolo di concorso. Nondimeno, l'assenza di tale previo accordo non è in alcun modo ostativa al riconoscimento del dolo di concorso e, perciò, tutte le argomentazioni difensive spese per sostenere l'assenza di una compartecipazione soggettiva forte alla realizzazione del reato, da parte degli odierni imputati, che erano lì quasi per caso (secondo le osservazioni delle difese), semplicemente non coglie nel segno.

Il dolo di concorso sussiste, a parere dello scrivente nella forma della istantanea adesione alla realizzazione del reato, così come sussistono la coscienza e volontà che qualificano, singolarmente, l'elemento soggettivo dei reati contestati, sulla scorta di *tre dirimenti indici sintomatici* che sono emersi in maniera indubitabile e processualmente più che certa dagli atti:

- a) gli odierni imputati sono stati coinvolti nell'esecuzione di un trasferimento coattivo di cella in numero assolutamente incompatibile con l'esecuzione di compiti simili. La astratta ammissibilità dell'impiego di quindici unità per trasferire un detenuto non è emersa in alcun punto degli atti disponibili per la decisione, né discende da regole in qualsiasi modo applicabili, mentre dagli atti disponibili per la decisione è emersa la *prassi contraria*. È stato, infatti, l'imputato che, fornendo una risposta sincera sul punto, nel suo interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero (come già commentato più sopra) ha chiarito l'eccezionalità dell'impiego di quindici unità per fare un qualcosa che richiedeva al massimo due/tre persone;
- b) l'assenza di qualsivoglia ragione di allarme, necessità, urgenza, pericolo, impellenza relativamente allo spostamento di cella del detenuto. Il punto è stato già ampiamente analizzato, verrà ripreso anche più avanti ed è stato affrontato, negli atti disponibili per la decisione, in particolar modo dalle dichiarazioni del co-imputato e in parte anche dagli odierni imputati. Al di là di quello che può sostenersi, delle legittime esigenze di difesa individuale, dalla visione del video e dagli altri elementi disponibili per la decisione risulta una situa-

zione di assoluta calma e tranquillità, non c'erano neanche le astratte avvisaglie di un pericolo all'orizzonte, né tantomeno in corso. Il corridoio dell'isolamento era tranquillo e vuoto e se c'erano stati degli screzi tra i detenuti, questi erano avvenuti a distanza di *ore*. Nel momento in cui il fatto è accaduto la situazione era più che tranquilla: c'era soltanto un detenuto (descritto dall'imputato come un *fucollino*) che agitava il bagnoschiuma dallo spioncino della porta blindata e chiedeva di andare a fare la doccia. Questa è la situazione di fatto del primo pomeriggio del giorno 11.10.2018, nel reparto isolamento del Carcere di San Gimignano, tutto il resto – in merito a presunte esigenze di allarme – sono deduzioni prive di riscontro in atti;

- c) *tutti* gli imputati si sono avviati all'esecuzione del fatto – del trasferimento di cella – con i guanti di lattice indossati, senza che ci fosse alcuna regola che ne imponesse l'utilizzo (essendo i fatti accaduti in periodo precedente lo scoppio della pandemia): l'unica ragione logicamente ammissibile, relativa all'utilizzo dei guanti, allora, è quella di far fronte all'occasione di poter intervenire a contatto con la persona offesa, dunque simentendosi radicalmente la versione che voleva gli odierni imputati come soggetti assolutamente non coinvolti né astrattamente coinvolgibili nel contatto con il detenuto, durante il trasferimento di cella.

Ebbene, tutto quanto sin qui detto e, in particolare, una lettura logica, razionale e conseguente dei tre elementi sopra riassunti, unita alla circostanza per cui tutti gli imputati hanno partecipato al famoso *briefing* svolto dal sottufficiale in comando (che insieme ai co-imputati e era il più alto in grado) prima del fatto, non può che condurre ad affermare la sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione dei reati in forma concorsuale.

I fatti sopra descritti, invero, costituiscono indici sintomatici dai quali non può che inferirsi che gli odierni imputati fossero certamente a conoscenza della eccezionalità e non regolarità del numero dei soggetti coinvolti in ciò che si apprestavano a fare e ciò, quand'anche non esclusivamente derivante dall'indice sintomatico *sub a*, è senza dubbio derivante dall'indice sintomatico *sub b*.

Detto in altri termini: quand'anche si invocasse una presunta ignoranza in merito al numero dei soggetti necessari per effettuare un cambio di cella (ma la tesi non regge, poiché non è emersa da nessuna parte la "normalità" dell'impiego di una potenza di fuoco di personale come quella usata nei confronti del detenuto), comunque il dato dell'assenza di qualsivoglia esigenza di allarme, necessità, pericolo è inattaccabile. Gli imputati odierni avevano bene in mente che in quel momento non vi era alcuna situazione di pericolo, allarme, necessità e – come già visto e come si vedrà più avanti – nonostante l'assenza di un ordine sul punto, hanno nondimeno indossato i guanti e accettato di partecipare, per "coprire" (come dice il co-imputato nella più volte menzionata intercettazione telefonica) gli autori materiali del fatto, tenendosi anche pronti ad intervenire a loro volta, come dimostrato dai guanti indossati (ché, se gli odierni imputati non avessero in alcun modo e mai dovuto intervenire, come hanno sostenuto, che ragione c'era di indossare i guanti in lattice?).

Dai fatti emerge in maniera inequivoca, riassumendo, quella adesione istantanea alla realizzazione di condotte di rinforzo e agevolazione dell'altrui condotta, che integra esattamente l'adesione volontaria che concorre ad integrare l'elemento soggettivo del dolo concorsuale.

Concludendo sul punto, ritiene lo scrivente che tutti gli elementi del fatto per come più volte esposti e per come riassunti in questo paragrafo dimostrino anche la coscienza e volontà di realizzare i due reati descritti nel capo di imputazione, quantomeno nella forma del dolo eventuale.

Tutto quanto detto in merito alla fase precedente la realizzazione del fatto (che vale a dimostrare la sussistenza del dolo di concorso) non può non essere ripreso e aggiunto alla condotta tenuta *durante* lo svolgimento dei fatti, da parte di tutti gli imputati, a dimostrazione della sussistenza di sufficienti indici sintomatici del dolo richiesto.

Oltre alla adesione precedente, infatti, vi è stata una evidente adesione *perdurante* alla realizzazione del fatto da parte degli altri, considerato che nessuno degli imputati ha dimostrato una volontà difforme dalla cosciente e volontaria adesione al fatto realizzando comportamenti difformi dalla obbediente par-

tecipazione (anche quando un agente immotivatamente giaceva con il ginocchio sulle costole della persona offesa).

6. Esclusione dell'antigiuridicità per aver commesso il fatto in esecuzione di un ordine legittimo impartito dal superiore gerarchico ai sensi dell'art. 51 c.p.: insussistenza.

Le difese hanno, in subordine, invocato l'assoluzione sulla scorta della causa di esclusione dell'antigiuridicità prevista dall'art. 51 c.p., perché gli odierni imputati avrebbero commesso i reati descritti nel capo di imputazione in esecuzione di un ordine impartito dal superiore gerarchico e, pertanto, ai sensi della disposizione da ultimo citata essi non avrebbero dovuto rispondere delle conseguenze delittuose delle loro condotte.

La tesi è infondata.

In fatto, gli imputati e in occasione delle dichiarazioni rese durante lo svolgimento delle indagini, hanno radicalmente escluso di aver ricevuto un ordine dal loro superiore gerarchico. Nelle dichiarazioni rese e più sopra commentate, entrambi hanno affermato che il loro superiore gerarchico non impose nessun ordine e che, pertanto, la loro permanenza *in loco* e la partecipazione all'esecuzione dei fatti sono state spontanee e in esecuzione di un obbligo definito meramente "morale" dall'imputato

In particolare, sin dall'interrogatorio, l'imputato rispondendo alla domanda che gli chiedeva perché non si fosse tirato indietro, non ha risposto che era un *ordine* che lo teneva vincolato a proseguire nella presenza in quel frangente.

Ma, come visto, è nel corso dell'esame reso in incidente probatorio che esclude sia stato impartito un ordine da parte di il superiore gerarchico ("no no, Venienti ha dato, non ha dato un ordine, lui ha detto 'si fa un cambio di cella e facciamo noi il cambio di cella', cfr. incidente probatorio p. 19 fonoregistrazione, ud. 5.11.2020, p. 4407 faldone XI, fascicolo del Pubblico Ministero).

Ancora, l'imputato ha addirittura dichiarato di non ricordare se fu addirittura lui a proporsi di seguire in isolamento, quando quest'ultimo ricevette la chiamata via radio, o di averlo seguito su invito di quest'ultimo (cfr. *dich. imp.* incidente probatorio ud. 5.11.2020, p. 17, fol. 4409, faldone XI, fascicolo del Pubblico Ministero).

Il contesto delineato dall'imputato è diametralmente opposto a quello che vorrebbe l'imputato aver partecipato in esecuzione di un ordine legittimo impartito dal superiore gerarchico: in un contesto in cui, nel piazzale mentre stava andando via, l'imputato decide forse spontaneamente di recarsi a vedere cosa era accaduto in isolamento non può essere neanche essere ipotizzato il sostrato fattuale dell'imposizione dell'ordine gerarchico rilevante ai sensi della disposizione in esame.

Anche qualora si rintracciassero segni di un ordine imposto dal superiore gerarchico (e non ce ne sono), comunque non sussiste, in diritto, il presupposto dell'applicazione dell'art. 51 citato.

Le difese hanno richiamato, per affermare la sussistenza dei presupposti dell'operatività dell'art. 51 c.p., l'art. 10 legge 11 gennaio 1991, che disciplina in concreto gli obblighi di obbedienza agli ordini impartiti dall'autorità per gli appartenenti al corpo della Polizia Penitenziaria, chiarendo anche le modalità di comportamento dinanzi ad ordini illegittimi e ad ordini palesemente illegittimi in situazioni di pericolo e urgenza.

Rammentato ancora una volta che quella oggetto del presente processo non poteva essere in alcun modo definita – per tutte le ragioni abbondantemente esposte – una situazione di pericolo e urgenza, comunque non possono ricorrere i presupposti dell'art. 10 citato.

Anzitutto, come visto, sono stati gli stessi imputati a negare che vi fu un ordine di partecipare alla "spedizione": essi furono chiamati con parole in codice che segnalavano la necessità di un intervento urgente. Carattere di urgenza che, però, come visto, è stata smentita dai fatti e carattere cogente dell'intervento smentito dagli imputati.

Chiarito come non fosse stato impartito alcun ordine, non può non richiamarsi, poi, il carattere evidentemente illegittimo della "spedizione" in danno del detenuto he, in ragione di tutti gli
elementi adeguatamente esposti più sopra, si presentava (senza possibilità di fraintendimenti) a tutti gli
imputati intervenuti, in ragione dell'assenza di qualsivoglia situazione di urgenza e pericolo e in ragione
del numero evidentemente spropositato di partecipanti.

A fronte di tale situazione di fatto, gli imputati – oltre a non aver obbedito a nessun ordine – comunque
dovevano e potevano rilevare l'illegittimità dell'azione in cui erano stati coinvolti nei confronti del superiore
gerarchico (che, se del caso, avrebbe potuto ribadire l'ordine per iscritto, essendovene tutto il
tempo, non essendo neanche astrattamente ipotizzabile una situazione di urgenza impositiva in tal senso).

Ad ogni modo, comunque, anche a seguito dello svolgimento complessivo della condotta, in cui era
evidente l'avvenuta commissione di un reato, gli odierni imputati non hanno informato i superiori gerarchici
dell'accaduto, ciò ad ulteriore conferma dell'assenza di qualsivoglia forma di coerenza nei loro
confronti.

Infine, preme sottolineare che:

- a) la normativa di settore, oltre a disciplinare l'obbedienza agli ordini impartiti, assicura al contempo
altresì l'obbligo di tutelare la dignità personale dei soggetti sottoposti all'autorità degli appartenenti
al Corpo di Polizia Penitenziaria;
- b) che l'art. 51 c.p. deve essere confrontato con il vigente assetto costituzionale, improntato al rispetto
della libertà personale quale inviolabile diritto individuale e al principio della personalità della
responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost., sì da doversene dare una interpretazione restrittiva
che non consenta e legittimi la commissione di reati dietro lo schermo della scala gerarchica.

7. Trattamento sanzionatorio.

Preliminarmente, si ritiene che in favore di tutti gli odierni imputati possano essere riconosciute
circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti ritenute sussistenti nelle
pagine precedenti della motivazione, motivate in ragione dell'obiettivo minore gravità e rilevanza
dell'apporto da essi fornito alla realizzazione del reato, in ragione della incensuratezza degli imputati,
della integrità del loro stato di servizio precedente.

Si ritiene, inoltre, che i reati di tortura e lesioni possano essere ritenuti unificati dal vincolo della
continuazione, poiché commessi in virtù del medesimo disegno criminoso rispondente alla volontà di
realizzare una spedizione punitiva nei confronti del detenuto

Tutto ciò premesso, si ritiene che nei confronti dell'imputato possa essere applicata
la pena finale di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione, così determinata:

- pena base per il reato di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p., considerato reato più grave, tenuto
già conto della riduzione per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti
contestate al capo A) (pena ridotta *fino* ad un terzo, ai sensi dell'art. 65 c.p.): anni quattro di
reclusione;
- aumento per la continuazione: un mese di reclusione;
- **ridotta per la scelta del rito alla pena finale di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione.**

Nei confronti degli imputati

si ritiene debba essere applicata la pena finale di due anni e sei mesi di reclusione, così determinata:

- pena base per il reato di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p., considerato reato più grave, tenuto
già conto della riduzione per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti con-

- testate al capo A) (pena ridotta *fino* ad un terzo, ai sensi dell'art. 65 c.p.): anni tre e mesi otto di reclusione;
- aumento per la continuazione: un mese di reclusione;
- **ridotta per la scelta del rito alla pena finale di anni due e mesi sei di reclusione.**

Nei confronti degli imputati) e si ritiene debba essere applicata la pena finale di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione, così determinata:

- pena base per il reato di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p., considerato reato più grave, tenuto già conto della riduzione per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate al capo A) (pena ridotta *fino* ad un terzo, ai sensi dell'art. 65 c.p.): anni tre e mesi quattro di reclusione;
- aumento per la continuazione: un mese di reclusione;
- **ridotta per la scelta del rito alla pena finale di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione.**

Ritiene lo scrivente di aderire al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."* (così Cass. Sez. II, n° 28852/2013, T., Rv. 256464, di recente ribadita da Cass. Sez. III, n° 29968/2019, D., Rv. 276288, secondo cui *"non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo"*).

Nei confronti di tutti gli imputati si è applicata una pena base inferiore al minimo edittale del reato previsto dall'art. 613-bis, comma 2° c.p., in ragione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e, dunque, la pena base individuata risulta equa e congrua alla luce di tutti gli indici criterio previsti dall'art. 133 c.p. e, in particolare, in virtù della gravità del fatto, del danno provocato alla persona offesa e della scarsissima capacità a delinquere degli imputati.

L'unica differenziazione della pena consegua alla modulazione dell'effetto attenuante delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 65 c.p., in virtù di alcune specificità nella valutazione della condotta dei singoli imputati.

Nei confronti dell'imputato) si è ritenuto di operare la riduzione minore della pena principale applicata, in virtù delle circostanze attenuanti generiche, poiché l'imputato tonio ha posto in essere una violenza obiettivamente più grave nei confronti della persona offesa rispetto agli altri imputati.

In particolare, come già esposto in sede di esame del video, l'imputato) torce brevemente il braccio dietro la schiena alla persona offesa . , del tutto immotivatamente, mentre costui veniva condotto a forza nell'ultimo tratto dello spostamento coattivo.

Gli altri imputati, invece, si limitano a camminare *"a sciamè"* in occasione del trasferimento di cella e contribuiscono a dare dei calci quando la persona offesa è a terra (anche se non è possibile, come detto, ascrivere i calci ai singoli imputati non essendo visibili i volti di chi sferra i calci, né avendo alcuno degli imputati inteso fornire delucidazioni in tal senso).

L'estensione massima della riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche viene operata con riferimento alle posizioni degli imputati) e

Per quel che riguarda) egli fornisce il contributo meno rilevante per l'economia dello svolgimento dell'intera vicenda, essendosi limitato a partecipare e a rendere operativo il piano rimanendo in attesa al punto di arrivo, mentre per quel che riguarda l'imputato) egli ha mostrato segni di resipiscenza e ha fornito una collaborazione nella fase primordiale delle indagini e successiva (seppure poi, in sede di incidente probatorio, tale collaborazione abbia mostrato dei segni di parziale arresto).

Alla condanna consegue, come per legge, a carico di tutti gli imputati il pagamento delle spese processuali.

Poiché nel presente processo è risultato che gli imputati tutti abbiano commesso il fatto abusando dei poteri inerenti al loro pubblico ufficio, ai sensi dell'art. 31 c.p. tutti gli imputati vengono interdetti dai pubblici uffici per un tempo corrispondente a quello della pena principale applicata.

Essendo tutti gli imputati dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p. si ordina la trasmissione del dispositivo della presente sentenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (nonché, su richiesta, la trasmissione di copia dell'intera sentenza).

8. Statuizioni civili

La persona offesa si è costituita parte civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei reati descritti nel capo di imputazione.

Ritiene lo scrivente che le condotte poste in essere da parte degli odierni imputati abbiano cagionato un profondo pregiudizio di natura non patrimoniale nei confronti della persona offesa, risarcibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 185 c.p. e 2059 c.c..

In particolare, le condotte poste in essere da parte degli odierni imputati hanno concorso a cagionare una rilevante lesione a beni non suscettibili di immediata monetizzazione e tutelati dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali, come la libertà morale individuale, l'incolumità personale, il diritto alla salute e alla sicurezza negli istituti di pena, ove il soggetto si trova per espiare una pena che deve tendere alla sua rieducazione e non può consistere in trattamenti inumani.

Tali beni giuridici sono stati pregiudicati poiché in un ambiente in cui il soggetto che si trovi recluso ha il diritto a permanere in condizioni di sicurezza, gli agenti istituzionalmente deputati a garantire tale sicurezza hanno adoperato una violenza grave, immotivata, gratuita, che ha lasciato segni non evidenti e ben più gravi di mere percosse e lesioni, proprio perché perpetrata da parte di rappresentanti dello Stato, in divisa, con abuso di poteri e in violazione di norme che servono a garantire sicurezza e non a negarla.

La consistenza del pregiudizio arrecato dalle condotte poste in essere da parte degli odierni imputati può essere direttamente apprezzata dall'esame degli atti disponibili per la decisione e, in particolare, dall'esame delle dichiarazioni di

È stata più volte sottolineata ed esposta la fragilità non solo fisica, ma anche psichica del detenuto e le condotte degli odierni imputati hanno approfittato ed inciso su tale fragilità. Le parole della persona offesa, nel corso delle sommarie informazioni testimoniali e dell'incidente probatorio, pur caratterizzate da evidente povertà di eloquio e di capacità espositiva e descrittiva, mostrano, tuttavia, in maniera drammatica la paura provata per l'improvvisa ondata blu di divise che lo ha immotivatamente investito, una volta aperta la porta blindata della sua cella.

Il trauma psichico (al di là di ciò che sia o non sia necessario per integrare uno degli eventi alternativi del delitto di tortura) e le sofferenze fisiche (che, come detto più volte, nulla hanno a che vedere con la nozione penalistica di *lesioni*, prescindendo dalla verifica di una patologia accertata e dalla impossibilità di attendere alle proprie occupazioni) derivanti possono essere ben comprese vedendo il video e leggendo le parole della persona offesa.

che, pur con tutti i suoi limiti, ha descritto la sofferenza patita. In particolare, la sofferenza e la sfiducia provate nei confronti delle istituzioni ben possono essere comprese anche prendendo atto del comportamento successivo ai fatti posto in essere, con i rifiuti delle visite.

Ebbene, si ritiene, dunque, che in ragione della natura dei beni pregiudicati dalle condotte poste in essere da parte degli odierni imputati, delle modalità di compromissione di tali beni e delle conseguenze dannose poste in essere, che il danno patito dall'imputato possa essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura di euro 80.000,00, al cui pagamento gli imputati vengono condannati in solido.

Si sono costituiti parte civile, poi, come soggetti danneggiati dal reato l'associazione "L'altro Diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità", in persona del legale rappresentante *pro tempore* e in qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano (d'ora in avanti *Garante di San Gimignano*) e il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (d'ora in avanti, *Garante Nazionale*).

Il Garante di San Gimignano svolge tale funzione in virtù del decreto emesso dal Sindaco di San Gimignano n° 42 del 20.12.2019 (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21.03.2012, con cui è stata istituita la figura del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano).

Come risulta dall'atto costitutivo dell'associazione *L'altro diritto*, dal decreto sindacale di conferimento dell'incarico e dal protocollo d'intesa tra tale associazione e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il *Garante di San Gimignano* svolge compiti, riconosciuti a livello istituzionale, di tutela della dignità e dell'incolumità delle persone detenute, si adopera per favorire al massimo la funzione rieducativa della pena e il reinserimento dei condannati in generale e in particolare nell'ambito territoriale di competenza, in cui è situata la Casa Circondariale di San Gimignano.

Il *Garante Nazionale* svolge compiti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 23.12.2013, n° 146, convertito in legge 21.02.2014, n° 10. Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1-bis decreto citato «Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo».

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, esaminati gli statuti dei due soggetti costituiti come parte civile, ritiene lo scrivente che ad entrambi spetti la liquidazione del danno non patrimoniale cagionato dalle condotte degli odierni imputati, consistente nelle conseguenze derivanti dalla lesione degli interessi che i due soggetti sono istituzionalmente deputati a tutelare, perseguire, preservare (in tema di legittimazione all'azione civile e, dunque, in tema di titolarità della pretesa risarcitoria, ci si riporta al migliore e più condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente"*; così Cass. Sez. Un. n° 38343/2014, P.G., R.C., E. e altri, Rv. n° 238103).

Come già più volte esposto, il delitto di tortura commesso dai pubblici ufficiali, in ambito carcerario, oltre a pregiudicare in prima battuta le situazioni giuridiche soggettive del soggetto passivo della condotta, lede, altresì, gli interessi che le due associazioni di Garanti costituiti parte civile tutelano. Il delitto di tortura commesso dai pubblici ufficiali in ambito carcerario pregiudica interessi ultra-individuali, tutelati dai due soggetti costituiti, quali, in generale, il finalismo rieducativo della pena, il diritto alla sicurezza e alla dignità che ciascun soggetto ristretto detiene, così come il diritto a non subire pregiudizi dall'uso illegittimo della forza in ambito carcerario: tali interessi sono espressamente tutelati dai due soggetti costituiti e la condizione detentiva del soggetto passivo delle condotte tenute dagli odierni imputati determina un pregiudizio anche agli interessi che i due soggetti in questione tutelano.

Il pregiudizio subito dal Garante di San Gimignano e dal Garante Nazionale è di evidente natura non patrimoniale, poiché gli interessi lesi hanno ad oggetto beni della vita insuscettibili di immediata

e diretta monetizzazione: si tratta di beni tutelati anche a livello costituzionale e sovranazionale, di natura chiaramente non patrimoniale.

Per la liquidazione del pregiudizio subito, dunque, si procede in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto del grado degli interessi lesi, delle modalità della lesione e delle conseguenze dannose patite. Alla luce di tali riflessioni, il danno subito dal Garante di San Gimignano viene liquidato nella somma di euro 5.000,00 (che gli imputati sono condannati a pagare in solido), mentre il danno subito dal Garante Nazionale viene liquidato nella somma simbolica di euro 10,00 richiesta in sede di conclusioni (che gli imputati sono condannati a pagare in solido).

I difensori delle tre parti civili costituite hanno chiesto, altresì, la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione in giudizio e la partecipazione allo stesso.

Stante la medesimezza della posizione processuale rivestita si ritiene che in favore di ciascuno dei tre patroni debba essere liquidata la somma indicata in dispositivo (che gli imputati sono condannati a pagare in solido).

La somma tiene conto della elevata difficoltà del presente processo, data dal numero considerevole degli atti da studiare, delle argomentazioni illustrate nell'atto di costituzione di parte civile e, infine, nell'impegno profuso nella discussione del rito abbreviato.

Visto l'art. 544, comma 3° c.p.p., si indica il termine di ottanta giorni per il deposito della sentenza, alla luce della complessità, in fatto e in diritto, del presente processo.

P.Q.M.

Visti gli articoli 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara

colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuto che l'ipotesi di cui all'art. 613-bis, comma 2° c.p. integri una autonoma ipotesi di reato, concesse a tutti gli imputati circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate (ritenute tutte sussistenti, ad eccezione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n° 4 c.p., contestata al capo B, che viene esclusa), ritenuti i predetti reati unificati dal vincolo della continuazione e considerata la riduzione per il rito prescelto, condanna:

la pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione;

e alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;

e tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 31 c.p. applica a

la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, per una durata corrispondente a quella della pena principale applicata.

Visti gli articoli 538, 539 e 541 c.p.p. condanna

a risarcire alla costituita parte civile il danno subito in conseguenza dei reati suddetti, che liquida in complessivi euro 80.000,00 (ottantamila/00), nonché a rifondere alla medesima parte civile le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio e la partecipazione allo stesso, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e Cassa professionale.

Visti gli articoli 538, 539 e 541 c.p.p. condanna

e a risarcire alla co-

stituita parte civile "L'ALTRO DIRITTO. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ", nella qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sofia CIUFFOLETTI, il danno subito in conseguenza dei reati suddetti, che si liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché a rifondere alla medesima parte civile le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio e la partecipazione allo stesso, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e Cassa professionale.

Visti gli articoli 538, 539 e 541 c.p.p. condanna

e a risarcire alla costituita parte civile GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI E DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Mauro PALMA, il danno subito in conseguenza dei reati suddetti, che liquida in complessivi euro 10,00, nonché a rifondere alla medesima parte civile le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio e la partecipazione allo stesso, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e Cassa professionale.

Visto l'art. 154-ter disp. att. c.p.p. manda la cancelleria per l'immediata comunicazione del presente dispositivo al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Visto l'articolo 544, comma 3°, c.p.p., fissa in ottanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Siena, il giorno mercoledì 17 febbraio 2021

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

dott. Jacopo Rocchi

Ai sensi dell'art. 52, comma 2° d. lgs. n° 196/2003, in caso di diffusione, manda la cancelleria per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli imputati, dei coimputati separatamente giudicati e della persona offesa.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

dott. Jacopo Rocchi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 07/05/2021



Il Funzionario Giudiziario F. II
Agostino Merlo P.C. D. 11/1

[Handwritten signature]